IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Regolamento del Consiglio Comunale prevede all'art. 47 comma 3, l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti.

Visti i verbali delle delibere C.C. della seduta del 18.03.2021: n. 01, n. 02, n, 03, n. 04, n. 05, n. 06, n. 07, n. 08, n. 09, n. 10, n. 11, n. 12, n. 13, n. 14, n. 15.

Visti i verbali delle delibere C.C. della seduta del 29.03.2021 : n. 16, n. 17, n. 18, n. 19, n. 20, n. 21, n. 22, n. 23, n. 24, n. 25.

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/00 s.m.i.

DELIBERA

Di approvare il verbale della delibera C.C. della seduta del 18.03.2021: n. 01, n. 02, n, 03, n. 04, n. 05, n. 06, n. 07, n. 08, n. 09, n. 10, n. 11, n. 12, n. 13, n. 14, n. 15.

Successivamente:

DELIBERA

Di approvare i verbali delle delibere C.C. della seduta del 29.03.2021 : n. 16, n. 17, n. 18, n. 19, n. 20, n. 21, n. 22, n. 23, n. 24, n. 25.

Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)
Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano
Tel. 0564-811911

OGGETTO:

APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI (18 E 29 MARZO 2021)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, 20-04-2021

IL RESPONSABILE ESCARDI ANTONELLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

L'Assessore al Bilancio propone:

Il Consiglio Comunale

Premesso che con deliberazione n. 25 del 29/03/2021 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2021-2023 con i relativi allegati ed è stato approvato contestualmente anche il DUP relativo agli stessi esercizi finanziari contemplati nel bilancio di previsione;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 18.05.2021, avente ad oggetto: Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (art. 175, comma 4 del D.Lgs. 267/2000);

Considerata che la suddetta delibera veniva motivata dalle richieste degli uffici delle varie aree dell'Ente;

Riconosciuti i requisiti d'urgenza del provvedimento surrogatorio adottato dalla Giunta Comunale motivati dal fine di prevedere, in bilancio, i finanziamenti del programma FEAMP e da altri finanziamenti di privati intervenuti in tempi successivi all'approvazione del Bilancio di previsione;

Verificato che tale variazione non altera il permanere degli equilibri iniziali di bilancio, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile e in particolare dagli artt.. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto che relativamente alla variazione di bilancio adottata dalla Giunta Comunale è stato acquisito il parere favorevole:

- del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell'art. 153 del d.Lgs. n. 267/2000;
- dell'organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000;

Rilevata la regolarità della procedura seguita e il rispetto del termine di decadenza per la prescritta ratifica, così come disposto dall'art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto pertanto di provvedere alla ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 18.05.2021, avente ad oggetto: *Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (art. 175, comma 4 del D.Lgs. 267/2000)*;

Visto il d.Lgs.n.267/2000;

Visto il d.Lgs. n.118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DELIBERA

- 1. di ratificare, ai sensi dell'art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 18.05.2021, avente ad oggetto: "Variazione d'urgenza al bilanciodi previsione finanziario 2021/2023 (art. 175 comma 4 del D. Lgs. 267/2000)";
- 2. di trasmettere il presente provvedimento al tesoriere comunale.

Infine il Consiglio Comunale per i motivi espressi nella delibera di Giunta n. 49 del 18.05.2021 e riportati nelle premesse

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000.

Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano Tel. 0564-811911

OGGETTO:

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 49 DEL 18.05.2021 ADOTTATA AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, 19-05-2021

IL RESPONSABILE ESCARDI ANTONELLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano Tel. 0564-811911

OGGETTO:

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 49 DEL 18.05.2021 ADOTTATA AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, 19-05-2021

IL RESPONSABILE ESCARDI ANTONELLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

Prospetto allegato A/1 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2021

Maggiori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Titolo Tip.Cat.	Descrizione	Somma prevista	Maggiori entrate	Stanziamento risultante
2.101.0102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	26.080,14	26.080,14
2.103.0302	Altri trasferimenti correnti da imprese	0,00	240.000,00	240.000,00
4.200.0100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	101.701,62	101.701,62
4,200.0500	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	101.701,62	101.701,62
	TOTALE	0,00	469.483,38	469.483,38

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2021

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog. Titolo	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
01.02.1	SPESE CORRENTI Segreteria generale	23.000,00	6.500,00	29.500,00
01.04.1	SPESE CORRENTI Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	15.000,00	10.000,00	25.000,00
01.05.1	SPESE CORRENTI Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	140.000,00	7.000,00	147.000,00
04.06.1	SPESE CORRENTI Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	26.080,14	26.080,14
06.01.1	SPESE CORRENTI Sport e tempo libero	15.000,00	37.195,00	52.195,00
07.01.1	SPESE CORRENTI Sviluppo e valorizzazione del turismo	56.000,00	11.000,00	67.000,00
10.02.1	SPESE CORRENTI Trasporto pubblico locale	196.225,00	43.775,00	240.000,00
10.05.1	SPESE CORRENTI Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	196.225,00	196.225,00
12.05.1	SPESE CORRENTI Interventi per le famiglie	400.000,00	5.830,00	405.830,00
16.02.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Caccia e pesca	0,00	203.403,24	203.403,24
	TOTALE	845.225,00	547.008,38	1.392.233,38

Prospetto allegato A/4 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2021

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog. Titolo	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamento risultante
01.01.1	SPESE CORRENTI Organi istituzionali	541.193,92	3.200,00	537.993,92
03.01.1	SPESE CORRENTI Polizia Locale e amministrativa	706.846,32		662.146,32
05.01.1	SPESE CORRENTI Valorizzazione dei beni di interesse storico.	115.220,86	13.650,00	101.570,86
05.02.1	SPESE CORRENTI Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	6.581,11	900,00	5.681,11
08.01.1	SPESE CORRENTI Urbanistica ed assetto del territorio	249.910,02	15.075,00	234.835,02
	TOTALE	1.619.752,23	77.525,00	1.542.227,23

Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 1

Descrizione	2021
Maggiori entrate (Allegato A/1)	469.483,38
Minori spese (Allegato A/4)	77.525,00
Totale variazioni in aumento delle entrate	
e diminuzioni delle spese	547.008,38
Maggiori spese (Allegato A/3)	547.008,38
Minori entrate (Allegato A/2)	0,00
Table ordinical in disciplination della article	
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	547.008,38

Prospetto allegato A/1 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2022

Maggiori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Titolo Tip.Cat.	Descrizione	Somma prevista	Maggiori entrate	Stanziamento risultante
2.103.0302	Altri trasferimenti correnti da imprese	0,00	240.000,00	240.000,00
	TOTALE	0,00	240.000,00	240.000,00

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2022

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog. Titolo	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
01.05.1	SPESE CORRENTI Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	140.000,00	30.900,00	170.900,00
10.02.1	SPESE CORRENTI Trasporto pubblico locale	186.780,00	53.220,00	240.000,00
10.05.1	SPESE CORRENTI Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	155.880,00	155.880,00
	TOTALE	326.780,00	240.000,00	566.780,00

Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 1

Descrizione	2022
Maggiori entrate (Allegato A/1)	240.000,00
Minori spese (Allegato A/4)	0,00
Totale variazioni in aumento delle entrate	
e diminuzioni delle spese	240.000,00
Maggiori spese (Allegato A/3)	240.000,00
Minori entrate (Allegato A/2)	0,00
Totale variazioni in diminuzione delle entrate	
e aumento delle spese	240.000,00

Prospetto allegato A/1 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2023

Maggiori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Titolo Tip.Cat.	Descrizione	Somma prevista	Maggiori entrate	Stanziamento risultante
2.103.0302	Altri trasferimenti correnti da imprese	0,00	240.000,00	240.000,00
	TOTALE	0,00	240.000,00	240.000,00

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2023

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog. Titolo	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
01.05.1	SPESE CORRENTI Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	140.000,00	30.900,00	170.900,00
10.02.1	SPESE CORRENTI Trasporto pubblico locale	186.780,00	53.220,00	240.000,00
10.05.1	SPESE CORRENTI Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	155.880,00	155.880,00
	TOTALE	326.780,00	240.000,00	566.780,00

Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 1

Descrizione	2023
Maggiori entrate (Allegato A/1)	240.000,00
Minori spese (Allegato A/4)	0,00
Totale variazioni in aumento delle entrate	240.000,00
e diminuzioni delle spese	240.000,00
Maggiori spese (Allegato A/3)	240.000,00
Minori entrate (Allegato A/2)	0,00
Totale variazioni in diminuzione delle entrate	
e aumento delle spese	240.000,00

Prospetto allegato A/1 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2021 (cassa)

Maggiori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Titolo Tip.Cat.	Descrizione	Somma prevista	Maggiori entrate	Stanziamento risultante
2.101.0102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	26.080,14	26.080,14
2.103.0302	Altri trasferimenti correnti da imprese	0,00	240.000,00	240.000,00
4.200.0100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	101.701,62	101.701,62
4,200.0500	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	101.701,62	101.701,62
	TOTALE	0,00	469.483,38	469.483,38

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2021 (cassa)

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog. Titolo	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
01.02.1	SPESE CORRENTI Segreteria generale	45.122,22	6.500,00	51.622,22
01.04.1	SPESE CORRENTI Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	19.270,00	10.000,00	29.270,00
01.05.1	SPESE CORRENTI Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	140.000,00	7.000,00	147.000,00
04.06.1	SPESE CORRENTI Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	26.080,14	26.080,14
06.01.1	SPESE CORRENTI Sport e tempo libero	20.273,71	37.195,00	57.468,71
07.01.1	SPESE CORRENTI Sviluppo e valorizzazione del turismo	65.465,12	11.000,00	76.465,12
10.02.1	SPESE CORRENTI Trasporto pubblico locale	196.225,00	43.775,00	240.000,00
10.05.1	SPESE CORRENTI Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	196.225,00	196.225,00
12.05.1	SPESE CORRENTI Interventi per le famiglie	404.756,18	5.830,00	410.586,18
16.02.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Caccia e pesca	0,00	203.403,24	203.403,24
	TOTALE	891.112,23	547.008,38	1.438.120,61

Prospetto allegato A/4 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2021 (cassa)

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog. Titolo	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamento risultante
01.01.1	SPESE CORRENTI Organi istituzionali	541.193,92	3.200,00	537.993,92
03.01.1	SPESE CORRENTI Polizia Locale e amministrativa	706.846,32	44.700,00	662.146,32
05.01.1	SPESE CORRENTI Valorizzazione dei beni di interesse storico.	115.220,86	13.650,00	101.570,86
05.02.1	SPESE CORRENTI Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	6.581,11	900,00	5.681,11
08.01.1	SPESE CORRENTI Urbanistica ed assetto del territorio	249.910,02	15.075,00	234.835,02
	TOTALE	1.619.752,23	77.525,00	1.542.227,23

Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 1

Descrizione	2021
Maggiori entrate (Allegato A/1)	469.483,38
Minori spese (Allegato A/4)	77.525,00
Totale variazioni in aumento delle entrate	
e diminuzioni delle spese	547.008,38
Maggiori spese (Allegato A/3)	547.008,38
Minori entrate (Allegato A/2)	0,00
Table ordinical in disciplination della article	
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	547.008,38

Organo di Revisione dei Conti Comune di Monte Argentario

Verbale n. 10 del 12/05/2021

Il sottoscritto, revisore unico del comune di Monte Argentario, nominato con deliberazione di consiglio comunale n.6 del 30/04/2020.

Vista la proposta di deliberazione di consiglio comunale, pervenuta in data odierna, avente per oggetto: "VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 (ART.175, COMMA 4, DEL D.LGS.N. 267/2000".

Visti i prospetti predisposti, allegati alla predetta proposta di deliberazione di variazione al Bilancio di previsione 2021/2023, esercizio 2021 recanti il dettaglio delle variazioni effettuate;

Dato atto che la proposta di variazione di bilancio, da adottare in via d'urgenza, attiene all'inserimento, relativamente al triennio 20212023, della previsione di nuove maggiori entrate e spese e storni di fondi su stanziamenti di parte corrente e capitale.

Dato atto che il Responsabile del Servizio Finanziario non ha segnalato al sottoscritto, ai sensi del comma 6, dell'art. 153 del Tuel, situazioni di squilibrio tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio connessi alla variazione di cui trattasi. A tal proposito si evidenzia che, in relazione all'andamento delle entrate e delle spese dell'esercizio in corso e per gli effetti della emergenza Covid-19, potrà essere necessario procedere ad interventi di riequilibrio di bilancio nel rispetto della normativa vigente.

Rilevato che:

A seguito della variazione effettuata:

- a) non viene modificato l'equilibrio economico, nonché il pareggio finanziario del bilancio di previsione esercizio 2021/2023;
 - b) viene rispettato il divieto di:
- provvedere al finanziamento di nuove o maggiori spese correnti con entrate dei titoli IV e V;
- provvedere a storni e variazioni a favore di interventi di spesa corrente ricorrendo a interventi di spesa finanziati con entrate a destinazione vincolata.

Visti i pareri rilasciati ai sensi dell'art 49 e dell'art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che la proposta di deliberazione di variazione al bilancio di previsione 2021 - 2023 è stata disposta in via d'urgenza al fine di assicurare un immediato utilizzo delle risorse per raggiungere gli

obiettivi fissati;

Visti, inoltre:

- l'art. 175, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 267/2000, modificato e integrato dal D.Lgs. n. 118/2011 che consente alla Giunta Comunale di adottare, in caso di urgenza, variazioni di bilancio salvo ratifica del Consiglio Comunale;
- il D.Lgs. 118/2011, di introduzione del nuovo sistema contabile armonizzato, che ha modificato la disciplina delle variazioni di bilancio di cui all'art. 175 del D.Lgs. 267/2000;
- il Bilancio di Previsione 2020/2022 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 29/03/2021, esecutiva;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 29.04.2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il Rendiconto della Gestione dell'esercizio finanziario 2020.

Visto, infine, l'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267;

L'organo di revisione, premesso quanto sopra, esprime:

PARERE FAVOREVOLE

Relativamente agli aspetti tecnico-contabili sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Terranuova Bracciolini, 12 Maggio 2021

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Gabriela Deventi

Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano Tel. 0564-811911

OGGETTO:

ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE E APPROVAZIONE CONTO DEL BILANCIO, STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2020

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, 07-05-2021

IL RESPONSABILE ESCARDI ANTONELLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)
Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano
Tel. 0564-811911

OGGETTO:

ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE E APPROVAZIONE CONTO DEL BILANCIO, STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2020

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, 7-05-2021

IL RESPONSABILE ESCARDI ANTONELLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

L'Assessore al Bilancio propone:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

- che il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 30/12/2020, è stato predisposto ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000 così come novellato dal decreto legislativo n. 118/2011;
- -—che, la rilevazione e la dimostrazione dei risultati di gestione è regolata dal decreto legislativo n. 267/2000 con le disposizioni di cui al Titolo VI e dal decreto legislativo n. 118/2011 con le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 4, 5, 6, 10;

Visto l'art. 227, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, così come modificato dal decreto legislativo n. 118/2011, a sua volta integrato dal decreto legislativo n. 126/2014, per il quale:

"La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale";

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 38 del 29/04/2021 con la quale è stato adottato lo schema di rendiconto della gestione finanziaria 2020, così come previsto dal decreto legislativo n. 267/2000 con le disposizioni di cui al Titolo VI e dal decreto legislativo n. 118/2011 con le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 4, 5, 6, 10, 12, 13;

Visto l'art. 11, comma 4, del D. Lgs. N. 118/2011, che definisce i prospetti obbligatori da allegare al rendiconto della gestione;

Richiamati

- gli artt. 151, comma 5, e 227, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;
- l'art. 2-quater del decreto legge n. 154/2008 che, modificando il comma 2 dell'art. 227 sopra citato, ha anticipato al 30 aprile la data di del rendiconto da parte dell'organo consigliare;
- gli artt. 228 e 229 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, che disciplinano rispettivamente i contenuti del conto del bilancio e del conto economico;
- l'art. 230 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, che stabilisce che lo stato patrimoniale rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell' esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso rispetto alla consistenza iniziale.

Richiamati in particolare l'art 151, comma 6, e il rinnovato art. 231 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, per i quali al rendiconto è allegata una relazione della giunta sulla gestione, che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti;

Richiamato inoltre il principio contabile concernente la contabilità finanziaria e il principio contabile concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria, rispettivamente allegato n. 4/2 ed allegato n. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011;

Preso Atto che i modelli relativi al conto del bilancio, conto economico e conto del patrimonio sono predisposti secondo lo schema di cui all'allegato n.10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Vista la deliberazione della giunta n. 32 del 16/04/2021 con la quale è stato effettuato il riaccertamento

ordinario dei residui attivi e passivi relativi all'esercizio finanziario 2020 e agli anni precedenti;

Preso atto che il Tesoriere dell'Ente ha reso il conto della propria gestione relativa all'esercizio finanziario 2020 e che i risultati della gestione di cassa del Tesoriere concordano con le scritture contabili dell'Ente e con le registrazioni SIOPE, come da tabelle allegate;

Preso atto altresì che al conto del bilancio sono annessi tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, di cui all'art. 227 comma 5 del D.Lgs. 267/2000;

Esaminato il rendiconto dell'esercizio finanziario 2020;

Visto inoltre il Regolamento di contabilità dell'Ente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 105 del 15/11/2017;

Acquisito il parere favorevole del Dirigente dell'Area Economico Finanziaria espresso ai sensi degli ex artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti altresì il parere dell'organo unico di revisione;

DELIBERA

1) **Di approvare**, il rendiconto dell'esercizio finanziario 2020, che presenta le seguenti risultanze finali:

CONTO DEL BILANCIO

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1.01.2020			5.532.663,11
Riscossioni	2.691.092,80	16.871.030,90	19.562.123,70
Pagamenti	2.778.694,48	15.530.801,48	18.309.495,96
Fondo di cassa al 31.12.20(xx)			6.785.290,85
Pagamenti per azioni non regolarizzate al 31.12.2020			
Residui attivi	9.886.223,43	4.361.932,09	14.248.155,52
Residui passivi	1.052.165,89	3.406.473,72	4.458.639,61
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			580.339,01
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			1.162.655,05
Risultato di amministrazione al 31.12.2020			14.831.812,70

	Somme accantonate	7.365.878,12
	Fondi vincolati	4.847.023,53
Risultato di amministrazione	Fondi destinati agli investimenti	106.776,69
	Fondi non vincolati	2.512.134,36
		14.831.812,70

- 2) Di approvare lo schema del Conto del bilancio e le relative risultanze;
- 3) **Di approvare** le risultanze dello Stato patrimoniale e del Conto economico al 31 dicembre 2020, così come risulta dagli elaborati allegati di cui si riportano di seguito le risultanze finali:

Il risultato economico al 31.12.2020 è pari ad €473.125,96

Il conto del patrimonio evidenzia al 31.12.2020 un patrimonio netto di € 55.974.776,56

- 4) **Di approvare** la relazione della giunta sulla gestione, come previsto dagli art. 151 e 231 del D.Lgs. 267/2000, allegata e parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- 5) Di approvare la nota integrativa oltre al referto finale sul controllo di gestione , nonché la relazione sulla relazione economico patrimoniale, documenti allegati e facenti parte integrante e sostanziale della presente delibera
- 6) Di dare atto che al conto del bilancio sono annessi la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e il piano degli indicatori, di cui all'art. 227 comma 5 del D.Lgs. 267/2000;
- Il Consiglio Comunale, in considerazione degli obiettivi da conseguire dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile

COMUNE DI MONTE ARGENTARIO

Provincia di Grosseto

Relazione dell'organo di revisione

- sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione
- sullo schema di rendiconto


Anno 2020

L'ORGANO DI REVISIONE

DR. GABRIELE DEVENTI

Sommario

INTRODUZIONE4	
CONTO DEL BILANCIO	
Premesse e verifiche4	
Effetti sulla gestione finanziaria 2020 connessi all'emergenza sanitaria6	
Gestione Finanziaria8	
Fondo di cassa	
Il risultato di competenza, l'equilibrio di bilancio e quello complessivo	
Conciliazione tra risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione 1	1
Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso dell'esercizio 2020 16	
Risultato di amministrazione	
ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI	
Fondo crediti di dubbia esigibilità19	
Fondo anticipazione liquidità Errore. Il segnalibro non è definito.	
Fondi spese e rischi futuri	
SPESA IN CONTO CAPITALE	
SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	
ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO	
VERIFICA OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA	
ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE	
VERIFICA RISPETTO VINCOLI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLE SPESE	
RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI	
CONTO ECONOMICO	
STATO PATRIMONIALE	
SEZIONE PROVINCE Errore. Il segnalibro non è definito.	
RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO	
(EVENTUALE) IRREGOLARITÀ NON SANATE, RILIEVI, CONSIDERAZIONI E PROPOSTE31	
CONCLUSIONI 32	



Comune di Monte Argentario Organo di revisione

Verbale	n.	del	

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2020

L'organo di revisione ha esaminato lo schema di rendiconto dell'esercizio finanziario per l'anno 2020, unitamente agli allegati di legge, e la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2020 operando ai sensi e nel rispetto:

- del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- del d.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e dei principi contabili 4/2 e 4/3;
- degli schemi di rendiconto di cui all'allegato 10 al d.lgs.118/2011;
- dello statuto comunale e del regolamento di contabilità;
- dei principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

presenta

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto per l'esercizio finanziario 2020 del Comune di Monte Argentario che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Terranuova Bracciolini, lì 07/05/2021

L'organo di revisione Gabriele Deve

INTRODUZIONE

Il sottoscritto Gabriele Deventi revisore nominato con delibera dell'organo consiliare n. 6 del 30/04/2020;

- ricevuta in data 30/04/2021 la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per l'esercizio 2020, approvati con delibera della giunta comunale n.38 del 29/04/2021, completi dei seguenti documenti obbligatori ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di seguito TUEL):
 - a) Conto del bilancio:
 - b) Conto economico:
 - c) Stato patrimoniale;

e corredati dagli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo.

- visto il bilancio di previsione dell'esercizio 2020 con le relative delibere di variazione per gli enti che hanno già approvato il bilancio di previsione;
- viste le disposizioni della parte II ordinamento finanziario e contabile del Tuel;
- visto in particolare l'articolo 239, comma 1 lettera d) del TUEL;
- visto il d.lgs. 118/2011;
- visti i principi contabili applicabili agli enti locali;
- ◆ visto il regolamento di contabilità approvato con delibera dell'organo consiliare n. 105 del 15/11/2017;

TENUTO CONTO CHE

- durante l'esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenute nell'art. 239 del TUEL avvalendosi anche di tecniche motivate di campionamento (tecnica usata: campionamento random);
- il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell'ente;
- si è provveduto a verificare la regolarità ed i presupposti delle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio dalla Giunta, dal responsabile del servizio finanziario e dai dirigenti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio;

In particolare, ai sensi art. 239 comma 1 lett. b) 2), è stata verificata l'esistenza dei presupposti relativamente le seguenti variazioni di bilancio:

Variazioni di bilancio totali	31
di cui variazioni di Consiglio	4
di cui variazioni di Giunta con i poteri del consiglio a ratifica ex art. 175 c. 4 Tuel	10
di cui variazioni di Giunta con i poteri propri ex art. 175 comma 5 bis Tuel	6
di cui variazioni responsabile servizio finanziario ex art. 175 c. 5 quater Tuel	11
di cui variazioni altri responsabili se previsto dal regolamento di contabilità	0

 le funzioni richiamate ed i relativi pareri espressi dall'organo di revisione risultano dettagliatamente riportati nella documentazione a supporto dell'attività svolta;

RIPORTA

i risultati dell'analisi e le attestazioni sul rendiconto per l'esercizio 2020.

CONTO DEL BILANCIO

Premesse e verifiche

Il Comune di Monte Argentario registra una popolazione al 01.01.2020, ai sensi dell'art.156, comma 2, del Tuel, di n. 12.282 abitanti.

L'organo di revisione, nel corso del 2020, non ha rilevato gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali e/o suggerito misure correttive non adottate dall'Ente.

L'organo di revisione ha verificato che:

Relazione dell'Organo di Revisione - Rendiconto 2020

4

- l'Ente *risulta* essere correttamente adempiente rispetto alla trasmissione degli schemi di bilancio, dei dati contabili analitici, del piano degli indicatori e dei documenti allegati richiesti dalla BDAP rispetto ai bilanci di previsione, rendiconti, bilanci consolidati approvati;
- l'Ente ha provveduto alla trasmissione dei dati alla BDAP del rendiconto 2020 attraverso la modalità "in attesa di approvazione al fine di verificare che non vi siano anomalie in vista del successivo invio definitivo post approvazione del rendiconto da parte del Consiglio";
- nel corso dell'esercizio 2020, in ordine all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, in sede di applicazione dell'avanzo libero che l'ente non si trovasse in una delle situazioni previste dagli artt.195 e 222 del TUEL (utilizzo di entrate a destinazione specifica e anticipazioni di tesoreria), come stabilito dal comma 3-bis, dell'art. 187 dello stesso Testo unico;
- nel corso dell'esercizio 2020 l'ente si è avvalso della possibilità prevista dall'art. 109, comma 2, del DL 18/2020 in ordine all'applicazione dell'avanzo libero;
- in sede di approvazione del rendiconto 2019, l'ente **non si è avvalso** della possibilità, prevista dall'art. 109, comma 1-ter del DL 18/2020, di svincolo delle quote di avanzo vincolato da utilizzarsi nell'esercizio 2020;
- nel rendiconto 2020 le somme iscritte ai titoli IV, V e VI delle entrate (escluse quelle entrate del titolo IV considerate ai fini degli equilibri di parte corrente) *non sono state* destinate esclusivamente al finanziamento delle spese di investimento (€ 239.007,02 di proventi da oneri di urbanizzazione sono stati destinati al finanziamento della parte corrente)
 - ha dato attuazione all'obbligo di pubblicazione sul sito dell'amministrazione di tutti i rilievi mossi dalla Corte
 dei conti in sede di controllo, nonché dei rilievi non recepiti degli organi di controllo interno e degli organi di
 revisione amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 31, d.lgs. n. 33/2013;
 - non ha ricevuto anticipazioni di liquidità di cui all'art.1 comma 11 del d.l. n. 35/2013 convertito in legge n. 64/2013 e norme successive di rifinanziamento.
 - dai dati risultanti dalla tabella dei parametri di deficitarietà strutturale allegata al rendiconto emerge che l'ente non è da considerarsi strutturalmente deficitario e soggetto ai controlli di cui all'art. 243 del Tuel;
 - che in attuazione dell'articoli 226 e 233 del Tuel gli agenti contabili, hanno reso il conto della loro gestione, entro il 30 gennaio 2021, allegando i documenti di cui al secondo comma del citato art. 233;
 - che il responsabile del servizio finanziario *ha* adottato quanto previsto dal regolamento di contabilità per lo svolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari;
 - nell'emissione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento è stato rispettato l'obbligo previsto dal comma 3, dell'art. 180 e dal comma 2, dell'art. 185 del Tuel – della codifica della transazione elementare;
 - nel corso dell'esercizio 2020, non sono state effettuate segnalazioni ai sensi dell'art.153, comma 6, del TUEL per il costituirsi di situazioni, non compensabili da maggiori entrate o minori spese, tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio;
 - non è in dissesto;
 - ha provveduto nel corso del 2020 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio per euro 161.254,08 di parte corrente e detti atti sono stati trasmessi alla competente Procura della Sezione Regionale della Corte dei conti ai sensi dell'art. 23 Legge 289/2002, c. 5;

Tali debiti sono così classificabili:

.

Analisi e valutazione dei debiti fuori bilancio		2018	2019	2020
Articolo 194 T.U.E.L;				
- lettera a) - sentenze esecutive		275.799,45	17.588,10	161.254,08
- lettera b) - copertura disavanzi				
- lettera c) - ricapitalizzazioni				
- lettera d) - procedure espropriative/occupazione d'urgenza				
- lettera e) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa				
. 1000000	Totale	275.799,45	17.588,10	161.254,08

Dopo la chiusura dell'esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto sono stati:

1) riconosciuti e finanziati debiti fuori bilancio per euro 7.545,51;

Al finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui al punto 1) si è provveduto come segue:

- con stanziamento di bilancio preesistente per euro 7.545,51;
 - che l'ente non essendo in dissesto finanziario, né strutturalmente deficitario in quanto non supera oltre la metà dei parametri obiettivi definiti dal decreto del Ministero dell'Interno del 18/2/2013, ed avendo presentato il certificato del rendiconto 2019 entro i termini di legge, non ha avuto l'obbligo di assicurare per l'anno 2020, la copertura minima dei costi dei servizi a domanda individuale, acquedotto e smaltimento rifiuti.

DETTAGLIO DEI PROVENTI E DEI COST	T DEI SERVIZI				
RENDICONTO 2020	Proventi	Costi	Saldo	% di copertura realizzata	% di copertura prevista
Asilo nido	130.030,42	208.355,53	-78.325,11	62,41%	103,34%
Mense scolastiche	51.834,00	103.857,66	-52.023,66	49,91%	52,88%
Musei e pinacoteche	15.206,00	50.087,72	-34.881,72	30,36%	35,34%
Servizi turistici	173.782,68	173.782,68	0,00	100,00%	100,00%
Totali	370.853,10	536.083,59	-165.230,49	69,18%	80,29%

Effetti sulla gestione finanziaria 2020 connessi all'emergenza sanitaria

Particolare attenzione deve essere posta ai trasferimenti statali ricevuti dall'ente locale nel corso del 2020, distinguendo in particolare il fondo di cui art. 106 DL 34/2020 e art. 39 DL 104/2020 -Fondo Funzioni Fondamentali (dal 2021 Fondo Funzioni ex art. 1 comma 822 e seguenti Legge 178/2020) rispetto ai diversi "Fondi Covid-19" ricevuti nel corso del 2020 come ristori per minore entrata e ristori di spesa. In particolare, ci riferisce ai seguenti.

Ristori per minori entrate:

- articolo 177, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, concernente Fondo per il ristoro ai comuni per l'esenzione dall'imposta municipale propria-IMU settore turistico (DM 22 luglio 2020 e relativi allegati A e B) e articolo 78, comma 5, del decreto-legge n. 104 del 2020 (DM 10 dicembre 2020 e relativi allegati A e B):
- articolo 9, comma 3, articolo 9 bis, comma 2 e articolo13-duodecies decreto-legge n. 137 del 2020, concernente la cancellazione seconda rata IMU immobili e relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati negli Allegati 1 e 2:
- articolo 180, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, concernente Fondo per il ristoro ai Comuni per la riduzione di gettito dell'imposta di soggiorno, del contributo di soggiorno e del contributo di sbarco e articolo 40 del decreto-legge n. 104 del 2020 (DM 21 luglio 2020 e relativi allegati A e B e DM 14 dicembre 2020 e relativi allegati A e B);

- articolo 181, commi 1-quater e 5, del decreto-legge n. 34 del 2020, concernente Fondo per il ristoro ai comuni per la mancata riscossione dei canoni e della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP e TOSAP) e articolo 109, comma 2, del decreto-legge 104 del 2020 (DM 22 luglio 2020 e relativi allegati A e B e DM 10 dicembre 2020 e relativi allegati A e B);
- articolo 200, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, concernente Fondo per compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri di trasporto pubblico locale e regionale periodo 23 febbraio 31 dicembre 2020 (DM 11 agosto 2020) e articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 (DM 3 dicembre 2020).

Ristori di spesa:

- articolo 114. comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, concernente Fondo per il finanziamento spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi di città metropolitane province, e comuni (DM 16 aprile 2020 e relativi allegati 1, 2 e 3):
- articolo 115, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, concernente Fondo per maggiori prestazioni di lavoro straordinario della polizia locale e per acquisto dispositivi di protezione individuale del medesimo personale (DM 16 aprile 2020 e relativi allegati 1 e 2);
- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 29 marzo 2020 n. 658, concernente interventi urgenti per contrastare emergenza sanitaria da COVID -19, e relativi allegati 1 e 2 e articolo 19-decies, comma 1, decreto-legge n. 137 del 2020;
- articolo 105 del decreto-legge n. 34 del 2020, volto a destinare quota del Fondo per le politiche della famiglia al finanziamento dei centri estivi e per contrastare la povertà educativa (DM 25 giugno 2020 e relativi allegati 1 e 2):
- articolo 112. comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020. concernente Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona. Lodi e Piacenza (DM 27 maggio 2020 e relativo allegato 1):
- articolo 112, comma 1-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, concernente contributo in favore del comune di San Colombano al Lambro:
- articolo 112-bis, comma 1. del decreto-legge n. 34 del 2020, concernente Fondo per i comuni particolarmente danneggiati dall'emergenza sanitaria da COVID-19 (DM 10 dicembre 2020 e relativi allegati A. B e C):
- articolo 200-bis, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, concernente il fondo per sostenere la ripresa del settore del trasporto pubblico non di linea eseguito mediante il servizio di taxi ovvero mediante il servizio di noleggio con conducente (DM 6 novembre 2020 e relativi allegati 1 e 2);
- articolo 243, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, concernente l'incremento di 60 milioni di euro del Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali nelle aree interne, istituito con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2020 dall'articolo 1, comma 65-ter, della legge n. 205 del 2017, per consentire ai comuni presenti nelle predette aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'emergenza COVID-19 (DPCM 24 settembre 2020 e relativi allegati 1 e 2). Al riguardo si precisa che, ai fini della compilazione della riga (E) "Ristori specifici spesa", è considerata la quota parte dei contributi del predetto fondo attribuita ai comuni per l'anno 2020 per il sostegno alle attività economiche nelle aree interne a seguito dell'emergenza Covid-19 con il DPCM 24 settembre 2020;
- articolo 42-bis, commi 8 e 9, del decreto-legge n. 104 del 2020, concernente contributo per i comuni di Lampedusa e Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo. Caltanissetta, Vizzini, Messina, Siculiana e Augusta per fronteggiare le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 e garantire la regolare gestione, anche di natura sanitaria, dei flussi migratori.

E' rilevante verificare la correttezza della contabilizzazione e dell'utilizzo di tali entrate, nel rispetto dello specifico vincolo. come pure risulta necessario verificare quanta parte delle risorse accertate derivanti da trasferimenti di cui sopra sono state effettivamente utilizzate durante l'anno, distintamente per tipologia.

L'avanzo vincolato da fondo funzioni fondamentali può essere applicato, nelle diverse modalità previste dal Dlgs 118/2011 e smi; dal principio contabile applicato All. 4/2 Dlgs 118/2011 e smi e dal Dlgs 267/2000 e smi Tuel, anche da parte degli enti locali in disavanzo di amministrazione, posta la deroga prevista dall'art. 1 comma 823 circa l'applicazione dell'art. 1 commi 897 e 898 Legge 145/2018. Non è invece possibile applicare interamente l'avanzo vincolato derivante dagli altri "Fondi Covid-19", da parte degli enti locali in situazione di disavanzo di amministrazione, posto il vincolo normativo sopra richiamato.

L'Organo di revisione ha verificato che l'ente **ha** correttamente contabilizzato e utilizzato le somme derivanti dai fondi Covid-19 per minori entrate e per maggiori spese, come riportati nel Decreto MEF 03.11.2020.

L'Organo di revisione ha verificato che l'ente ha correttamente contabilizzato e utilizzato le somme derivanti dal Fondo Funzioni Fondamentali di cui art. 106 DL 34/2020 e art. 39 DL 104/2020.

L'Organo di revisione ha verificato se l'Ente **non ha** usufruito delle anticipazioni di liquidità per far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, nonché per i debiti fuori bilancio riconosciuti (art. 115 e 116, d.l. n. 34/2020 ed art. 55, d.l. n. 104/2020).

L'Organo di revisione ha verificato che l'ente **ha utilizzato** la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in deroga all'art. 187, co.2, d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, come previsto, per l'esercizio 2020, dall'art.109, co. 2, d.l. 18/2020.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha applicato i risparmi alla spesa corrente o in conto capitale.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha correttamente contabilizzato e utilizzato le somme derivanti dalla sospensione mutui (gestione MEF) ex art. 112, d.l. n. 18/2020.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha correttamente contabilizzato e utilizzato le somme derivanti da altre operazioni di sospensione di mutui.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha utilizzato le somme assegnate, ex art. 106, co. 1, d.l. n. 34/2020 e art. 39, co. 1, d.l. n. 104/2020 (c.d. "Fondone") per l'esercizio delle funzioni dell'Ente.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente è stato in grado di valutare che l'integrazione prezzo o il contributo in conto esercizio assegnato fosse determinato da minori ricavi e/o maggiori costi dovuti all'emergenza.

Gestione Finanziaria

L'organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che:

Fondo di cassa

Il fondo di cassa al 31/12/2020 risultante dal conto del Tesoriere corrisponde alle risultanze delle scritture contabili dell'Ente.

Fondo di cassa al 31 dicembre 2020 (da conto del Tesoriere)	6.785.290,85
Fondo di cassa al 31 dicembre 2020 (da scritture contabili)	6.785.290,85

(Indicare l'importo e le ragioni dell'eventuale discordanza)

Nell'ultimo triennio, l'andamento della consistenza del fondo di cassa finale è il seguente:

	2018	2019	2020
Fondo cassa complessivo al 31.12	6.127.002,65	5.532.663,11	6.785.290,85
di cui cassa vincolata	2.174.127,60	2.174.127,60	2.181.256,50

Si evidenzia il fatto che l'Ente non si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolate per rendere possibile la conciliazione della cassa vincolata del tesoriere. L'Ente si è comunque dotato di scritture extracontabili che permettono la quantificazione della cassa vincolata.

Sono stati verificati gli equilibri di cassa:

,

Riscossioni e p	agam	enti al 31.12.2020)		
	+/-	Previsioni		Residui	Totale
THE STATE OF THE S	+/-	definitive**	Competenza	Residui	
Fondo di cassa iniziale (A)		5.532.663,11			5.532.663,11
Entrate Titolo 1.00	+	20.461.621,92	8.591.141,64	2.269.745,97	10.860.887,61
di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)		0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 2.00	+	2.494.970,37	2.622.885,33	136.697,16	2.759.582,49
di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)		0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 3.00	+	5.866.332,43	2.712.261,82	282.201,44	2.994.463,26
di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)		0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente	+	0,00	0,00	0,00	0,00
destinati al rimborso dei prestiti da aa.pp. (B1)		00 000 004 70	40,000,000,70	0.000.044.57	40 044 000 00
Totale Entrate B (B=Titoli 1.00, 2.00, 3.00, 4.02.06)	=	28.822.924,72	13.926.288,79	2.688.644,57	16.614.933,36
di cui per estinzione anticipata di prestiti (somma *)		0,00	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	+	21.273.110,42	12.259.147,23	1.861.871,20	14.121.018,43
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 4.00 - Quote cap. amm. mutui e prestiti obbl.	+	233.499,04	20.017,12	0,00	20.017,12
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00	0,00
di cui rimborso anticipazioni di liquidità (d.1.35/2013)		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese C (C=Titoli 1.00, 2.04, 4.00)	=	21.506.609,46	12.279.164,35	1.861.871,20	14.141.035,55
Differenza D (D=B-C)	=	7.316.315,26	1.647.124,44	826.773,37	2.473.897,81
Altre poste differenziali, per eccezioni previste da norme di legge e					
dai principi contabili che hanno effetto sull'equilibrio					
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti (E)	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte corrente destinate a spese investimento (F)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acc.prestiti per estinzione anticipata prestiti (G)	+	0,00	0,00	0,00	0,00
DIFFERENZA DI PARTE CORRENTE H (H=D+E-F+G)	=	7.316.315,26	1.647.124,44	826.773,37	2.473.897,81
Entrate Titolo 4.00 - Entrate in conto capitale	+	4.755.774,73	796.446,82	2.448,23	798.895,05
Entrate Titolo 5.00 - Entrate da rid. attività finanziarie	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 6.00 - Accensione prestiti	+	3.492.240,12	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte corrente destinate a spese investimento (F)	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate Titali 4 00+5 00+6 00 +E (I)					
Totale Entrate Titoli 4.00+5.00+6.00 +F (I)	=	8.248.014,85	796.446,82	2.448,23	798.895,05
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente					
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso prestiti da P.A. (B1)	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso prestiti da P.A. (B1) Entrate Titolo 5.02 Riscoss. di crediti a breve termine		0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso prestiti da P.A. (B1)	+	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso prestiti da P.A. (B1) Entrate Titolo 5.02 Riscoss. di crediti a breve termine	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso prestiti da P.A. (B1) Entrate Titolo 5.02 Riscoss. di crediti a breve termine Entrate Titolo 5.03 Riscoss. di crediti a m/l termine	+ + + + +	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso prestiti da P.A. (B1) Entrate Titolo 5.02 Riscoss. di crediti a breve termine Entrate Titolo 5.03 Riscoss. di crediti a m/l termine Entrate Titolo 5.04 per riduzione attività finanziarie	+ + +	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso prestiti da P.A. (B1) Entrate Titolo 5.02 Riscoss. di crediti a breve termine Entrate Titolo 5.03 Riscoss. di crediti a m/l termine Entrate Titolo 5.04 per riduzione attività finanziarie Totale Entrate per riscossione di crediti e altre entrate per riduzione	+ + + + =	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso prestiti da P.A. (B1) Entrate Titolo 5.02 Riscoss. di crediti a breve termine Entrate Titolo 5.03 Riscoss. di crediti a m/l termine Entrate Titolo 5.04 per riduzione attività finanziarie Totale Entrate per riscossione di crediti e altre entrate per riduzione di attività finanziarie L1 (L1=Titoli 5.02,5.03, 5.04)	+ + + + +	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso prestiti da P.A. (B1) Entrate Titolo 5.02 Riscoss. di crediti a breve termine Entrate Titolo 5.03 Riscoss. di crediti a m/l termine Entrate Titolo 5.04 per riduzione attività finanziarie Totale Entrate per riscossione di crediti e altre entrate per riduzione di attività finanziarie L1 (L1=Titoli 5.02,5.03, 5.04) Totale Entrate riscossione crediti, contributi investimenti e altre	+ + + + =	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso prestiti da P.A. (B1) Entrate Titolo 5.02 Riscoss. di crediti a breve termine Entrate Titolo 5.03 Riscoss. di crediti a m/l termine Entrate Titolo 5.04 per riduzione attività finanziarie Totale Entrate per riscossione di crediti e altre entrate per riduzione di attività finanziarie L1 (L1=Titoli 5.02,5.03, 5.04) Totale Entrate riscossione crediti, contributi investimenti e altre entrate riduzione attività finanziarie (L=B1+L1)	+ + + = =	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso prestiti da P.A. (B1) Entrate Titolo 5.02 Riscoss. di crediti a breve termine Entrate Titolo 5.03 Riscoss. di crediti a m/l termine Entrate Titolo 5.04 per riduzione attività finanziarie Totale Entrate per riscossione di crediti e altre entrate per riduzione di attività finanziarie L1 (L1=Titoli 5.02,5.03, 5.04) Totale Entrate riscossione crediti, contributi investimenti e altre entrate riduzione attività finanziarie (L=B1+L1) Totale Entrate di parte capitale M (M=I-L)	+ + + = = =	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.248.014,85	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 796.446,82	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.448,23	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 798.895,05
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso prestiti da P.A. (B1) Entrate Titolo 5.02 Riscoss. di crediti a breve termine Entrate Titolo 5.03 Riscoss. di crediti a m/l termine Entrate Titolo 5.04 per riduzione attività finanziarie Totale Entrate per riscossione di crediti e altre entrate per riduzione di attività finanziarie L1 (L1=Titoli 5.02,5.03, 5.04) Totale Entrate riscossione crediti, contributi investimenti e altre entrate riduzione attività finanziarie (L=B1+L1) Totale Entrate di parte capitale M (M=I-L) Spese Titolo 2.00	+ + + = = = +	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.248.014,85 10.353.494,03	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 796.446,82 1.289.987,76	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.448,23 641.909,95	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 798.895,05 1.931.897,71
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso prestiti da P.A. (B1) Entrate Titolo 5.02 Riscoss. di crediti a breve termine Entrate Titolo 5.03 Riscoss. di crediti a m/l termine Entrate Titolo 5.04 per riduzione attività finanziarie Totale Entrate per riscossione di crediti e altre entrate per riduzione di attività finanziarie L1 (L1=Titoli 5.02,5.03, 5.04) Totale Entrate riscossione crediti, contributi investimenti e altre entrate riduzione attività finanziarie (L=B1+L1) Totale Entrate di parte capitale M (M=I-L) Spese Titolo 2.00 Spese Titolo 3.01 per acquisizioni attività finanziarie	+ + + = = + +	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.248.014,85 10.353.494,03 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 796.446,82 1.289.987,76 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.448,23 641.909,95 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 798.895,05 1.931.897,71 0,00
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso prestiti da P.A. (B1) Entrate Titolo 5.02 Riscoss. di crediti a breve termine Entrate Titolo 5.03 Riscoss. di crediti a m/l termine Entrate Titolo 5.04 per riduzione attività finanziarie Totale Entrate per riscossione di crediti e altre entrate per riduzione di attività finanziarie L1 (L1=Titoli 5.02,5.03, 5.04) Totale Entrate riscossione crediti, contributi investimenti e altre entrate riduzione attività finanziarie (L=B1+L1) Totale Entrate di parte capitale M (M=I-L) Spese Titolo 2.00 Spese Titolo 3.01 per acquisizioni attività finanziarie Totale Spese Titolo 2,00, 3.01 (N)	+ + + = = + + + = =	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.248.014,85 10.353.494,03 0,00 10.353.494,03	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 796.446,82 1.289.987,76 0,00 1.289.987,76	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.448,23 641.909,95 0,00 641.909,95	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 798.895,05 1.931.897,71 0,00 1.931.897,71
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso prestiti da P.A. (B1) Entrate Titolo 5.02 Riscoss. di crediti a breve termine Entrate Titolo 5.03 Riscoss. di crediti a m/l termine Entrate Titolo 5.04 per riduzione attività finanziarie Totale Entrate per riscossione di crediti e altre entrate per riduzione di attività finanziarie L1 (L1=Titoli 5.02,5.03, 5.04) Totale Entrate riscossione crediti, contributi investimenti e altre entrate riduzione attività finanziarie (L=B1+L1) Totale Entrate di parte capitale M (M=I-L) Spese Titolo 2.00 Spese Titolo 3.01 per acquisizioni attività finanziarie Totale Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in c/capitale (O)	+ + + = = + + = -	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.248.014,85 10.353.494,03 0,00 10.353.494,03	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 796.446,82 1.289.987,76 0,00 1.289.987,76	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.448,23 641.909,95 0,00 641.909,95	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 798.895,05 1.931.897,71 0,00 1.931.897,71
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso prestiti da P.A. (B1) Entrate Titolo 5.02 Riscoss. di crediti a breve termine Entrate Titolo 5.03 Riscoss. di crediti a m/l termine Entrate Titolo 5.04 per riduzione attività finanziarie Totale Entrate per riscossione di crediti e altre entrate per riduzione di attività finanziarie L1 (L1=Titoli 5.02,5.03, 5.04) Totale Entrate riscossione crediti, contributi investimenti e altre entrate riduzione attività finanziarie (L=B1+L1) Totale Entrate di parte capitale M (M=I-L) Spese Titolo 2.00 Spese Titolo 3.01 per acquisizioni attività finanziarie Totale Spese Titolo 2,00, 3.01 (N) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in c/capitale (O) Totale spese di parte capitale P (P=N-O)	+ + + = = + + + =	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.248.014,85 10.353.494,03 0,00 10.353.494,03 0,00 10.353.494,03	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 796.446,82 1.289.987,76 0,00 1.289.987,76 0,00 1.289.987,76	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.448,23 641.909,95 0,00 641.909,95	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 798.895,05 1.931.897,71 0,00 1.931.897,71 0,00 1.931.897,71
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso prestiti da P.A. (B1) Entrate Titolo 5.02 Riscoss. di crediti a breve termine Entrate Titolo 5.03 Riscoss. di crediti a m/l termine Entrate Titolo 5.04 per riduzione attività finanziarie Totale Entrate per riscossione di crediti e altre entrate per riduzione di attività finanziarie L1 (L1=Titoli 5.02,5.03, 5.04) Totale Entrate riscossione crediti, contributi investimenti e altre entrate riduzione attività finanziarie (L=B1+L1) Totale Entrate di parte capitale M (M=I-L) Spese Titolo 2.00 Spese Titolo 3.01 per acquisizioni attività finanziarie Totale Spese Titolo 2,00, 3.01 (N) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in c/capitale (O) Totale spese di parte capitale P (P=N-O) DIFFERENZA DI PARTE CAPITALE Q (Q=M-P-E-G)	+ + + = = + + = =	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.248.014,85 10.353.494,03 0,00 10.353.494,03 -2.105.479,18	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 796.446,82 1.289.987,76 0,00 1.289.987,76 0,00 1.289.987,76 -493.540,94	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.448,23 641.909,95 0,00 641.909,95 -639.461,72	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 798.895,05 1.931.897,71 0,00 1.931.897,71 0,00 1.931.897,71 -1.133.002,66
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso prestiti da P.A. (B1) Entrate Titolo 5.02 Riscoss. di crediti a breve termine Entrate Titolo 5.03 Riscoss. di crediti a m/l termine Entrate Titolo 5.04 per riduzione attività finanziarie Totale Entrate per riscossione di crediti e altre entrate per riduzione di attività finanziarie L1 (L1=Titoli 5.02,5.03, 5.04) Totale Entrate riscossione crediti, contributi investimenti e altre entrate riduzione attività finanziarie (L=B1+L1) Totale Entrate di parte capitale M (M=I-L) Spese Titolo 2.00 Spese Titolo 3.01 per acquisizioni attività finanziarie Totale Spese Titolo 2,00, 3.01 (N) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in c/capitale (O) Totale spese di parte capitale P (P=N-O) DIFFERENZA DI PARTE CAPITALE Q (Q=M-P-E-G) Spese Titolo 3.02 per concess. crediti di breve termine	+ + + + = = + + + + + + + + + + + + + +	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.248.014,85 10.353.494,03 0,00 10.353.494,03 0,00 10.353.494,03 -2.105.479,18 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 796.446,82 1.289.987,76 0,00 1.289.987,76 0,00 1.289.987,76 -493.540,94 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.448,23 641.909,95 0,00 641.909,95 -639.461,72 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 798.895,05 1.931.897,71 0,00 1.931.897,71 0,00 1.931.897,71 -1.133.002,66 0,00
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso prestiti da P.A. (B1) Entrate Titolo 5.02 Riscoss. di crediti a breve termine Entrate Titolo 5.03 Riscoss. di crediti a m/l termine Entrate Titolo 5.04 per riduzione attività finanziarie Totale Entrate per riscossione di crediti e altre entrate per riduzione di attività finanziarie L1 (L1=Titoli 5.02,5.03, 5.04) Totale Entrate riscossione crediti, contributi investimenti e altre entrate riduzione attività finanziarie (L=B1+L1) Totale Entrate di parte capitale M (M=I-L) Spese Titolo 2.00 Spese Titolo 3.01 per acquisizioni attività finanziarie Totale Spese Titolo 2,00, 3.01 (N) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in c/capitale (O) Totale spese di parte capitale P (P=N-O) DIFFERENZA DI PARTE CAPITALE Q (Q=M-P-E-G) Spese Titolo 3.03 per concess. crediti di breve termine Spese Titolo 3.04 Altre spese increm. di attività finanz.	+ + + + + + +	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.248.014,85 10.353.494,03 0,00 10.353.494,03 -2.105.479,18 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 796.446,82 1.289.987,76 0,00 1.289.987,76 0,00 1.289.987,76 -493.540,94 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.448,23 641.909,95 0,00 641.909,95 -639.461,72 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 798.895,05 1.931.897,71 0,00 1.931.897,71 -1.133.002,66 0,00 0,00 0,00
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso prestiti da P.A. (B1) Entrate Titolo 5.02 Riscoss. di crediti a breve termine Entrate Titolo 5.03 Riscoss. di crediti a m/l termine Entrate Titolo 5.04 per riduzione attività finanziarie Totale Entrate per riscossione di crediti e altre entrate per riduzione di attività finanziarie L1 (L1=Titoli 5.02,5.03, 5.04) Totale Entrate riscossione crediti, contributi investimenti e altre entrate riduzione attività finanziarie (L=B1+L1) Totale Entrate di parte capitale M (M=I-L) Spese Titolo 2.00 Spese Titolo 3.01 per acquisizioni attività finanziarie Totale Spese Titolo 2,00, 3.01 (N) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in c/capitale (O) Totale spese di parte capitale P (P=N-O) DIFFERENZA DI PARTE CAPITALE Q (Q=M-P-E-G) Spese Titolo 3.02 per concess. crediti di breve termine Spese Titolo 3.03 per concess. crediti di m/l termine Spese Titolo 3.04 Altre spese increm. di attività finanz. Totale spese per concessione di crediti e altre spese per	+ + + + + + + + +	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.248.014,85 10.353.494,03 0,00 10.353.494,03 -2.105.479,18 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 796.446,82 1.289.987,76 0,00 1.289.987,76 0,00 1.289.987,76 -493.540,94 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.448,23 641.909,95 0,00 641.909,95 -639.461,72 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 798.895,05 1.931.897,71 0,00 1.931.897,71 0,00 1.931.897,71 -1.133.002,66 0,00 0,00
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso prestiti da P.A. (B1) Entrate Titolo 5.02 Riscoss. di crediti a breve termine Entrate Titolo 5.03 Riscoss. di crediti a m/l termine Entrate Titolo 5.04 per riduzione attività finanziarie Totale Entrate per riscossione di crediti e altre entrate per riduzione di attività finanziarie L1 (L1=Titoli 5.02,5.03, 5.04) Totale Entrate riscossione crediti, contributi investimenti e altre entrate riduzione attività finanziarie (L=B1+L1) Totale Entrate di parte capitale M (M=I-L) Spese Titolo 2.00 Spese Titolo 2.00 Spese Titolo 3.01 per acquisizioni attività finanziarie Totale Spese Titolo 2,00, 3.01 (N) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in c/capitale (O) Totale spese di parte capitale P (P=N-O) DIFFERENZA DI PARTE CAPITALE Q (Q=M-P-E-G) Spese Titolo 3.03 per concess. crediti di breve termine Spese Titolo 3.04 Altre spese increm. di attività finanz. Totale spese per concessione di crediti e altre spese per incremento attività finanziarie R (R=somma titoli 3.02, 3.03,3.04)	+ + + + + + +	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.248.014,85 10.353.494,03 0,00 10.353.494,03 -2.105.479,18 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 796.446,82 1.289.987,76 0,00 1.289.987,76 -493.540,94 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.448,23 641.909,95 0,00 641.909,95 -639.461,72 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 798.895,05 1.931.897,71 0,00 1.931.897,71 -1.133.002,66 0,00 0,00 0,00 0,00
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso prestiti da P.A. (B1) Entrate Titolo 5.02 Riscoss. di crediti a breve termine Entrate Titolo 5.03 Riscoss. di crediti a m/l termine Entrate Titolo 5.04 per riduzione attività finanziarie Totale Entrate per riscossione di crediti e altre entrate per riduzione di attività finanziarie L1 (L1=Titoli 5.02,5.03, 5.04) Totale Entrate riscossione crediti, contributi investimenti e altre entrate riduzione attività finanziarie (L=B1+L1) Totale Entrate di parte capitale M (M=I-L) Spese Titolo 2.00 Spese Titolo 3.01 per acquisizioni attività finanziarie Totale Spese Titolo 2,00, 3.01 (N) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in c/capitale (O) Totale spese di parte capitale P (P=N-O) DIFFERENZA DI PARTE CAPITALE Q (Q=M-P-E-G) Spese Titolo 3.02 per concess. crediti di breve termine Spese Titolo 3.04 Altre spese increm. di attività finanz. Totale spese per concessione di crediti e altre spese per incremento attività finanziarie R (R=somma titoli 3.02, 3.03,3.04) Entrate titolo 7 (S) - Anticipazioni da tesoriere	+ + + + = + + + + + =	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.248.014,85 10.353.494,03 0,00 10.353.494,03 -2.105.479,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 796.446,82 1.289.987,76 0,00 1.289.987,76 0,00 1.289.987,76 -493.540,94 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.448,23 641.909,95 0,00 641.909,95 -639.461,72 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 798.895,05 1.931.897,71 0,00 1.931.897,71 -1.133.002,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso prestiti da P.A. (B1) Entrate Titolo 5.02 Riscoss. di crediti a breve termine Entrate Titolo 5.03 Riscoss. di crediti a m/l termine Entrate Titolo 5.04 per riduzione attività finanziarie Totale Entrate per riscossione di crediti e altre entrate per riduzione di attività finanziarie L1 (L1=Titoli 5.02,5.03, 5.04) Totale Entrate riscossione crediti, contributi investimenti e altre entrate riduzione attività finanziarie (L=B1+L1) Totale Entrate di parte capitale M (M=I-L) Spese Titolo 2.00 Spese Titolo 3.01 per acquisizioni attività finanziarie Totale Spese Titolo 2,00, 3.01 (N) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in c/capitale (O) Totale spese di parte capitale P (P=N-O) DIFFERENZA DI PARTE CAPITALE Q (Q=M-P-E-G) Spese Titolo 3.03 per concess. crediti di breve termine Spese Titolo 3.04 Altre spese increm. di attività finanz. Totale spese per concessione di crediti e altre spese per incremento attività finanziarie R (R=somma titoli 3.02, 3.03,3.04) Entrate titolo 7 (S) - Anticipazioni da tesoriere Spese titolo 5 (T) - Chiusura Anticipazioni tesoriere	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.248.014,85 10.353.494,03 0,00 10.353.494,03 -2.105.479,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 796.446,82 1.289.987,76 0,00 1.289.987,76 -493.540,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.448,23 641.909,95 0,00 641.909,95 -639.461,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 798.895,05 1.931.897,71 0,00 1.931.897,71 -1.133.002,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso prestiti da P.A. (B1) Entrate Titolo 5.02 Riscoss. di crediti a breve termine Entrate Titolo 5.03 Riscoss. di crediti a m/l termine Entrate Titolo 5.04 per riduzione attività finanziarie Totale Entrate per riscossione di crediti e altre entrate per riduzione di attività finanziarie L1 (L1=Titoli 5.02,5.03, 5.04) Totale Entrate riscossione crediti, contributi investimenti e altre entrate riduzione attività finanziarie (L=B1+L1) Totale Entrate di parte capitale M (M=I-L) Spese Titolo 2.00 Spese Titolo 3.01 per acquisizioni attività finanziarie Totale Spese Titolo 2,00, 3.01 (N) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in c/capitale (O) Totale spese di parte capitale P (P=N-O) DIFFERENZA DI PARTE CAPITALE Q (Q=M-P-E-G) Spese Titolo 3.03 per concess. crediti di breve termine Spese Titolo 3.04 Altre spese increm. di attività finanz. Totale spese per concessione di crediti e altre spese per incremento attività finanziarie R (R=somma titoli 3.02, 3.03,3.04) Entrate titolo 7 (S) - Anticipazioni da tesoriere Spese titolo 5 (T) - Chiusura Anticipazioni tesoriere Entrate titolo 9 (U) - Entrate c/terzi e partite di giro	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.248.014,85 10.353.494,03 0,00 10.353.494,03 -2.105.479,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.399.036,62	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 796.446,82 1.289.987,76 0,00 1.289.987,76 -493.540,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,448,23 641,909,95 0,00 641,909,95 -639,461,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 798.895,05 1.931.897,71 0,00 1.931.897,71 -1.133.002,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.148.295,29
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso prestiti da P.A. (B1) Entrate Titolo 5.02 Riscoss. di crediti a breve termine Entrate Titolo 5.03 Riscoss. di crediti a m/l termine Entrate Titolo 5.04 per riduzione attività finanziarie Totale Entrate per riscossione di crediti e altre entrate per riduzione di attività finanziarie L1 (L1=Titoli 5.02,5.03, 5.04) Totale Entrate riscossione crediti, contributi investimenti e altre entrate riduzione attività finanziarie (L=B1+L1) Totale Entrate di parte capitale M (M=I-L) Spese Titolo 2.00 Spese Titolo 2.00 Spese Titolo 3.01 per acquisizioni attività finanziarie Totale Spese Titolo 2,04 - Altri trasferimenti in c/capitale (O) Totale spese di parte capitale P (P=N-O) DIFFERENZA DI PARTE CAPITALE Q (Q=M-P-E-G) Spese Titolo 3.02 per concess. crediti di breve termine Spese Titolo 3.03 per concess. crediti di m/l termine Spese Titolo 3.04 Altre spese increm. di attività finanz. Totale spese per concessione di crediti e altre spese per incremento attività finanziarie R (R=somma titoli 3.02, 3.03,3.04) Entrate titolo 7 (S) - Anticipazioni da tesoriere Spese titolo 5 (T) - Chiusura Anticipazioni tesoriere	+ + + + = = = + + + + + + + + + + + + +	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.248.014,85 10.353.494,03 0,00 10.353.494,03 -2.105.479,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 796.446,82 1.289.987,76 0,00 1.289.987,76 -493.540,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.448,23 641.909,95 0,00 641.909,95 -639.461,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 798.895,05 1.931.897,71 0,00 1.931.897,71 -1.133.002,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

L'ente non ha provveduto alla restituzione dell'anticipazione di tesoreria.



9

^{*} Trattasi di quota di rimborso annua ** Il totale comprende Competenza + Residui

Tempestività pagamenti e misure previste dall'art. 1, commi 858 – 872, legge 145/2018

L'ente *ha* adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all'obbligo previsto dall'art. 183, comma 8 del Tuel.

L'Ente, ai sensi dell'art. 41, comma 1, d.l. n. 66/2014, ha allegato al rendiconto un prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013.

L'ente nell'anno 2020 ha ridotto del 10 per cento lo stock di debito commerciale al 31 dicembre 2019

L'ente ha rispettato i tempi di pagamento.

Conseguentemente l'ente **non è** tenuto ad applicare nel bilancio di previsione 2021/2023 il fondo garanzia debiti commerciali come da deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 08/03/2021.

,

Il risultato di competenza, l'equilibrio di bilancio e quello complessivo

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 5.456.040,22

L'equilibrio di bilancio presenta un saldo pari ad Euro1.061.110,91, mentre l'equilibrio complessivo presenta un saldo pari ad Euro 890.296,73 come di seguito rappresentato:

GESTIONE DEL BILANCIO	
a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)	5.456.040,22
b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N (+)	1.289.854,62
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)	3.101.497,04
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	1.064.688,56

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO	
d)Equilibrio di bilancio (+)/(-)	1.064.688,56
e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+) / (-)	170.814,18
f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	893.874,38

Conciliazione tra risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione

Il risultato della gestione di competenza si concilia con quello di amministrazione, come risulta dai seguenti elementi:

RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE	
Gestione di competenza	2020
SALDO GESTIONE COMPETENZA*	2.295.687,79
Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata	2.057.463,49
Fondo pluriennale vincolato di spesa	1.742.994,06
SALDO FPV	314.469,43
Gestione dei residui	
Maggiori residui attivi riaccertati (+)	405,28
Minori residui attivi riaccertati (-)	180.302,19
Minori residui passivi riaccertati (+)	550.357,97
SALDO GESTIONE RESIDUI	370.461,06
Riepilogo	
SALDO GESTIONE COMPETENZA	2.295.687,79
SALDO FPV	314.469,43
SALDO GESTIONE RESIDUI	370.461,06
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO	2.845.883,00
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO	9.005.311,42
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020	14.831.812,70

^{*}saldo accertamenti e impegni del solo esercizio 2020

Per quanto riguarda il grado di attendibilità delle previsioni e della capacità di riscossione delle entrate finali emerge che:

	Previsione	Accertamenti c/competenza	Incassi c/competenza	%
Entrate defir (compe		(A)	(B)	Incassi/acc. c/competenza
				(B/A*100)
Titolo I	12.693.928,95	11.948.909,73	8.591.141,64	71,90
Titolo II	2.277.311,07	2.709.655,17	2.622.885,33	96,80
Titolo III	3.631.285,46	3.477.068,00	2.712.261,82	
Titolo IV	3.859.907,57	948.497,90	796.446,82	83,97
Titolo V	0,00	0,00	0,00	0

Nel 2020, l'Organo di revisione, nello svolgimento dell'attività di vigilanza sulla regolarità dei rapporti finanziari tra Ente locale e concessionario della riscossione ai sensi dell'art. 239, co. 1, lett. c), del TUEL, *non ha rilevato* irregolarità e/o suggerito misure correttive non adottate dall'Ente.

L'Organo di revisione ha verificato che il concessionario abbia riversato il riscosso nel conto di tesoreria dell'Ente locale con la periodicità stabilita dall'art. 7, co. 2, lett. gg-septies) del d.l. n. 70/2011, convertito dalla I. n. 106/2011 e s.m.i.

(4)

La gestione della parte correi derivante dagli esercizi preced	nte, distinta dalla parte denti, presenta per l'anı	in conto capitale, into no 2020 la seguente s	egrata con l'applicazio situazione:	ne a bilancio dell'avanzo
s.				(6)

VERIFICA EQUILIBRI

(solo per gli Enti locali) EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata 701.421,21 AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente 0,00 (-) B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 18.135.632.90 (+) di cui per estinzione anticipata di prestiti 0.00 C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi investimenti destinati al rimborso prestiti PA 0,00 (+) D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti 15.196.517,29 (-) 580.339,01 D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-) E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti C/capitale (-) 0,00 20.017,12 F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-)di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 F2) Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 (-) G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2) 3.040.180.69 ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, per eccezioni previste da norme di legge e principi contabili che hanno effetto sull'equilibrio ex articolo 162, comma 6, TUEL H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 239.007,02 1) Entrate C/capitale destinate a spese correnti in base a leggi o principi contabili (+) di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 .) Entrate correnti destinate a spese C/Capitale in base a leggi o principi contabili (-) 191.345,80 0,00 M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M) 3.945.744,91 Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N (-) 1.197.354,62 Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio 2.049.201,12 O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE 699.189,17 (-) 263.314,18 Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-) O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE 435.874,99 P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento 1.987.980,00 1.356.042.28 Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 948.497,90 C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi investimenti destinati a rimborso prestiti da PA (-) 0.00 239.007.02 I) Entrate C/capitale destinate a spese correnti in base a leggi o principi contabili (-) S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine 0,00 (-) 0,00 S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00 (-) L) Entrate correnti destinate a spese C/Capitale in base a leggi o principi contabili M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti 191.345,80 (+) 0.00 (-) 1.571.908,60 U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 1.162.655,05 U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-) 0,00 V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti C/capitale (+) 1.510.295,31 Z1) RISULTATO CP IN C/CAPITALE (Z1 = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E+ E1) Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio N (-) 92.500,00 1.052.295,92 Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio 365,499,39 Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-) -92.500,00 457.999,39 Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine 0.00 0.00 2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie (+) 0,00 X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie 0,00 W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y) 5.456.040,22 1.289.854.62 Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N 3.101.497.04 Risorse vincolate nel bilancio W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO 1.064.688,56 170.814,18 Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO 893.874,38 Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali: O1) Risultato di competenza di parte corrente Omizzo risunato di amministi azione per ir minanziamento di spese conenti e per ir minoriso dei prestiti ai netto dei prondo 3.945.744,91 0,00 (-) 0,00 Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni (-) Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N (1) (-) 1.197.354,62 263.314,18 Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)⁽²⁾ (-) Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (3) 2.049.201,12 Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien. 435.874,99



ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Capitolo di spesa	descrizione	Risorse accantonate al 1/1/ N ⁵	Risorse accantonate applicate al bilancio N (con segno -1)	Risorse accantonate stanziate nella spesa del bilancio dell'esercizio N	Variazione accantonam.ti effettuata in sede di Rend. (con segno +/-²)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/ N
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)
Fondo antici	cipazioni liquidità					
	Per l'elenco analitico si rinvia al corrispondente allegato al Rendiconto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Totale Fond	do anticipazioni liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo perd	dite società partecipate				101.1900.1	
	Per l'elenco analitico si rinvia al corrispondente allegato al Rendiconto	102.495,65	0,00	4.000,00	-3.000,00	103.495,65 0,00 0,00
Totale Fond	do perdite società partecipate	102,495,65	0,00	4.000,00	-3.000,00	103.495,65
Fondo conte		***************************************				
	Per l'elenco analitico si rinvia al corrispondente allegato al Rendiconto	150.000,00	0,00	0,00	200.000,00	350.000,00 0,00
Totale Fond	do contenzioso	150,000,00	0,00	0,00	200.000,00	350.000,00
Fondo credi	iți di dubbia esigibilità ⁽³⁾					
	Per l'elenco analitico si rinvia al corrispondente allegato al Rendiconto	5.647.823,67	0,00	1.282.754,62	-210.385,82	6.720.192,47 0,00 0,00 0,00
Totale Fond	do crediti di dubbia esigibilità	5.647.823,67	0,00	1.282.754,62	-210,385,82	6.720.192,47
Accontonan	mento residui perenti (solo per le regioni)				0	
Accanitonan	norma radiatal parami (adia par la regioni)					
Accanionan	l salar residu paren (eee per le legen)					0,00 0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Accar	antonamento residui perenti (solo per le regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Accar	antonamento residui perenti (solo per le regioni)	0,00	0,00	0,00 3.100,00		0,00
Totale Accar Altri accanto	antonamento residui perenti (solo per le regioni)					0,00 0,00 192.190,00

- (*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.1 del principio applicato della programmazione
- (1) Indicare, con il segno (-), l'utilizzo dei fondi accantonati attraverso l'applicazione in bilancio della corrispondente quota del risultato di amministrazione.
- (2) Indicare con il segno (+) i maggiori accantonamenti nel risultato di amministrazione effettuati in sede di predisposizione del rendiconto, e con il segno (-), le riduzioni degli accantonamenti effettuati in sede di predisposizione del rendiconto.
- (3) Con riferimento al capitoli di bilancio riguardanti il FCDE, devono essere preliminarmente valorizzate le colonne (a) e (e) nelle quali devono essere indicate rispettivamente le quote accantonate nel risultato di amministrazione degli esercizi (N-1) e (N) determinate nel rispetto dei principi contabili. Successivamente sono valorizzati gli importi di cui alla lettera (b), che comispondono alla quota del risultato di amministrazione applicata al bilancio N per le rispettive quote del FCDE.
- Se l'importo della colonna (e) è minore della somma algebrica delle colonne (a) +(b), la differenza è iscritta con il segno (-) nella colonna (d).
- Se l'importo della colonna (e) è maggiore della somma algebrica delle colonne (a)+(b), la differenza è iscritta con il segno (+) nella colonna (c) entro il limite dell'importo stanziato in bilancio per il FCDE (previsione definitiva). Se lo stanziamento di bilancio non è capiente, la differenza è iscritta nella colonna (d) con il segno (+).
- (4) I fondi di riserva e i fondi speciali non confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione.
- (5) In caso di revisione della composizione del risultato di amministrazione all'inizio dell'esercizio (vincolati, accantonati e destinati agli investimenti) i dati della colonna 1 possono non corrispondere con i dati dell'ultima colonna del prospetto a/1 del rendiconto dell'esercizio precedente.



0,00

Cap entrata	Descr.	Capitolo spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. net risultato di amministraz ne al 1/1/ N ¹	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio N	Entrate vincolate accertate nell'esercizio N	Impegni eserc. N finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministraz.ne	Fondo plur, vinc. al 31/1/2/N finanziato da entrate vincolate accentate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di ammanistraz ne	Cancellazione di residui attivi vincolasi o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazne (+) e cancellazione di risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio N di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'aserc. N-1 non reimpegnati nell'esercizio N	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/N	Risorse vincolate nel risultato di amministraz ne al 31/12/N
		-		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	g)	(h)=(b)+(c)-(d)- (e)+(g)	(i)=(a) +(c) -(d)- (e)-(f)+(g)
	vanti dalla legge Per l'elenco analitico si rinvia al corrispondente a	allegato al R	endiconto	1.575,474,06	1.028.480,00	8.369,634,87	6,760,501,92	573.661,48	-302.652,00	455,572,99	2.519.524,46 0,00 0,00 0,00	3.369.170,52 0,00 0,00 0,00
Totale vinc	oli derivanti dalla legge (V1)	•		1.575.474,06	1.028.480,00	8.369.634.87	6.760.501,92	573,661,48	-302.652,00	455.572,99	2.519.524,46	3.369.170,52
Vincoli deri	vanti da Trasferimenti											
	Per l'elenco analitico si rinvia al corrispondente a	allegato al R	endiconto	327.592,19	19.761,68	308,834,14	160.075,84	37.337,40	-2.165,46	790,00	131.972,58 0,00 0,00 0,00	441.968,55 0,00 0,00 0,00
Totale vinc	oli derivanti da trasferimenti (V2)			327.592,19	19,761,68	308.834,14	160,075,84	37.337,40	-2.165,46	790,00	131.972,58	441,968,55
Vincoli deri	vanti da finanziamenti											
	Per l'elenco analítico si rinvia al corrispondente a	allegato at R	endiconto	974.877,46	450,000,00	0,00	0,00	0,00	-61.007,00	0,00	450.000,00 0,00 0,00 0,00	1.035.884,46 0,00 0,00 0,00
	oli derivanti da finanziamenti (l/3)			974.877,46	450.000,00	0,00	0.00	0,00	-61.007.00	0,00	450,000,00	1.035.884,46
	almente attribuiti dall'ente Per l'elenco analitico si rinvia al corrispondente a	allegato al R	endicanto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	oli formalmente attribuiti dall'ente (l/4)			0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
Altri vincoli	Per Felenco analítico si rinvia al corrispondente a	allegato al R	endiconto	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,0 00,0 00,0 00,0	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale altri	vincoli (l/5)			0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale rison	se vincolate (I=V1+I/2+V3+V4+V5)			2.877.943,71	1.498.241,68	8.678.469,01	6.920.577,76	610.998,88	-365.824,46	456.362,99	2.651.497,04	4.847.023,53
											•	
				Totale quote acca	intonate douardar	nti le risorse vincol	ate da legge (m/1)			0,00	0.00
						ti la ricama vincal					0.00	0.00

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (m/2)
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (m/3) 0,00 0,00 Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (m/4) 0,00 Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (m/5)
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (m=m/1+m/2+m/3+m/4+m/5)) 0.00 0.00 0,00 0.00 Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/1=1/1-m/1)
Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/2=1/2-m/2)
Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/3=1/3-m/3) 2.519.524,46 3.369.170,52 131.972,58 441.968,55 450.000.00 1.035.884.46 Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/4=1/4-m/4) 0.00 0.00 Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/5=l/5-m5) 0,00 0,00 3,101,497,04 4,847,023,53 Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n=l-m)



^(*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.2 del principio applicato della programmazione

⁽¹⁾ In caso di revisione della composizione del risultato di amministrazione all'inizio dell'esercizio (vincolati, accantonati e destinati agli investimenti) i dati della colonna 1 possono non corrispondere con i dati dell'utilima colonna del prospetto a/2 del rendiconto dell'esercizio

⁽²⁾ Esclusa la cancellazione di residui attivi non compresi nella quota vincolata del risuttato di amministrazione dell'esercizio precedente (ad es. i residui attivi vincolati che hanno finanziato impegni).

Capitolo di entrata	Descriz.	Capitolo di spesa	Descriz.	Risorse destinate agli investim. al 1/1/ N ¹	Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio N	Impegni eserc. N finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministr.ne ²	Fondo plurien. vinc. al 31/12/N finanziato da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministraz.ne	Cancellazione di residui attivi costituiti da risorse destinate agli investimenti o eliminazione della destinazione su quote del risultato di amministraz.ne (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse destinate agli investimenti (-) (gestione dei residui)	Risorse destinate agli investim. al 31/12/ N
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a) +(b) - (c)-(d)-(e)
	Per l'elenco analitico si rinvia al corrispondente allega	to al Rendic		480.345,91	30.109,71	397.452,43	0,00	6.226,50	106.776,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
			Totale	480.345,91	30.109,71	397.452,43	0,00	6,226,50	106.776,69
				agli investimenti (g)	ato di amministrzio			0,00
				Totale risorse des oggetto di accant		o di amministrazion ale f - g)	ne al netto di quel	le che sono state	106.776,69

^(*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.3 del principio applicato della programmazione

Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso dell'esercizio 2020

Il Fondo pluriennale vincolato nasce dall'applicazione del principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs.118/2011 per rendere evidente all'organo consiliare la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

L'Organo di revisione ha verificato con la tecnica del campionamento:

- a) la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente e di parte capitale;
- b) la sussistenza dell'accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed esigibili che contribuiscono alla formazione del FPV;
- c) la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate;
- d) la corretta applicazione dell'art.183, comma 3 del TUEL in ordine al FPV riferito ai lavori pubblici;
- e) la formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla imputazione e reimputazione di impegni e di residui passivi coperti dal FPV:
- f) l'esigibilità dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi 2020-2021-2022 di riferimento;
- g) la sussistenza dell'impegno di spesa riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. 50 del 2016

La composizione del FPV finale 31/12/2020 è la seguente:

⁽¹⁾ In caso di revisione della composizione del risultato di amministrazione all'inizio dell'esercizio (vincolati, accantonati e destinati agli investimenti) i dati della colonna 1 possono non corrispondere con i dati dell'ultima colonna del prospetto a/3 del modiconto dell'esercizio precedente

con i dati dell'ultima colonna del prospetto al3 del rendiconto dell'esercizio precedente (2) comprende e eventuani cancenazioni un impegni imputati an esercizio vi, imanziati uanionio piunermate vinculati costituto da naorae desunate agri investimenti, non reimpegnate nen esercizio N, se la cancellazione è effettuata dopo l'approvazione del rendicontodell'esercizio N-1

⁽³⁾ Esclusa la cancellazione di residui attivi non compresi nella quota del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente destinata agli investimenti (ad es. i residui attivi destinati agli investimenti che hanno finanziato impegni).

FPV	01/01/2020	31/12/2020
FPV di parte corrente	701.421,21	580.339,01
FPV di parte capitale	1.356.042,28	1.162.655,05
FPV per partite finanziarie	0,00	0,00

Il FPV in spesa c/capitale è stato attivato in presenza di entrambe le seguenti condizioni: entrata esigibile e tipologia di spesa rientrante nelle ipotesi di cui al punto 5.4 del principio applicato della contabilità finanziaria così come modificato dal DM 1° marzo 2019.

Risultato di amministrazione

L'Organo di revisione ha verificato e attesta che:

a) Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2020, presenta un avanzo di Euro 14.831.812,70, come risulta dai seguenti elementi:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	T			
		Residui	Competenza	TOTALE
Fondo cassa al 1º gennaio				5.532.663,11
RISCOSSIONI PAGAMENTI	(+) (-)	2.691.092,80 2.778.694,48	16.871.030,90 15.530.801,48	f
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			6.785.290,85
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			6.785.290,85
RESIDUI ATTIVI di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze	(+)	9.886.223,43	4.361.932,09	14.248.155,52 0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	1.052.165,89	3.406.473,72	4.458.639,61
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	(-) (-)			580.339,01 1.162.655,05
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (A) ⁽²⁾	(=)			14.831.812,70

b) Il risultato di amministrazione nell'ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione:

Evoluzione del risultato d'amministrazione nell'ultimo triennio:

	2018	2019	2020
Risultato d'amministrazione (A)	9.965.707,27	11.851.194,42	14.831.812,70
composizione risultato amministr.ne:			
Parte accantonata (B)	5.215.254,55	5.905.209,32	7.365.878,12
Parte vincolata (C)	1.787.518,42	2.877.943,71	4.847.023,53
Parte destinata agli investimenti (D)	668.149,72	480.345,91	106.776,69
Parte disponibile (E= A-B-C-D)	2.294.784,58	2.587.695,48	2.512.134,36

4

L'Organo di revisione ha verificato che alla chiusura dell'esercizio le entrate esigibili che hanno finanziato spese di

investimento per le quali, sulla base del principio contabile applicato di cui all'All.4/2 al D. Lgs.118/2011 e s.m.i., non è stato costituito il F.P.V., sono confluite nella corrispondente quota del risultato di amministrazione:

- vincolato;
- destinato ad investimenti;
- libero:

a seconda della fonte di finanziamento.

In sede di rendiconto 2020 il FPV è stato attivato per le seguenti tipologie di spese correnti:

FPV spesa corrente

Voci di spesa	Importo
Salario accessorio e premiante	243.628,23
Trasferimenti correnti	0,00
Incarichi a legali	206.301,00
Altri incarichi	120.880,22
Altre spese finanz te da entr. vinc. corr.	3.147,60
"Fondone" Covid-19 DM 3/11/2020	0,00
Altro(**)	6.381,96
Totale FPV 2020 spesa corrente	580.339,01

^{**} specificare: competenze amministratori

Ad esempio, nella voce "altro" ci si riferisce al paragrafo 5.4.2 del principio contabile All. 4/2 Dlgs 118/2011 e smi, laddove è precisato che " Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

- a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuata per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa"

Nella rendicontazione 2020 si potrebbero verificare dei casi di prestazioni che per causa Covid-19 non sono state effettuate per impossibilità sopravvenuta per cui una spesa finanziata da risorse correnti libere non si è potuta realizzare per impossibilità sopravvenuta causa Covid-19.

Utilizzo nell'esercizio 2020 delle risorse del risultato d'amministrazione dell'esercizio 2019

			Risultato	d'amministrazion	e al 31.12.2019					
	Totali		P	arte accantonata	- National Castle Co	1 1	Parte vinc	olafa		
Valori e Modalità di utilizzo del risultato di amm.ne		Parte disponibile	FCDE	Fondo passività potenziali	Altri Fondi	Ex lege	Trasfer.	mutuo	enle	Parte destinata agli investiment
Copertura dei debiti fuon bilancio	0,00	0,00								
Salvaguardia equilibri di bilancio	0,00	0,00								
Finanz, spese di investimento	33.000,00	33.000,00								
Finanz, spese correnti non permanenti	838.141,32	838.141,32								
Estinzione anticipata dei prestiti	0,00	0,00								
Altra modalità di utilizzo	0,00	0,00				经有关的法律				
Utilizzo parte accantonata	0,00		0,00	0,00	0,00				ALSO DE LOCALE	
Utilizzo parte vincolata	1.498.241,68	1				1.028.480,00	19.761,68	450,000,00	0,00	
Utilizzo parte destinata agli investimenti	476,500,00									476.500,00
Valore delle parti non utilizzate	9.005.311,42	1.716,554,16	5.647.823,67	252.495.65	4.890.00	566.755,74	288.068,83	524.877,46	0,00	3.845,9
Valore monetario della parte	11.851.194,42	2.587.695,48	5.647.823,67	252.495,65	4.890,00	1.595.235,74	307.830,51	974.877,46	0.00	480.345,9

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto delle finalità indicate in ordine di priorità dall'art. 187 co.2 Tuel oltreché da quanto previsto dall'art.187 co. 3-bis Tuel e dal principio contabile punto 3.3 circa la verifica di congruità del fondo crediti dubbia esigibilità.

ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI

L'ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2020 come previsto dall'art. 228 del TUEL con atto G.C. n 32 del 16/04/2021 munito del parere dell'Organo di revisione.

Il riaccertamento dei residui attivi è stato effettuato dai singoli responsabili delle relative entrate, motivando le ragioni del loro mantenimento o dell'eventuale cancellazione parziale o totale.

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi e passivi disposti dagli articoli 179, 182, 189 e 190 del TUEL.

È stata verificata la corretta conservazione, in sede di rendiconto, tra i residui passivi, sia delle spese liquidate sia di quelle liquidabili ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011 e del punto 6 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

Nelle scritture contabili dell'Ente persistono residui passivi provenienti dal 2019 e da esercizi precedenti.

La gestione dei residui di esercizi precedenti a seguito del riaccertamento ordinario deliberato con atto G.C. n 32 del 16/04/2021 ha comportato le seguenti variazioni:

	Iniziali	Riscossi	Inseriti nel rendiconto	Variazioni
Residui attivi	12.757.213,14	2.691.092,80	9.886.223,43	-179.896,91
Residui passivi	4.381.218,34	2.778.694,48	1.052.165,89	-550.357,97

I minori residui attivi e passivi derivanti dall'operazione di riaccertamento discendono da:

	Insussistenze dei residui attivi	Insussistenze ed economie dei residui passivi
Gestione corrente non vincolata	99.214,09	128.219,30
Gestione corrente vincolata	31.426,39	48.317,84
Gestione in conto capitale vincolata	13.305,87	345.289,34
Gestione in conto capitale non vincolata	1.555,84	28.531,40
Gestione servizi c/terzi	34.800,00	0,09
Minori residui	180.302,19	550.357,97

L'Organo di revisione ha verificato che non vi sono i crediti riconosciuti formalmente come assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo accertamento del credito essendo stati definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio.

Rimane, comunque particolarmente significativo l'ammontare dei residui attivi riportati nel rendiconto.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

L'ente ha provveduto all'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2. al D. Lgs.118/2011 e s.m.i.

Determinazione del F.C.D.E. con il Metodo ordinario

Il fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel rendiconto 2020 da calcolare col metodo ordinario è determinato applicando al volume dei residui attivi riferiti alle entrate di dubbia esigibilità, la percentuale determinata come complemento a 100 della media delle riscossioni in conto residui intervenuta nel quinquennio precedente rispetto al totale dei residui attivi conservati al primo gennaio degli stessi esercizi.

In applicazione del metodo ordinario, l'accantonamento a FCDE iscritto a rendiconto ammonta a complessivi euro 6.720.192.47

Fondi spese e rischi futuri

Fondo contenziosi

Il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso per euro 350.000,00, **determinato** secondo le modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria al punto 5.2 lettera h) per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze.

Fondo perdite aziende e società partecipate

È stata accantonata la somma di euro 103.495,65 quale fondo per perdite risultanti dal bilancio d'esercizio delle società partecipate ai sensi dell'art.21, commi 1 e 2 del d.lgs. n.175/2016.

Organismo	perdita 31/12/2019	quota di partecipazione	quota di perdita	,	quota di fondo
CO.S.EC.A. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	6.758,00	9,26%	625,79	€	650,00
GROSSETOFIERE S.P.A.	234.515,00	0,13%	304,87	€	350,00
			0,00	€	1.000,00

In relazione alla congruità delle quote accantonate al fondo perdite partecipate, l'Organo di revisione ritiene che rispetto ai risultati di bilancio conseguiti da tali organismi la stessa risulta adeguata.

Fondo indennità di fine mandato

È stato costituito un fondo per indennità di fine mandato, così determinato:

Somme già accantonate nell'avanzo Rend. precedente (eventuale)	4.890,00
Somme previste nel bilancio dell'es. cui il rendiconto si riferisce	3.100,00
- utilizzi	0,00
Totale accantonamento fondo indennità fine mandato	7.990,00

Altri fondi e accantonamenti

L'Organo di Revisione ha verificato che nel risultato di amministrazione è presente un accantonamento pari a € 76.000,00 per gli aumenti contrattuali del personale dipendente.

L'Organo di Revisione ha verificato che nel risultato di amministrazione è presente un accantonamento pari a € 108.200,00 per il rinnovo del contratto dei segretari e dirigenti comunali.

L'Organo di Revisione ha verificato la congruità degli accantonamenti per le passività potenziali probabili.

SPESA IN CONTO CAPITALE

Si riepiloga la spesa in conto capitale per macroaggregati:

	Macroaggregati	Rend. 2019	Rend. 2020	Variazione
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.679.379,26	1.561.117,70	-118.261,56
203	Contributi agli iinvestimenti	0,00	0,00	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	10.839,83	10.790,90	-48,93
	TOTALE			-118.310,49

SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

L'Organo di revisione ha provveduto ad accertare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi per conto terzi e risultano essere equivalenti.

L'Organo di revisione ha verificato che la contabilizzazione delle poste inserite tra i servizi per conto di terzi e le partite di giro è conforme con quanto stabilito dal principio contabile applicato 4/2, par. 7.

ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO

L'Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del TUEL ottenendo le seguenti percentuali d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:

Tabella dimostrativa del rispetto del limite di indebitamento

ENTRATE DA RENDICONTO 2018	Importi in euro	%
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	16.058.422,43	
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	864.588,12	
Entrate extratributarie (Titolo III)	3.292.745,25	
(A) TOTALE PRIMI TRE TITOLI ENTRATE RENDICONTO 2018	20.215.755,80	
(B) LIVELLO MASSIMO DI SPESA ANNUA AI SENSI ART. 204 TUEL (10% DI A)	2.021.575,58	
ONERI FINANZIARI DA RENDICONTO 2018		
(C) Ammontare complessivo di interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL al 31/12/2020(1)	300.735,16	
(D) Contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00	
(E) Ammontare interessi su debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00	
(F) Ammontare disponibile per nuovi interessi (F=B-C+D+E)	1.720.840,42	
(G) Ammontare oneri finanziari complessivi per indebitamento e garanzie al netto dei contributi esclusi (G=C-D-E)	300.735,16	
Incidenza percentuale sul totale dei primi tre titoli delle entrate rendiconto 2016 (G/A)*100		1,49

Nella tabella seguente è dettagliato il debito complessivo:

TOTALE DEBITO CONTRATTO ⁽²⁾		
1) Debito complessivo contratto al 31/12/2019	+	8.143.109,85
2) Rimborsi mutui effettuati nel 2020	-	20.017,12
3) Debito complessivo contratto nell'esercizio 2020	+	0,00
TOTALE DEBITO	=	8.123.092,73

L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione:

Anno	2018	2019	2020
Residuo debito (+)	9.616.803,82	8.899.552,11	8.143.109,85
Nuovi prestiti (+)	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	-727.343,56	-756.442,26	-20.017,12
Estinzioni anticipate (-)			
Altre variazioni +/- (da specific.)	10.091,85		
Totale fine anno	8.899.552,11	8.143.109,85	8.123.092,73
Nr. Abitanti al 31/12	12.397	12.282	12.181
Debito medio per abitante	717,88	663,01	666,87

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2018	2019	2020
Oneri finanziari	374.042,42	344.943,72	300.248,66
Quota capitale	727.343,56	756.442,26	20.017,12
Totale fine anno	1.101.385,98	1.101.385,98	320.265,78

L'ente nel 2020 ha effettuato operazioni di rinegoziazione dei mutui.

Indicare se l'Ente ha aderito alla rinegoziazione dei mutui di cui all'art. 113 del d.l. 34/2020 c.d. Decreto Rilancio. In caso di risposta affermativa compilare la tabella sottostante:

- -riportando l'importo dei mutui estinti e rinegoziati
- indicando l'importo delle risorse derivanti dalla rinegoziazione, distinguendo la parte destinata a spesa in c/capitale.

	IMPORTI
Mutui estinti e rinegoziati	8.006.853,14
Risorse derivanti dalla rinegoziazione	747.042,81
di cui destinate a spesa corrente	747.042,81
di cui destinate a spesa in conto capitale	0,00
Contributi ricevuti ai sensi dell art. 9-ter del D.L. 24 giugno 2016, n.113 come introdotto dalla legge 7 agosto 2016 n. 160, in caso di estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari	

Concessione di garanzie

Le garanzie rilasciate a favore di altri soggetti differenti dagli organismi partecipati dall'Ente sono così dettagliate:

Nome/Denominazione/Ragione sociale	Causali	Importi complessivi delle garanzie prestate in essere al 31/12/2020	Tipologia
A.S.D. Tennis Argentario	realizzazione nuove opere	18.000,00	fideiussioni
TOTALE		18.000,00	

In rapporto alle entrate accertate nei primi tre titoli l'incidenza degli interessi passivi è del 1,66%

VERIFICA OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA

L'Ente *ha* conseguito un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 del citato art. 1 della L. 145/2018 in applicazione di quanto previsto dalla Circolare MEF RGS n° 3/2019 del 14 febbraio 2019.

Come desumibile dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione (allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), come modificato dal DM 1.08.2019 infatti gli esiti sono stati i seguenti:

- W1 (Risultato di competenza): € 5.456.040,22
- W2 (equilibrio di bilancio): € 1.064.688,56
- W3 (equilibrio complessivo): € 893.874,38

ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

Entrate

In merito all'attività di verifica e di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti, l'Organo di revisione, con riferimento all'analisi di particolari entrate in termini di efficienza nella fase di accertamento e riscossione, rileva che sono stati conseguiti i risultati attesi e che in particolare le entrate per il recupero dell'evasione sono state le seguenti:

	Accertamenti	Riscossioni
Recupero evasione IMU	109.052,00	0,00
Recupero evasione TARSU/TIA/TARES	125.497,00	0,00
Recupero evasione COSAP/TOSAP	0,00	0,00
Recupero evasione altri tributi	21.841,63	12.775,11
TOTALE	256.390,63	12.775,11

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per recupero evasione è stata la seguente:



	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2020	4.088.741,55	
Residui riscossi nel 2020	929.561,61	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	0,00	m=m= .x
Residui al 31/12/2020	3.159.179,94	77,27%
Residui della competenza	243.615,52	
Residui totali	3.402.795,46	
FCDE al 31/12/2020	1.628.767,83	47,87%

IMU

Le entrate accertate nell'anno 2020 sono aumentate di Euro 842.210,84 rispetto a quelle dell'esercizio 2019 a causa dell'abolizione del tributo TASI.

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per IMU è stata la seguente:

IMU

	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2020	309.690,80	
Residui riscossi nel 2020	309.690,80	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)		
Residui al 31/12/2020	0,00	0,00%
Residui della competenza	248.059,55	
Residui totali	248.059,55	
FCDE al 31/12/2020	0,00	0,00%

TARI

Le entrate accertate nell'anno 2020 sono diminuite di Euro 50.504,96. rispetto a quelle dell'esercizio 2019.

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per TARI è stata la seguente:

TARSU/TIA/TARI

	Importo	%
Residuì attivi al 1/1/2020	2.556.826,36	
Residui riscossi nel 2020	279.807,06	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)		
Residui al 31/12/2020	2.277.019,30	89,06%
Residui della competenza	2.291.604,79	
Residui totali	4.568.624,09	
FCDE al 31/12/2020	3.939.981,42	86,24%

Contributi per permessi di costruire

Gli accertamenti negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:

Contributi permessi a costruire e relative sanzioni	2018	2019	2020
Accertamento	1.439.939,21	964.427,60	722.893,72
Riscossione	1.348.078,66	964.427,60	722.893,72

La destinazione percentuale del contributo al finanziamento della spesa del titolo 1 è stata la seguente:

Contributi per permessi a costruire e relative sanzioni destinati a spesa corrente			
Anno	importo	% x spesa corr.	
2018	0,00	0,00%	
2019	207.500,00	26,77%	
2020	239.007,02	33,06%	

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada

(artt. 142 e 208 del d.lgs. 285/92)

Le somme accertate negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada

	2018	2019	2020
accertamento	891.891,86	1.124.655,04	1.064.918,66
riscossione	386.522,12	567.015,13	557.964,81
% riscossione	43,34	50,42	52,40

La parte vincolata del (50%) risulta destinata come segue:

DESTINAZIONE PARTE VINCOLATA			
	Accertamento	Accertamento	Accertamento
	2018	2019	2020
Sanzioni CdS	891.891,86	1.124.655,04	1.064.918,66
fondo svalutazione crediti corrispondente	126.060,00	200.000,00	200.760,80
entrata netta	765.831,86	924.655,04	864.157,86
destinazione a spesa corrente vincolata	384.666,41	488.402,54	432.078,93
% per spesa corrente	50,23%	52,82%	50,00%
destinazione a spesa per investimenti	0,00	0,00	0,00
% per Investimenti	0,00%	0,00%	0,00%

La movimentazione delle somme rimaste a residuo è stata la seguente:

CDS

	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2020	1.250.571,66	
Residui riscossi nel 2020	76.847,03	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)		
Residui al 31/12/2020	1.173.724,63	93,86%
Residui della competenza	506.953,85	
Residui totali	1.680.678,48	
FCDE al 31/12/2020	1.087.903,18	64,73%

Proventi dei beni dell'ente: fitti attivi e canoni patrimoniali

Le entrate accertate nell'anno 2020 sono aumentate di Euro 16.148,36. rispetto a quelle dell'esercizio 2019.

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per fitti attivi e canoni patrimoniali è stata la seguente:

FITTI ATTIVI

	Importo	%	
Residui attivi al 1/1/2020	23.910,52		
Residui riscossi nel 2020	3.628,80		
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	16.074,67		
Residui al 31/12/2020	4.207,05	17,59%	
Residui della competenza	49.105,57		
Residui totali	53.312,62		
FCDE al 31/12/2020	28.576,74	53,60%	

Spese correnti

La comparazione delle spese correnti, riclassificate per macro aggregati, impegnate negli ultimi due esercizi evidenzia:

	Macroaggregati	Rendiconto 2019	Rendiconto 2020	Variazione
101	redditi da lavoro dipendente	3.466.957,35	3.293.320,73	-173.636,62
102	imposte e tasse a carico ente	367.275,26	324.571,40	-42.703,86
103	acquisto beni e servizi	9.418.511,35	9.180.296,36	-238.214,99
104	trasferimenti correnti	1.736.596,39	1.735.957,94	-638,45
105	trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00
106	fondi perequativi	0,00	0,00	0,00
107	interessi passivi	344.943,72	300.248,66	-44.695,06
108	altre spese per redditi di capitale	0,00	0,00	0,00
109	rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00
110	altre spese correnti	440.360,83	362.122,20	-78.238,63
TOTALE		15.774.644,90	15.196.517,29	-578.127,61

Spese per il personale

La spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta nell'anno 2020, e le relative assunzioni hanno rispettato:

- i vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 e 5 quater del d.l. 90/2014, dell'art.1 comma 228 della Legge 208/2015 e dell'art.16 comma 1 bis del d.l. 113/2016, e dall'art. 22 del d.l. 50/2017, sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di bilancio e al comma 762 della Legge 208/2015, comma 562 della Legge 296/2006 per gli enti che nel 2015 non erano assoggettati al patto di stabilità;
- i vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del d.l. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; che obbligano a non superare la spesa dell'anno 2009 di euro 123.015,00;
- l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013 che risulta di euro 3.317.015,36;
- il limite di spesa degli enti in precedenza non soggetti ai vincoli del patto di stabilità interno;
- l'art.40 del d. lgs. 165/2001;
- l'art. 22, co.2 del d.l. n. 50/2017: tale articolo ha modificato l'art. 1, co. 228, secondo periodo, della L. nr. 208/2015, prevedendo, a partire dal 2017, per i Comuni con popolazione compresa tra i 1.000 ed i 3.000 abitanti che hanno rilevato nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24% della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, l'innalzamento della percentuale del turnover da 75% al 100%;
- l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale come previsto dal comma 2 dell'art.23 del d.lgs. 75/20172017 assumendo a riferimento l'esercizio 2016.

Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell'anno 2018, non superano il corrispondente importo impegnato per l'anno 2016 e sono automaticamente ridotti in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente, come disposto dall'art.9 del d.l. 78/2010.

I limiti di cui sopra non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle guote d'obbligo (art.3 comma 6 d.l. 90/2014)

La spesa di personale sostenuta nell'anno 2020 rientra nei limiti di cui all'art.1, comma 557 e 557 quater della Legge 296/2006.



	Media 2011/13	
	2008 per enti non soggetti al patto	Rendiconto 2020
Spese macroaggregato 101	3.981.487,93	3.293.320,73
DI CUI MOBILITA AVVIATE 2.283,32		
Spese macroaggregato 103	10.626,67	4.936,50
Irap macroaggregato 102	235.112,66	216.723,19
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo	1	
Altre spese: da specificare		
Altre spese: da specificare		
Altre spese: da specificare		
Totale spese di personale (A)	4.227.227,26	3.514.980,42
(-) Componenti escluse (B)	910.211,90	457.948,21
(-) Altre componenti escluse:		200220000
di cui rinnovi contrattuali		341.646,19
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	3.317.015,36	3.057.032,21

Nel computo della spesa di personale 2018 (altre spese incluse e altre spese escluse) il Comune è tenuto ad includere tutti gli impegni che, secondo il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata, venendo a scadenza entro il termine dell'esercizio, siano stati imputati all'esercizio medesimo, ivi incluse quelle relative all'anno 2017 e precedenti rinviate al 2018; mentre dovrà escludere quelle spese che, venendo a scadenza nel 2018, dovranno essere imputate all'esercizio successivo).

L'Organo di revisione ha certificato la costituzione del fondo per il salario accessorio.

L'Organo di revisione *ha* rilasciato il parere sull'accordo decentrato integrativo tenendo conto delle indicazioni della Relazione Illustrativa e Tecnico-Finanziaria.

L' Organo di revisione ha verificato che l'ente ha accantonato nel risultato di amministrazione le somme corrispondenti ai rinnovi contrattuali.

(A titolo meramente indicativo le spese per la contrattazione integrativa si possono considerare congrue se la loro percentuale di incidenza sulle spese di personale è vicina al 10%)

VERIFICA RISPETTO VINCOLI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLE SPESE

L'Organo di revisione ha inoltre verificato il rispetto delle disposizioni in materia di consulenza informatica previsti dall'art. 1, commi 146 e 147 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, nonché i vincoli di cui al comma 512 e seguenti della Legge 208/2015 in materia di acquisto di beni e servizi informatici.

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dell'obbligo di trasmettere alla Corte dei conti gli atti di importo superiore a 5mila euro riferiti a spese per studi e incarichi di consulenza (art. 1, comma 173, legge 266/2005).

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dell'obbligo di certificazione delle spese di rappresentanza.

RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI

Verifica rapporti di debito e credito con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate Crediti e debiti reciproci

L'Organo di revisione, ai sensi dell'art.11, comma 6 lett. J del d.lgs.118/2011, ha verificato che è stata effettuata la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati.

L'Organo di revisione ha verificato che i prospetti dimostrativi di cui all'art. 11, comma,6, lett. j), d.lgs. n.118/2001 riportanti i debiti e i crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati **non tutte recano** l'asseverazione, oltre che del presente Organo di revisione, anche dell'organo di controllo dei relativi enti e società controllati e partecipati.

(5

Adempimento ai sensi dell'art. 6 comma 4 D.L. 95/2012- Certificazione debiti / crediti società partecipate Allegato al Rendiconto 2020 prospetto redatto per conto del patrimonio 2020

			Risposta della	situazione	situazione		
DENOMINAZIONE	c.fiscale	Ns richiesta dati	società	crediti soc	debiti soc	discordanze	Ass. organo c.
Argentario Approdi e servizi s.p.	01091720530	prot 5448 /2021	ns prot 5768/2021	€0,00	€0,00	nessuna	LIQUIDATORE
Acquedotto Fiora s.p.a.	00304790538	prot 5448/2021	ns prot 12251/2021	€0,00	€ 249.404,97	nessuna	NOTA 2
R.A.M.A S.P.A	00081900532	prot 5448 /2021	ns prot 7184/2021	€0,00	€0,00	nessuna	SI
Intesa s.p.a.	00156300527	prot 5448 /2021	ns prot 5464/2021	€0,00	€0,00	nessuna	SI
Ato Toscana Sud	92058220523	prot 5448 /2021	ns prot 8624/2020	€0,00	€0,00	nessuna	SI
Autorità Idrica Toscana	06209860048	prot 5448 /2021	ns prot .3371/2020	€ 0,00	€ 0,00	nessuna	SI
E.P.G. s.p.a.	0311090532	prot 5448 /2021	ns prot 11029/2020	€ 2.373,25	€20.361,72	nota 1	SI
Coseca srl (in liquidazione)	81000370536	prot 5448 /2021	ns prot 4158/2021	€0,00	€0,00	nessuna	LIQUIDATORE
Grossetofiere s.p.a.	01074240530	prot 5448 /2021	ns prot 5483/2021	€0,00	€0,00	nessuna	NO
Centria	02166820510	prot 5448 /2021	ns prot 6083/2021	€0,00	€ 16.804,47	nessuna	SI
Net Spring srl	0126200535	prot 5448/2021	ns prot 5838/2021	€0,00	, €0,00	nessuna	SI

NOTA 1

la quota di € 2.373,25 si riferisce alla quota di canone ritenuta inesigibile cosi come indicato nell'art 13 punto 3 del contratto di servizio .Si attesta che quanto rappresentato in tale prospetto proviene da una comunicazione della società pervenuta nell' anno 2021 .Ai fini della contabilità finanziaria le somme accertate e incassate dall'ente nel corso dell anno di riferimenento del Rendiconto sono quelle comunicateci nel 2020 inerenti l' annualità 2019.

NOTA 2 La società in data 29 aprile 2021 comunica che per la asseverazione da parte dell' organo di revisione deve presentarsi richiesta a mezzo pec entro 15 giorni dal ricevimento della presente con eventuale costo a carico dell'ENTE.

Esternalizzazione dei servizi

L'Ente, nel corso dell'esercizio 2020, non ha proceduto a esternalizzare alcun servizio pubblico locale.

Tuttavia ha sostenuto dei costi nei confronti della società NETSPRING srl per la realizzazione del progetto di videosorveglianza del territorio comunale (affidato nel 2019) e per la convenzione decennale con scadenza 31/12/2027 per l'accesso ai servizi RTPA.

Costituzione di società e acquisto di partecipazioni societarie

L'Ente, nel corso dell'esercizio 2020, *non ha proceduto* alla costituzione di una nuova/nuove società o all'acquisizione di una nuova/nuove partecipazioni societarie.

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

L'Ente ha provveduto in data 30.12.2020 all'analisi dell'assetto complessivo di tutte le partecipazioni possedute, dirette e indirette, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

Società che hanno conseguito perdite di esercizio

L'Organo di revisione dà atto che le seguenti società controllate/partecipate dall'Ente hanno subito perdite nel corso dell'esercizio 2020 (nel caso in cui i dati relativi all'esercizio 2020 non fossero ancora disponibili, fare riferimento a quelli dell'esercizio 2019) e nei due precedenti, a fronte delle quali ha proceduto ad accantonare apposito fondo.

Denominazione sociale	Quota di partecipa-zione	al	Importo versato per la ricostituzione del capitale sociale	Valutazione della futura reddittività della società
CO.S.EC.A S.R.L.	9,26	-€ 477.520,00	0,00	A seguito della procedura di liquidazione la società azzerato integralmente il capitale sociale
GROSSETOFIERE S.P.A.	0,13	€ 3.055.946,00	0,00	SOSPENSIONE ATTIVITA PER EMERGENZA COVID 19

Ulteriori controlli in materia di organismi partecipati

Infine, l'Organo di revisione dà atto che i dati inviati dagli enti alla banca dati del Dipartimento del Tesoro sono congruenti con le informazioni sugli organismi partecipati allegate alla relazione sulla gestione.

CONTO ECONOMICO

Il conto economico è stato formato sulla base del sistema contabile concomitante integrato con la contabilità finanziaria (attraverso la matrice di correlazione di Arconet.

Nella predisposizione del conto economico sono stati seguiti i principi di competenza economica ed in particolare i criteri di valutazione e classificazione indicati nei punti da 4.1 a 4.36, del principio contabile applicato n.4/3.

I proventi da partecipazione indicati tra i proventi finanziari per euro 94.732,66 si riferiscono alle seguenti partecipazioni:

società	% partecipazione	Proventi
Intesa S.p.A.	1,63	32.677,32
Acquedotto del Fiora S.p.A.	1,55	62.055,34

Le quote di ammortamento sono state determinate sulla base dei coefficienti indicati al punto 4.18 del principio contabile applicato 4/3.

Le quote d'ammortamento sono rilevate nel registro dei beni ammortizzabili (o schede equivalenti);

Le quote di ammortamento rilevate negli ultimi tre esercizi sono le seguenti:

Quote di ammortamento		
2018	2019	2020
1.082.214,81	1.202.169,02	1,126492,64

STATO PATRIMONIALE

Nello stato patrimoniale sono rilevati gli elementi dell'attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione

Per quanto concerne l'obbligo di aggiornamento degli inventari si segnala:

Inventario di settore	Ultimo anno di aggiornamento
Immobilizzazioni immateriali	753.394,95
Immobilizzazioni materiali	63.462.701,00
Immobilizzazioni finanziarie	6.061.540,35
Rimanenze	0,00
Rimanenze] 0
Crediti dello Sp	7.579.245,4

ATTIVO

Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale sono state valutate in base ai criteri indicati nel punto 6.1 del principio contabile applicato 4/3 i valori iscritti trovano corrispondenza con quanto riportato nell'inventario e nelle scritture contabili.

L'ente ha terminato le procedure di valutazione dei cespiti rispetto ai nuovi criteri stabiliti dal principio 4/2.

L'Organo di revisione ha verificato che l'ente ha effettuato la conciliazione fra inventario contabile e inventario fisico.

Le immobilizzazioni finanziarie riferite alle partecipazioni sono state valutate in base ai criteri I criterio indicati al punto 6.1.3 del principio contabile applicato 4/3.

Crediti

È stata verificata la conciliazione tra residui attivi diversi da quelli di finanziamento e l'ammontare dei crediti di funzionamento, come indicato al punto 6.2b1 del principio contabile applicato 4/3, nonché tra il fondo crediti di dubbia esigibilità e il fondo svalutazione crediti.

Il fondo svalutazione crediti è stato portato in detrazione delle voci di credito a cui si riferisce ed è almeno pari a quello accantonato nel risultato di amministrazione

In contabilità economico-patrimoniale, sono conservati anche i crediti stralciati dalla contabilità finanziaria e, in corrispondenza di questi ultimi, deve essere iscritto in contabilità economico-patrimoniale un fondo pari al loro ammontare, come indicato al punto 6.2b1 del principio contabile applicato 4/3.

L'Organo di revisione ha verificato la conciliazione tra residui attivi del conto del bilancio e i crediti.

Ai fini della verifica della conciliazione si propone la seguente tabella:

(+)	Crediti dello Sp	7.579.245,47
(+)	FCDE economica	6.720.192,47
(+)	Depositi postali	67.159,34
(+)	Depositi bancari	
(-)	Saldo iva a credito da dichiarazione	11.756,00
(-)	Crediti stralciati	
(-)	Accertamenti pluriennali titolo Ve VI	
(+)	altri residui non connessi a crediti	
(-)	altri crediti non connessi a residui attivi	-106.685,76
	RESIDUI ATTIVI =	14.248.155,52

Il credito IVA imputato nell'esercizio è pari ad € 11.756,00 .

Disponibilità liquide

È stata verificata la corrispondenza del saldo patrimoniale al 31/12/2020 delle disponibilità liquide con le risultanze del conto del tesoriere, degli altri depositi bancari e postali.

PASSIVO

Patrimonio netto

La variazione del netto patrimoniale trova questa conciliazione con il risultato economico dell'esercizio.

VARIAZIONE AL PATRIMONIO NETTO

+/ -	risultato economico dell'esercizio	-6.325.262,85
+	contributo permesso di costruire destinato al titolo 2	483.886,70
	contributo permesso di costruire restituito	
+	differenza positiva di valutazione partecipazioni con il metodo del patrimonio netto	898.497,13
	altre variazioni per errori nello stato patrimoniale iniziale	560.741,15
	variazione al patrimonio netto	-4.382.137,87

Il patrimonio netto è così suddiviso:

	PATRIMONIO NETTO	Importo
I	Fondo di dotazione	22.273.870,39
[]	Riserve	0,00
а	da risultato economico di esercizi precedenti	11.046.211,57
b	da capitale	
C	da permessi di costruire	14.709.942,77
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	6.971.625,87
е	altre riserve indisponibili	0,00
1]]	risultato economico dell'esercizio	473.125,96

	Importo
fondo di dotazione	
a riserva	473.125,56
a perdite di esercizi precedenti portate a nuovo	0,00
Totale	473.125,56

Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri sono calcolati nel rispetto del punto 6.4.a del principio contabile applicato 4/3 e sono così distinti:

	Importo
fondo per controversie	350.000,00
fondo perdite società partecipate	103.495,65
fondo per manutenzione ciclica	
fondo per altre passività potenziali probabili	192.190,00
totale	645.685,65

Debiti

Per i debiti da finanziamento è stata verificata la corrispondenza tra saldo patrimoniale al 31/12/2020 con i debiti residui in sorte capitale dei prestiti in essere .

Per gli altri debiti è stata verificata la conciliazione con i residui passivi diversi da quelli di finanziamento.

Il debito annuale IVA è imputato nell'esercizio in cui è effettuata la dichiarazione.

La conciliazione tra residui passivi e debiti è data dalla seguente relazione:

(+)	Debiti	12.504.690,75
(-)	Debiti da finanziamento	8.122.211,28
(-)	Saldo iva a debito da dichiarazione	
(+)	Residuo titolo IV + interessi mutuo	74.066,14
(+)	Residuo titolo V anticipazioni	0,00
(-)	impegni pluriennali titolo III e IV*	
(+)	altri debiti non connessi a residui passivi	2.094,00
(+)	altri residui non connessi a debiti	
	RESIDUI PASSIVI =	4.458.639,61

quadratura

Ratei, risconti e contributi agli investimenti

Le somme iscritte sono state calcolate nel rispetto del punto 6.4.d. del principio contabile applicato 4/3.

Nella voce sono rilevate concessioni pluriennali per euro 1.148.102,35 riferite alla gestione dei beni demaniali e patrimoniali e contributi agli investimenti per euro 10.522,07 riferiti a contributi ottenuti da altre amministrazioni pubbliche

L'importo al 1/1/2020 dei contributi per investimenti è stato ridotto di euro 439.254,79 quale quota annuale di contributo agli investimenti proporzionale alla quota di ammortamento del bene finanziato dal contributo.

RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO

L'Organo di revisione prende atto che l'ente ha predisposto la relazione della giunta in aderenza a quanto previsto dall'art. 231 del TUEL, secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6 del d.lgs. 118/2011 e in particolare risultano:

- a) i criteri di valutazione (con particolare riferimento alle modalità di calcolo del FCDE)
- b) le principali voci del conto del bilancio
- c) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate nel risultato di amministrazione
- d) gli esiti della verifica dei crediti/debiti con gli organismi partecipati
- e) l'elenco delle garanzie principali o sussidiari prestate dall'ente

Nella relazione sono <u>i</u>llustrate le gestioni dell'ente, i criteri di valutazione utilizzati, nonché i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio.

IRREGOLARITÀ NON SANATE, RILIEVI, CONSIDERAZIONI E PROPOSTE

L'organo di revisione non rileva irregolarità non sanate che siano state oggetto di segnalazione al Consiglio Comunale.

L'organo di revisione suggerisce di continuare a procedere all'abbattimento della consistenza dei residui attivi presenti nel rendiconto.



^{*} al netto dei debiti di finanziamento

CONCLUSIONI

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, si esprime giudizio positivo per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2020.

L'ORGANO DI REVISIONE

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 21 del D.L.gs. 18 aprile 2016, n. 50 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici, di singolo importo superiore a 100.000 euro, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio.

Vista la deliberazione G.M. n. 123 del 24-11-2020, dichiarata immediatamente eseguibile, relativa all'adozione degli schemi del programma triennale 2021-2023 e l'elenco annuale 2021;

Vista la deliberazione G.M. n. 10 del 12-02-2021, dichiarata immediatamente eseguibile, relativa alla variazione del programma triennale 2021-2023 e l'elenco annuale 2021;

Dato atto che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 29-03-2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Triennale delle OO.PP. 2021-2023 e l'elenco annuale 20201;

Dato atto che a seguito di una diversa programmazione e di intervenute esigenze si rende necessario aggiornare il piano triennale 2021-2023 e dell'elenco annuale 2021 attraverso la rimodulazione dell'importo e la variazione dei finanziamenti dei sotto elencati progetti:

- Realizzazione di una rotatoria su Strada Provinciale di Porto Ercole l'importo viene modificato da €.350.000,00 a €. 600.000,00 e il finanziamento che prima era previsto con il mutuo viene finanziato con avanzo di amministrazione;
- Allargamento terrazza su via Barellai con realizzazione di porticati su scalo Colombo a Porto S. Stefano l'importo di €. 1.400.000,00 finanziato con mutuo viene variato nella seguente maniera: €.1.100.000,00 con avanzo di amministrazione ed €. 300.000,00 con mutuo;
- Messa in sicurezza strada comunale del Campone e realizzazione nuova illuminazione pubblica, tratto tra via degli Atleti e cancello Aeronautica Militare l'importo di €. 300.000,00 finanziato con risorse derivanti da trasferimento di immobili viene finanziato con avanzo di amministrazione;
- Risanamento conservativo tetto sede Comunale in Porto S.Stefano l'importo di €. 250.000,00 finanziato con risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge viene finanziato con avanzo di amministrazione:
- Rifacimento pavimentazione e sottoservizi Corso Umberto I II stralcio l'importo di €. 600.000,00 finanziato con il mutuo viene finanziato con avanzo di amministrazione;

Viste le schede relative alla programmazione triennale ed all'elenco annuale per il triennio 2021-2023 allegate come parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Visto il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 16.1.2018, n. 14;

Visto il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e smi;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi a norma dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 allegati al presente atto;

DELIBERA

- 1) di approvare, per i motivi descritti in narrativa, la variazione al programma triennale 2021-2023 e dell'elenco annuale 2021, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 29-03-2021, secondo le schede qui allegate che formano parte integrante e sostanziale della presente proposta attraverso la rimodulazione dell'importo e la variazione dei finanziamenti dei sotto elencati progetti:
- Realizzazione di una rotatoria su Strada Provinciale di Porto Ercole l'importo viene modificato da €.350.000,00 a €. 600.000,00 e il finanziamento che prima era previsto con il mutuo viene finanziato con avanzo di amministrazione;
- Allargamento terrazza su via Barellai con realizzazione di porticati su scalo Colombo a Porto S. Stefano l'importo di €. 1.400.000,00 finanziato con mutuo viene variato nella seguente maniera: €.1.100.000,00 con avanzo di amministrazione ed €. 300.000,00 con mutuo;
- Messa in sicurezza strada comunale del Campone e realizzazione nuova illuminazione pubblica, tratto tra via degli Atleti e cancello Aeronautica Militare l'importo di €. 300.000,00 finanziato con risorse derivanti da trasferimento di immobili viene finanziato con avanzo di amministrazione;
- Risanamento conservativo tetto sede Comunale in Porto S.Stefano l'importo di €. 250.000,00 finanziato con risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge viene finanziato con avanzo di amministrazione;
- Rifacimento pavimentazione e sottoservizi Corso Umberto I II stralcio l'importo di €. 600.000,00 finanziato con il mutuo viene finanziato con avanzo di amministrazione:
- 2) di prendere atto che il Responsabile della redazione del Programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2021 2023, dell'elenco annuale delle opere da realizzare nel 2021, degli eventuali aggiornamenti del programma nonché della trasmissione all'Osservatorio dei LL.PP., è l'Arch. Marco PARETI;

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere al fine del raggiungimento degli obiettivi fissati dall'amministrazione, con votazione unanime e palese

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano Tel. 0564-811911

OGGETTO:

VARIAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 ED ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE ANNO 2021

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, 17-05-2021

IL RESPONSABILE LUCA VECCHIESCHI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano Tel. 0564-811911

OGGETTO:

VARIAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 ED ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE ANNO 2021

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, 20-05-2021

IL RESPONSABILE ESCARDI ANTONELLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo risorse acquisite mediante apporti di capitali privati stanziamenti di bilancio finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 risorse derivanti da trasferimento di immobili altra tipologia	4,760,000.00 1,100,000.00 8,000,000.00 200,000.00 0.00 800,000.00	1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 1,500,000.00 0.00	Terzo anno 1,250,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 1,040,000.00 0.00
		Disponibilità finanziaria (1)	finanziaria (1)
eorgo dorinat	Primo anno	Secondo anno	
i solse derivate da entrate aventi destinazione vincolata ner legge		di ilo	rerzo anno
Section of the sectio	4,760,000.00	1,200,000.00	1,250,000.00
'Isorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	1,100,000.00	1.200.000.00	4 000 000 00
isorse acquisite mediante apporti di capitali privati		-1-00,000.00	1,000,000.00
Prom a capital pilvali	8,000,000.00	0	
tanziamenti di bilancio		0.00	0.00
	200 000 00	300	
nanziamenti acquisibili ai sonoi dolla di		200,000.00	0.00
. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990 n. 403	0 00		
	0.00	0.00	0.00
sorse derivanti da trasferimento di immobili			
fra tipologia	800,000.00	1,500,000.00	1,040,000.00
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
		0.00	0.00
tale	3,200,000.00		
totale	3,200,000.00		

Il referente del programma

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

				3 0.00	0.00 900,000.00	008
temeni e fabbilicasi di propriettà comunalii 009 053 016	009 053	009 053	009 053	009 083 016	009 083 016	009 083 016
Tabbidatile terrenii di proprieda comunale 009 053 016	009 053	009 053	009 053	009 053 066 3 1	009 083 016 3 1	009 053 076
550	U33	U33	U33	3 3	3 30000000	3 300,000,00 nm
226	009 053	009 053	009 053	009 053	009 053 056	000
terreni e fabbricati di proprietà comunale 009 053 016	009 053 016	009 053 016	009 053 016	009 063 016	009 063 016	009 063 016
rati di proprietà comunale 009 053 016	009 053	009 053	009 053	000 053 016 3 2	000 053 016 3 2	000 053 016 3 2
23	000 053	000 053	000 053 044	000 053 044	ODD GREE	ODD GREE
Prov Com	(Tabella C.1)	Prov Com (Tabella C.1) (Tabella C.2)	Prov Com (Tabella C.1) (Tabella C.2) (Tabella C.3) (Tabella C.3) (Tabella C.3) (Tabella C.3) (Tabella C.4)	Prov Com (Jabella C.1) (Tabella C.2) (Tabella C.3) (Tabella C.3)	Prov Com (Jabella C.2) (Tabella C.2) (Tabella C.3) (Tabella C.3) (Tabella C.4) (Tabella C.5) (Tabella C.5) (Tabella C.5) (Tabella C.5) (Tabella C.5)	Prov Com (Tabella C.1) (Tabella C.2) (Tabella C.2) (Tabella C.3) (Tabella C.3) (Tabella C.4) Primo anno Secondo
Com	Com (Tabella C.1)	Com (Tabella C.1) (Tabella C.2)	Com (Tabella C.1) (Tabella C.2) (Tabella C.3) (Tabella C.3) (Tabella C.3) (Tabella C.3) (Tabella C.3) (Tabella C.3)	Com (Jabella C.7) (Tabella C.2) 214/2011 (Tabella C.3) (Tabella C.3) (Tabella C.3) (Tabella C.3) (Tabella C.4)	Com (Jabella C.7) (Tabella C.2) 2/4/2011 Communi Inglassistatical (Tabella C.3) (Tabella C.3) (Tabella C.4) Primo anno	Com (Tabella C.1) (Tabella C.2) (Tabella C.3) (Tabella C.3) (Tabella C.3) (Tabella C.4) Primo anno Secondo anno
	(Tabella C.1)	(Tabella C.)) (Tabella C.) 3 3 2 2	(Tabella C.3)	Tabella C.2) Tabella C.2) Tabella C.3) Tabella C.3) Tabella C.3) Tabella C.3) Tabella C.3) Tabella C.3) Tabella C.3)	Tabella C.2) (Tabella C.3) (Tabella C.3) (Tabella C.3) (Tabella C.4) (Tabella C.4) (Tabella C.5) (Tabella C.5) (Tabella C.4) (Tabella C.5) (Tabell	Tabella C.2 Tabella C.2 Tabella C.3 Tabe
(rabella C.1)		Tabella C.2)	(Tabella C.2) (Tabella C.3) (Tabella C.3) (Tabella C.4) 2 3 3 3 3 3	(Tabella C.2) (Tabella C.3) (Tabella C.4) (Tabella C.4) (Tabella C.4) (Tabella C.4) (Tabella C.4) (Tabella C.4)	(Tabella C.2) (Tabella C.3) (Tabella C.4) (Tabella C.4) (Tabella C.4) (Tabella C.4) (Tabella C.4) (Tabella C.4)	Clabella C.2)
	ω ω ω	(Tabella C.2)	(Tabella C.2) (Tabella C.3) (Tabella C.3) (Tabella C.4) (T	(Tabella C.2) (Tabella C.2) (Tabella C.3) (Tabella C.4) (Tabella C.4) (Tabella C.4) (Tabella C.4)	(Tabella C.2) (Tabella C.2) (Tabella C.3) (Tabella C.4) (Tabella C.4) (Tabella C.4) (Tabella C.4)	(Tabella C.2) (Tabella C.3) (Tabella C.4) Primo anno Scondo 3 2 3 50,000,00 1,000,000,00 3 3 3 0,000,00 100,000,00 3 3 3 300,000,00 0,00 3 1 3 300,000,00 0,00
		(Tabelle C.2)	(Tabelle C.2) (Tabelle C.3) (Tabelle C.3) (Tabelle C.4) (Tabelle C.4) (Tabelle C.4) (Tabelle C.4)	(Tabella C.2) (Tabella C.3) (Tabella C.4) (Tabella C.4) (Tabella C.4) (Tabella C.4) (Tabella C.4) (Tabella C.4)	(Tabella C.2) (Tabella C.3) (Tabella C.4) (Tabella C.4) (Tabella C.4) (Tabella C.4) (Tabella C.4) (Tabella C.4)	Tabella C.3)

besile o.4.

Dissile o.4.

Dis

Tabelta C.3
1. no
2. sl. come vatorizzazione
3. si, come all'enazione

Tabella C2

1. Cession
3. si cession
5. si orito di codimento, a titulo di contributo, la cui utilizzazione sia drumentale
6 homicumento comnessa all'opera da sifiliate in concessione.

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

	W0124380838202100006	100000000000000000000000000000000000000	L0012436C638282000014	L00124380633820000021	LD0124380538202100013	L00124980538202000022	L00124960038302100006	LEG 124365638352300004	1.00124360535202100003	100124360538202100002	LD0124360538202100001	L00124160604202000018	L00124380538202000017	L00124280535202000016	L09124380598202000015		L0012439005432222222	L00124969538202000000	L0012436153830200003	U001243805382027000038	U00124399598202000007		1.0012435/53120200005	1801243663820200005	10012430536202000000	L001243505882203000302	Codice Unico Intervento - CUI (1)	
	N		bi .	й	03	В	s	ž.	3	3	0.	st .	ω	17	th.	я		ŏ	w	00	7		25		10		Cod let Attache (3)	2
		ŀ					+	+			-			7													Coaffee CUP (3)	
	2022 PAF	2022 PA		2022								2021	3021	2021	2021	2021		300	2021	2021	2021	2021	27		2021	2021	quale si provede di dare avvio alla procedura di affidamento	Annustrinella
	PARETI MARCO	PARETI MARCO	The state of the s	PARETI MARCO	The second second	PARCO	PARETI MARCO	PARETT BARCO	On the second	TARCE TRANSPORT		PARETINARCO	PARETRWARCO	PARETI MARCO	PARETI MARCO	PARETI MARCO	PARETI MARCO		PARETI MARCO	PARETI MARCO	PARETIMARCO	PARETI MARICO	PARETI MARCO		PARETI MARCO	PARETI MARCO	Responsabile del procedimento (4)	7
	ω	8	8	-	20	9		50	to.			50	60	ø	22	£0	Ser.		60	60	£0	Ł	ñ		52	20	Lotto funzionale (5)	
-	No 009	89	909		Si 009			8	26	1				50	50	60	8		8	8	Мо	No	9	2	0	76	Lavoro complesso (6)	
	053	953	8	83	053	003	053	053	053	053				99	009	009 003	009 0K3	-	8	009	009 053	009 053	909 063	98	-	89 0	Reg	
	016	016	016	016	016	916	910	016	810	910	6	2 2	, ce		910	910	038	6 8		036	0.6	3 016	016	016	1	053	Prov	Codite Istat
																											Localizazione - codice NUTS	
	01 - Noova realizzazione	01 - Nuova realizzazione	04 - Ristruturazione	04 - Ristruturazione	01 - Nurova resiszzazione	60 - Ammodemarraesto fecnelogico e laboratoriale	07 - Manuteroicne Strandhara	07 - Masuberaione straordinario	04 - Ristuturazione	07 - Manuzanzione stranidensis	04 - Ristraturazione	04 - Ristrutturazione	04 - Righuthurazione	***************************************	3	07 - Manufanziose Staprosinaria	FREEZENSTA	of - Nuova reelizzazione	realizzations	01 - Nazyra	04.2	01 - Nuova Referencione	04 - Ristrutturacione	07 - Manuferdione stracedinaria	Neuposits	07 - Manutage	Tipologia	
	01.01-Stradaj	01.01-Strdal	01.01-Stadal	05.12 - Sport, spettacolo antipo libero	01:01 - Stradali	04.39 - Intrastruture per l'adreczatura di area grodutive	01:01 - Stradali	01.01 - State)	01.01 - Stadali	01.01 - Stadaj	01.01-Statal	05.98 - Social e scolastiche	10.99 - Alhi sewizi per ta cotelliuta	-		01.01-Shadai	05.31 - Cuto	03.15 - Distribuzione di energia	UT. DE - SERGA	-		01.01 - Stradal	one 01.01 - Stradaš	02 11 - Protezione, valonizzazione e frutione dell'arribierte	-		Settore e sottosettore intervento	
Namai disisa Poto	Realizacione stada di collegamento ta viale	Realizzazione sopraelevazione parcheggio in via del Gardino Borselli a Porto S. Szetaro	Adequatento via dei autin	e EFFICIALIFICATIONE ED EFFICIALIFICATIONE ED ENCRETICA DELL' EXPENDIO SAUTO STEFANO S	Realizazione parcheggio multipiano presso il campo sportivo di Porto S. Sedario		Javon di messa in accesza delle sporzie e alveo del fesso del Fernis in Via degli Afleti di Fernis G. Satano in componenza della parte alta della zona artigannie	Ribchaent pavinerizzone e sottoentzi Prazzale ge Reni, hato da va Jacovacci a vie Gerbald	Rifactnemp pavimentagione e sottoservizi Corpo Umbato I-II stralcio	nessa in Schrazza sirada comunale del Campone e nestizazione supra lluminazione pubblica, trada tra vis degli Attiti e canpello Aetomudos Millare	Ritizmento pavimentazione e sotizionitzi va S. Stefano a Pomo S. Stefano		et is Rismareenb consensation Rismareenb consensation and Comunate in Point S. Stefano			Manufardiore straorginging	Redizzazione nuosi bruti nei dirifani comuna).	ne di Outa parte metantzzatione	de S. Liberata a Posto S. Statano		-	Residzazóde d una splatoria su Strada Povinciale di Porto	Wandengene straordisets via acquedoto Leoptidno	fone, Manufeszone del vente fuzione pubblico	apage e electron			
	a di	egge 2	autri 2	TO 2	reggio campo 2 corano 2	enti di ede enti a 2 rei podo	curezza eo del No degli riano n la purte janale	missione raise del acceptos	Umbato 2	a strada roone e usva los, trato cancelo ibne 2	enfazione Stefano a Sno	zione Asito 2	senativo ale ai Porto	razione di Colombo a fano		zaodinara 2	and locule maxi munable 2	Engziatione 2	a Posta S	ibria Porto		t una retabrita reciate di Porto 2	straordinaria o Leopoldino 2				Descrizione Liv dell'intervento prio	
		0.00	0	350,000,00	8,000,000,00	210,000,00	550,000.40	00.000,000	900,000,000	300,000,000	1,000	300,	250,	1,400	-	250	200	-						N	.13		Urelo di priorità (7) (Tabela 0.1)	
07.000/00071		01.000,003	0.00 300,000,00				(1)		90.00	06 08	300,000,00	300,000,000	250,000,00	1,400,000.00	enchanted.		200,000,00 20	100,0000.001	2,950,000,00	1,0	H	500,000,000	500,000,000	500,000.00	350,000,00	Primo armo Saco	_	
		450,000,00		9,00	0.00	000	88	0.00	0.00	0,8	800	0.8	0.00	0.8	uge 0		200,000,00	101,000.00	000	1,000,000.00	+	8	900	00,000,001	350,000.00	Secondo asno Ter		
000			000	0,00	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0,90	900	0.00	600	900		98	200,000,00	0.00	0.00	8	+	010	100,000,00	350,000,00	Terro anno su		
0.00 1,200)		550	100	88	0.00	0.00 25	0.00	0.00	0.00	8	0.00	0:00	000	0.00	9.00	+	900	0.00	0,00	0,00	000		0.00	9.00	000	Cost su annuattà surcessing		
1,203,000.00	-	550,000,00	00,000,00	350,000.00	8,000,000,00	210,000.00	550,000.00	200,000,000	800,000,00	920,000,00	90,000,00	300,000.00	250,000.00	1,400,000,00	250,000.00		400,000.00	400,000.00	2,900,000.00	1,500,000.00	600,000.00	1	500,000,00	300,000,00	1,050,000.00	Importo complessivo [9]	MA DEI COSTI DE	
0,00	550,000,000	200 000 00	0.00	0.00	88	000	0.00	0.00	900	0.00	200,000,00	0.00	000	0.00	0.00		038	0.00	9.00	1,500,000.00	0.00		000	0.00	0.00	Vafore degli eventuali Immobili di cu alla scheda C collegati all'interento (10)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)	
																										scaldenza temporale utilina per futilizzo dell'eventuale finanziamento dell'evente da contrazione di nutuo		
9.80	0.80		8	8	8,500,000,00	900	000	0.00	0.00	0.50	0,00	8	0.00	0.00	9,00	0 8		0.00	000	000	0.8	000		9 200	0.00	Apparto di capitale privado (11) Imperto (Tabella D.4)		
																										modica programma (12) (Tabella 0.5)	Et o counting	

Tabella D.5.

1 modificar was the comma 9 legions by 2 modificar was 5 comma 8 legions of 2 modificar or and 5 comma 9 legions of 4 modificar at all 5 comma 9 legions of 5 modificar at all 5 comma 9 legions of 5 modificar at all 5 comma 11 Tabelle D.1

Tubelle D.2

Chi Classificazione Sistema Cil

Tubelle D.2

Chi Classificazione Sistema Cil

Tubelle D.1

Tubelle D.1

Tubelle D.1

A priorite recrities

A priorite recrities

Of Marrier Minerick s. Y. of principation, plans around of Jama programm of quals indexends a toda boards a programm of quals followed by programm of quals followed by programm of quals followed by programm of quals of the programm of the Cod, Int. Amm.ne (2) 88 Annualità nella quale si pravede di date arrito alla procedura di affidamento 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 PARETI MARCO Responsable del procedimento (4) PARETI MARCO Lome functionale (5) 90 20 50 Lavoro complesso (6) 8 No No No No 009 989 8 8 8 009 900 20 053 080 83 8 88 8 8 Prov Codice Istan 910 016 016 9 016 310 016 Com Localizazione - codice NUTS 01 - Nuova realizzazione 01-Nuova resizzazione 27 - Manutenzona straordinaria 99 - Alto Tipologia 10 89 - A'tt sanizi peria Settora e sottosettore intervento Resiszazione Belvedene su Lungomere Andrea Doris a Parto Ercole Resizzazone Benazza su Cosso Umberto I (sopra polambulatorio a Rorto S. Stafano Spostamento e (qualificazione biblioteca comunale Riqualiticazione e ripasimestazione Piazza del Governatore a Porte S Statano Riqualficazione area comusale denominata Silumpadio CNMI CNMI Descrizione dell'intervento Livello di priorità [7] (Tabella 0.3) Terzo anno Costi și annualtă successiva importo complessivo (9) Valoro degli eventuali immobili di cu) alta scheda C collegati all'latervento (10) Scadenza temporale utilima per l'utilizzo dell'eventuale financiamento dell'esate da contrazione di mutuo importo Tipologia (Tabella D.4) Intervento
agglunto o variato
a seguito di
nodifica
programma (12)
[Tabella 0.5)

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

- CNI	CUP	dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità	Verifica vincoli	Livello di	IN JEWOE DED	IN I ENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	
10017/4207522000000000000000000000000000000000								Chamburg	ambientali	(Tabella E.2)	codice AUSA	denominazione	Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
200007070700052		Manuteszione patrimonio comunale e strade	PARETI MARCO	350,000.00	1,050,000,00	AMB	2	<u>v</u> :	S				
L00124360538202000003		Manutenzione del verde pubblico	PARETIMARCO	100,000.00	300,000.00	AMB	ı,	Ø.	2				
L00124360538202000005		Manutenzione straordinaria via acquedotto Leopoldino	PARETI MARCO	500,000.00	500,000.00	URB	N	0	? <u>c</u>				
L00124360536202000006		Realizzazione di una rotatoria su Strada Provinciale di Porto Ercole	PARETI MARCO	600,000.00	600,000.00	AMB	,	: 5	£	-			
L00124360538202000007		Ristrutturazione edificio ex scuole elementari a Porto Ercole	PARETI MARCO	500,000.00	1500 000 00			Si	<u>u</u>	_			
L00124360538202000008		Realizzazione pista ciclabile da S.	PARETHARDO			THE COLUMN TWO IS NOT	K	S	Ø				À
10002438083800000000		Luciale d Porto 5, Stefano	and a second	2,900,000.00	2,900,000.00	MIS	2	Ø	<u> </u>	т.			
RUIDOUTANA		Quota parte metanizzazione	PARETI MARCO	100,000.00	400,000.00	MIS	2	<u>δ</u>	Ω.				
L00124360538202000010	7L	Realizzazione nuovi loculi nei cimiten comunali	PARETI MARCO	200,000.00	400,000.00	MIS	2	20	2				
L00124380538202000011		Manuterizione straordinaria Strada Campone Maddalena	PARETI MARCO	250,000.00	250,000.00	MIS	o .						
L00124360538202000015		Allargamento terrazza su yia Barellai con realizzazione di porticati su scalo Colombo a Porto S. Stefano	PARETI MARCO	1,400,000.00	1,400,000.00	URB	ا د	9	w.	_			
L00124380538202000016	45	Risanamento conservativo tetto sede Comunale in Porto S Stafano	PARETI MARCO	750,000,00				ŭ	2	4			
L00124360538202000017		Lavori di riqualificazione Asilo	раретиморо	and of the state o	250,000,000	ADN	_	S	ē	-			
3		Ricason	FARE II MARCO	300,000.00	300,000.00	ADN	и	δī	S		-		
L00124360538202000018	9	Rifacimento pavimentazione e sottoservizi via S. Stefano a Porto S. Stefano	PARETIMARCO	300,000.00	300,000.00	URB	а	S.	<u>to</u>	-			
L00124360538202100001	כעל	contunate del Campone e realizzazione nuova illuminazione pubblica, tratto tra via degli Atleti e cancello Aeronautica Militare	PARETI MARCO	300,000.00	300,000.00	MIS	2	Ø.	Ω				
100124360538202100002		Rifacimento pavimentazione e sottoservizi Corso Umberto i - II stralcio	PARETI MARCO	600,000.00	900,000,00	MIS	2	2	1				
L00124380538202100003		Rifacimento pavimentazione e sottoservizi Pfazzale del Ricni, tratto da via Jacovacci a via Garibaldi	PARETI MARCO	300,000.00	300,000.00	Mis	2	82 S	2 9				
L00124360538202100004	D D S	worl di messa in sicurezza delle sponde e alveo del fosso del forto trate in Via degli Atleti di Porto Stefano in confispondenza della arte alla della zong artigianale.	PARETI MARCO	550,000.00	550,000.00	MIS	22	60	2 9				
L00124360538202100005	es.	Progetto per interventi di miglioramento delle infrastrutture esistenti a servizio della pesca nel porto di Porto Errole	PARETI MARCO	210,000.00	210,000.00	MIS	13	ω	5 6				
L00124360538202000022		Realizzazione parcheggio multipiano presso il campo sportivo di Porto S. Stefano	PARETI MARCO	8,000,000,00	8,000,000,00	MIS	2	a	,				
L00124360538202100013	- P ^m	RIGUALIFICAZIONE ED REGULATIVA AZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL' EDIFICIO PALESTRA DEL PISCHO IN PORTO SANTO STEEMO	PARETI MARCO	350,000,00	350,000.00	ADN	12	Ω ⊆	<u>π</u> π				

> Finalità (Tabella E.1)

Livello di priorità

Conformità Urbanistica

Verifica vincoli ambientali

Livello di progettazione (Tabella E.2)

codice AUSA

denominazione

Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)

CENTRALE DI COMMTTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO



L'Assessore al Bilancio propone:

Premesso che

- · ai sensi dell'articolo 175 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), così come novellato dal decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile, le variazioni di bilancio possono essere deliberate entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le fattispecie previste dallo stesso comma;
- · le competenze del Consiglio comunale in materia di variazioni di bilancio sono definite dal citato articolo 175, comma 2, del TUEL;

Premesso inoltre che

- con deliberazione n. 25 del 29/03/2021 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2021-2023 con i relativi allegati ed è stato approvato contestualmente anche il DUP relativo agli stessi esercizi finanziari contemplati nel bilancio di previsione;
- con deliberazione n. 27 del 02/04/2021 la Giunta comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) per l'esercizio 2021;
- con delibera di Giunta Comunale n. 38 del 29/04/2021 ad oggetto: "Approvazione del rendiconto della gestione e approvazione conto del bilancio, stato patrimoniale e conto economico l'esercizio finanziario 2020" è stato approvato il rendiconto dell'esercizio 2020 e nell'ordine del giorno della seduta di Consiglio Comunale convocato in data odierna è stato inserito l'approvazione da parte del Consiglio Comunale del Rendiconto dell'esercizio 2020;
- nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale convocato in data odierna è stato inserita la proposta di variazione al Piano Annuale e triennale delle opere pubbliche;

Dato atto che il responsabile dell'Area Economico finanziaria ha redatto la proposta di variazione al bilancio sotto dettagliata sulla scorta delle indicazioni fornite dai Dirigenti delle varie Aree;

Dato atto che

- è stato predisposto il prospetto relativo alle variazioni richieste ed all'applicazione dell'avanzo derivante dall'esercizio 2020 al bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2021;
- è stata predisposta la variazione al DUP nella parte riportante il piano annuale 2021 e triennale 2021-2023 delle opere pubbliche;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Dirigente Area Economico Finanziaria ex artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole del revisore unico dei conti;

DELIBERA

- 1) Di applicare quota dell'avanzo di amministrazione nel rispetto di quanto previsto all'art. 187 "composizione del risultato di amministrazione" del D.Lgs. 267/2000;
- 2) Di approvare la proposta di variazione al bilancio sotto rappresentata con particolare specifica dell'applicazione dell'avanzo , redatta sulla scorta delle indicazioni fornite dai Dirigenti delle varie Aree;

ENTRATA

IMPORTO

MAGGIORI ENTRATE

Utilizzo Avanzo accantonato€108.200,00Utilizzo Avanzo vincolato da finanziamenti€600.000,00

Utilizzo Avanzo spese correnti Vincolato \in 150.000,00Utilizzo Avanzo non vincolato \in 1.081.200,00Utilizzo Avanzo vincolato in c/capitale \in 1.746.000,00Contributi agli Investimenti \in 80.000,00

TOTALE

€

3.765.400,00

MINORI ENTRATE

Entrate derivanti da assunzione mutui $\in 2.050.000,00$ Permessi a costruire $\in 250.000,00$

TOTALE

€ 2.300.000,00

SPESA

IMPORTO

MAGGIORI SPESE

Spese correnti \in 369.400,00 Spese in conto capitale \in 1.096.000,00

TOTALE

€

1.465.400,00

- 3) Di dare atto che viene conseguentemente variato il bilancio di previsione 2021-2023, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 29/03/2021 come da prospetto A allegato;
- 4) Di approvare la variazione al DUP 2021/2023, approvato con la sopra citata deliberazione di Consiglio comunale, annualità 2021 nella parte riguardante le opere e ivestimenti programmati contenuto alle pagg. 71 e 72 del DUP (come da prospetto B allegato);
- 5) Di dare atto che le variazioni di bilancio di cui alla presente deliberazione garantiscono il permanere degli iniziali equilibri del bilancio 2021/2023;

Quindi successivamente,

al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dall'amministrazione con separata votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del TUEL.

Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano Tel. 0564-811911

OGGETTO:

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 CON APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (ART. 175, C. 2 TUEL) E VARIAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, 21-05-2021

IL RESPONSABILE ESCARDI ANTONELLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano Tel. 0564-811911

OGGETTO:

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 CON APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (ART. 175, C. 2 TUEL) E VARIAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, 21-05-2021

IL RESPONSABILE ESCARDI ANTONELLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

Principali investimenti programmati per il triennio 2021-23				
DenominazioneDenominazione	2021	2022	2023	
Manutenzione patrimonio comunale e strade	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	
Manutenzione del verde pubblico	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	
Manutenzione straordinaria via acquedotto Leopoldino	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
Realizzazione rotatoria su Strada Provinciale di Porto Ercole	€ 600.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
Ristrutturazione edificio ex scuole elementari a Porto Ercole	€ 500.000,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00	
Realizzazione pista ciclabile da S. Liberata a Porto S. Stefano	€ 2.900.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
Quota parte metanizzazione	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 200.000,00	
Realizzazione nuovi loculi nei cimiteri comunali	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	
Manutenzione straordinaria Strada Campone Maddalena	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
Allargamento terrazza su via Barellai con realizz. di porticati su scalo Colombo a Porto S. Stefano	€ 1.400.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
Risanamento conservativo tetto sede Comunale in Porto S.Stefano	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
Lavori di riqualificazione Asilo Ricasoli	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
Rifacimento pavimentazione e sottoservizi via S. Stefano a Porto S. Stefano	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
Messa in sicurezza strada comunale del Campone e realizzazione nuova illuminazione pubblica	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
Rifacimento pavimentazione e sottoservizi Corso Umberto	€ 600.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
Rifacimento pavimentazione e sottoservizi piazza dei Rioni	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
Messa in sicurezza delle sponde e alveo del fosso del Perale	€ 550.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
Progetto per interventi di miglioramento delle infrastrutture esistenti a servizio della pesca	€ 210.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
Realizzazione parcheggio multipiano presso il campo Sportivo di Porto S. Stefano	€ 8.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
Lavori di Riqualificazione ed Efficientamento energetico palestra Pispino	€ 350.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
Adeguamento via dei Molini	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	
Realizzazione sopraelevazione parcheggio in via del Giardino Borselli P.S. Stefano	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 450.000,00	
Realizzazione strada di collegamento tra via Caravaggio e Lungomare Marinai d'Italia	€ 0,00	€ 1.200.000,00	€ 0,00	
Ristrutturazione alloggi caserma Carabinieri	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 0,00	
Ripavimentazione piazza del Governatore P. Ercole	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 240.000,00	
Riqualificazione Siluripedio	€ 0,00	€ 400.000,00	€ 0,00	
Terrazza Corso Umberto I	€ 0,00	€ 0,00	€ 500.000,00	
Belvedere I. Mare A. Doria	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00	
Spostamento Biblioteca Comunale	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	
Ristrutturazione fabbricato ex onmi	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 350.000,00	
totale	€ 18.060.000,00	€ 4.100.000,00	€ 3.290.000,00	

Prospetto allegato A/1 alla Variazione Provvisoria gruppo 2

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2021

Maggiori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Titolo Tip.Cat.	Descrizione	Somma prevista	Maggiori entrate	Stanziamento risultante
0.000.0000	Utilizzo Avanzo Amministrazione Spese Correnti	49.271,30	258.200,00	307.471,30
0.000.0000	Utilizzo Avanzo Amministrazione Spese Conto Capitale	579.848,23	3.427.200,00	4.007.048,23
4.200.0100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	80.000,00	80.000,00
	TOTALE	629.119,53	3.765.400,00	4.394.519,53

Prospetto allegato A/2 alla Variazione Provvisoria gruppo 2

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2021

Minori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Titolo Tip.Cat.	Descrizione	Somma prevista	Minori entrate	Stanziamento risultante
4.500.0100	Permessi di costruire	895.000,00	250.000,00	645.000,00
6.300.0100	Finanziamenti a medio lungo termine	2.350.000,00	2.050.000,00	300.000,00
	TOTALE	3.245.000,00	2.300.000,00	945.000,00

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 2

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2021

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog. Titolo	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
01.02.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Segreteria generale	0,00	4.000,00	4.000,00
01.03.1	SPESE CORRENTI Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato	100.000,00	133.200,00	233.200,00
01.03.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato	0,00	10.000,00	10.000,00
01.05.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	158.059,68	600.000,00	758.059,68
01.06.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Ufficio Tecnico	0,00	50.000,00	50.000,00
01.10.1	SPESE CORRENTI Risorse Umane	0,00	150.000,00	150.000,00
04.02.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	10.000,00	10.000,00
04.07.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Diritto allo studio	0,00	5.000,00	5.000,00
08.01.1	SPESE CORRENTI Urbanistica ed assetto del territorio	147.428,00	86.200,00	233.628,00
08.01.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Urbanistica ed assetto del territorio	0,00	50.000,00	50.000,00
09.02.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	37.000,00	37.000,00
10.05.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Viabilità e infrastrutture stradali	350.000,00	250.000,00	600.000,00
16.02.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Caccia e pesca	220.000,00	80.000,00	300.000,00
	TOTALE	975.487,68	1.465.400,00	2.440.887,68

Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 2

Descrizione	2021
Maggiori entrate (Allegato A/1)	3.765.400,00
Minori spese (Allegato A/4)	0,00
Totale variazioni in aumento delle entrate	3.765.400,00
e diminuzioni delle spese	
Maggiori spese (Allegato A/3)	1.465.400,00
Minori entrate (Allegato A/2)	2.300.000,00
Totale variazioni in diminuzione delle entrate	3.765.400,00
e aumento delle spese	

Prospetto allegato A/1 alla Variazione Provvisoria gruppo 2

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2021 (cassa)

Maggiori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Titolo Tip.Cat.	Descrizione	Somma prevista	Maggiori entrate	Stanziamento risultante
4.200.0100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	80.000,00	80.000,00
	TOTALE	0,00	80.000,00	80.000,00

Prospetto allegato A/2 alla Variazione Provvisoria gruppo 2

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2021 (cassa)

Minori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Titolo Tip.Cat.	Descrizione	Somma prevista	Minori entrate	Stanziamento risultante
4.500.0100	Permessi di costruire	695.000,00	250.000,00	445.000,00
6.300.0100	Finanziamenti a medio lungo termine	2.350.000,00	2.050.000,00	300.000,00
	TOTALE	3.045.000,00	2.300.000,00	745.000,00

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 2

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2021 (cassa)

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog. Titolo	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
01.02.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Segreteria generale	0,00	4.000,00	4.000,00
01.03.1	SPESE CORRENTI Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato	133.135,60	133.200,00	266.335,60
01.03.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato	1.586,00	10.000,00	11.586,00
01.05.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	210.018,89	600.000,00	810.018,89
01.06.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Ufficio Tecnico	0,00	50.000,00	50.000,00
01.10.1	SPESE CORRENTI Risorse Umane	0,00	150.000,00	150.000,00
04.02.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	10.000,00	10.000,00
04.07.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Diritto allo studio	0,00	5.000,00	5.000,00
08.01.1	SPESE CORRENTI Urbanistica ed assetto del territorio	104.540,00	86.200,00	190.740,00
08.01.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Urbanistica ed assetto del territorio	0,00	50.000,00	50.000,00
09.02.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	37.000,00	37.000,00
10.05.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Viabilità e infrastrutture stradali	365.860,00	250.000,00	615.860,00
16.02.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Caccia e pesca	220.000,00	80.000,00	300.000,00
	TOTALE	1.035.140,49	1.465.400,00	2.500.540,49

Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 2

Descrizione	2021
Maggiori entrate (Allegato A/1)	80.000,00
Minori spese (Allegato A/4)	0,00
Totale variazioni in aumento delle entrate	
e diminuzioni delle spese	80.000,00
Maggiori spese (Allegato A/3)	1.465.400,00
Minori entrate (Allegato A/2)	2.300.000,00
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	3.765.400,00

Organo di Revisione dei Conti Comune di Monte Argentario

Verbale n. 13 del 21/05/2021

Il sottoscritto, revisore unico del comune di Monte Argentario, nominato con deliberazione di consiglio comunale n.6 del 30/04/2020.

Vista la proposta di deliberazione di consiglio comunale, pervenuta in data odierna, avente per oggetto: "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 CON APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (ART. 175, C. 2 TUEL) E VARIAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)".

Visti i prospetti predisposti, allegati alla predetta proposta di deliberazione di variazione al Bilancio di previsione 2021/2023, esercizio 2021 recanti il dettaglio delle variazioni effettuate.

Dato atto che, la proposta di variazione di bilancio, attiene, sulla base delle informazioni acquisite e in estrema sintesi, all'inserimento nell'annualità 2021, del bilancio 2021/2023, di variazioni finalizzate all'applicazione dell'avanzo, proveniente dall'esercizio precedente, per finanziare opere già inserite nel piano triennale che originariamente erano finanziate con mutui, con alienazioni e con proventi da permessi a costruire. Si dà atto che alcune opere hanno subito un incremento del valore dell'investimento. L'impiego dell'avanzo per spese correnti risulta, essenzialmente, finalizzato alla copertura di debiti fuori bilancio, arretrati contrattuali personale dipendente e incarichi per la redazione del piano strutturale ed operativo. Inoltre è acquista la previsione di un contributo in entrata e spesa per la realizzazione di percorsi naturalistici.

Visti i prospetti predisposti allegati alla predetta proposta di deliberazione di consiglio comunale di variazione al Bilancio di previsione per l'esercizio 2021/2023, anno 2021, recanti il dettaglio delle variazioni effettuate, così riassunti:

-variazione maggiori entrate, compreso l'applicazione dell'avanzo di amministrazione: € 3.765.400,00;

-variazione minori entrate: € 2.300,000,00;

-variazione spesa: € 1.465.400,00;

Dato atto che il Responsabile del Servizio Finanziario non ha segnalato al sottoscritto, ai sensi del comma 6, dell'art. 153 del Tuel, situazioni di squilibrio tali da pregiudicare gli equilibri di

bilancio connessi alla variazione di cui trattasi. A tal proposito si evidenzia che, in relazione all'andamento delle entrate e delle spese dell'esercizio in corso e per gli effetti della emergenza Covid-19, potrà essere necessario procedere ad interventi di riequilibrio di bilancio nel rispetto della normativa vigente.

Rilevato che:

A seguito della variazione effettuata si dà atto che:

- a) permane l'equilibrio economico, nonché il pareggio finanziario del bilancio di previsione 2021/2023 di cui al comma 6 dell'art.162 del Tuel;
- b) l'andamento dinamico delle entrate e delle spese, esaminato nella sua globalità assicura l'equilibrio gestionale del bilancio;
 - c) viene rispettato il divieto di:
- provvedere al finanziamento di nuove o maggiori spese correnti con entrate dei titoli IV e V;
- provvedere a storni e variazioni a favore di interventi di spesa corrente ricorrendo a interventi di spesa finanziati con entrate a destinazione vincolata.
 - d) la variazione riguarda l'esercizio 2021;
 - e) il saldo algebrico delle variazioni proposte è pari a zero;

Visti i pareri, sotto i profili tecnico e contabile, espressi ai sensi dell'art 49 e dell'art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti:

- l'articolo 175 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. 118/2011 in materia di variazioni di bilancio:
- il Bilancio di Previsione 2021/2023 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 29/03/2021, esecutiva;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 29.04.2021, esecutiva, con la quale è stato approvato la proposta il Rendiconto della Gestione dell'esercizio finanziario 2020;
- il regolamento comunale di contabilità.

Visti, infine:

- l'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267;
- l'art. 42, comma 4, del citato D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'organo di revisione, premesso quanto sopra, esprime:

PARERE FAVOREVOLE

Relativamente agli aspetti tecnico-contabili sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Terranuova Bracciolini, 21/05/2021

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Gabriele Deventi

Il Dirigente ad interim dell'Area Amministrativa propone:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ogni pubblica amministrazione ha l'esigenza primaria di formare e aggiornare costantemente e sistematicamente il proprio personale, in relazione al continuo proliferare di normative radicalmente nuove, all'impiego di nuove tecnologie e strumenti di lavoro, per rispondere efficientemente ed efficacemente ai nuovi ed importanti compiti affidati e alla richiesta di nuovi e più qualificati servizi da rendere alla società civile.

CHE per far fronte a tale esigenza, riscontrata già da tempo, fin dall'anno 1996, su iniziativa del Comune di Roccastrada, molti Enti Locali della provincia di Grosseto, sottoscrissero una convenzione per svolgere in modo coordinato il servizio di formazione e aggiornamento del personale, con l'intento anche di razionalizzare e qualificare l'impiego delle risorse sempre più importanti che ciascun Ente destinava a tale servizio.

CHE l'esperienza fatta in questi anni ha dato sostanzialmente vita ad una "Scuola di Aggiornamento - SFEL Grosseto" per la quale il Comune di Roccastrada ha operato come Comune capo-fila L'esperienza della citata scuola è stata molto proficua e ha dato ottimi risultati rispetto allo scopo che si prefiggeva; risultati che sono stati riconosciuti unanimemente dagli Enti partecipanti alla convenzione, e non solo da questi.

CHE la Convenzione approvata con Delibera C.C. n. 80/2016 relativa all'ultimo quinquennio è scaduta il 31.12.2020.

CHE con nota del 18.12.2020 (assunta al ns. prot. 35060/2020) il Comune di Roccastrada proponeva di rinnovare la convenzione della Scuola di Aggiornamento e formazione dei dipendenti degli enti locali della Provincia di Grosseto - SFEL Grosseto, richiedendo altresì suggerimenti per le eventuali modifiche ed integrazioni per addivenire ad un nuovo schema di convenzione.

CHE con nota del 17.02.2021 (assunta al ns. prot. n. 4777/2021) il Comune di Roccastrada, in qualità di Comune capo-fila ha inviato una prima bozza di convenzione per il 2021 – 2025.

CHE con nota del 16.03.2021 (assunta al ns. prot. n. 7829/2021) il Comune di Roccastrada, in qualità di Comune capo-fila ha inviato la bozza concordata di convenzione per il 2021 - 2025, rivista sulla base delle ulteriori indicazioni degli enti, al fine di procedere con l'approvazione e proseguire nella gestione associata.

CONSIDERATO che si ritiene di proseguire nell'esperienza fatta, e di stipulare una nuova convenzione tra Enti, ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 18.08.2006, n. 267, della durata di anni cinque decorrenti dall'anno 2021.

VISTO lo schema di convenzione nel testo allegato, composto di n. 19 articoli, predisposto dal Comune di Roccastrada – Capo-fila, e redatto con i suggerimenti proposti dai vari enti.

VISTO l'art. 30 D.Lgs. 18.08.2006, n. 267.

VISTI gli artt. 42 e 48 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Acquisiti i pareri ex art. 49 del D. lgs. n. 267/00 s.m.i.

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE lo schema di convenzione tra Enti Locali al fine di svolgere in modo coordinato il servizio di formazione e aggiornamento del personale, dal Comune di Roccastrada Comune capofila di cui in narrativa, nel testo con titolo "Convenzione tra Enti Locali al fine di svolgere in modo coordinato il servizio di formazione e aggiornamento del personale", composto di n. 19 articoli, allegato alla presente e parte integrante e sostanziale;il periodo di durata della convenzione è 2021-2025.
- **2) DI DARE ATTO** che la spesa prevista per l'anno 2021, di €. 1.842,30 (0,15 x numero abitanti al 31.12.2019 ab. 12.282) è finanziata su apposito capitolo 108.000 codice (01.10.1.103) del Bilancio 2021 in corso di approntamento.
- 3) DI RISERVARE agli atti del Dirigente dell'AREA AMMINISTRATIVA gli impegni di spesa relativi all'anno 2021 ed agli anni successivi di esistenza della convenzione, sulla base delle decisioni annuali del Comitato di Coordinamento della convenzione stessa;
- **4) DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 TUEL 267/00 e ss.mm.ii.

Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)
Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano
Tel. 0564-811911

OGGETT O: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA ENTI LOCALI AL FINE DI SVOLGERE IN MODO COORDINATO IL SERVIZIO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, 20-04-2021

IL RESPONSABILE ESCARDI ANTONELLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)
Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano
Tel. 0564-811911

OGGETTO:

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA ENTI LOCALI AL FINE DI SVOLGERE IN MODO COORDINATO IL SERVIZIO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, 20-04-2021

IL RESPONSABILE ESCARDI ANTONELLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

PREMESSO che per fare fronte alla primaria esigenza che ogni pubblica amministrazione ha di formare e aggiornare costantemente e sistematicamente il proprio personale, già nell'anno 1996, su iniziativa del Comune di Roccastrada, molti Enti Locali della provincia di Grosseto sottoscrissero una convenzione per svolgere in modo coordinato questo servizio, con l'intento anche di razionalizzare e qualificare l'impiego delle risorse sempre più importanti, destinate al servizio stesso.

CHE la Convenzione -nella quale il Comune di Roccastrada ha avuto il ruolo ed ha operato come comune capo-fila- è stata più volte rinnovata e che è scaduta da ultimo il 31.12.2020, e che la stessa ha sostanzialmente operato ininterrottamente fino alla data odierna ed ha assicurato nel tempo la sistematica formazione del personale degli enti locali della provincia di Grosseto;

CHE l'esperienza fatta in questi anni dalla convenzione è stata proficua e ha dato ottimi risultati rispetto allo scopo che si prefiggeva, risultati che sono stati riconosciuti unanimemente dagli Enti Locali partecipanti alla convenzione stessa e non solo da questi;

CHE nel tempo la presenza costante di detta associazione ha fatto nascere e consolidare nelle Amministrazioni e nel personale, la percezione collettiva di disporre e di partecipare ad una Scuola di aggiornamento, sicuro riferimento per le necessità formative;

CHE, pertanto, rappresentando la formazione e l'aggiornamento del personale, sempre di più un'esigenza fondamentale per la pubblica amministrazione, in relazione all'evolversi continuo delle norme che regolano l'attività degli Enti Locali, alla necessità di nuovi e qualificati servizi da rendere alla società civile e all'impiego di nuove tecnologie e strumenti di lavoro, gli stessi Enti Locali, ritenendo indispensabile continuare nella via intrapresa in precedenza, stipulano una convenzione ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, con lo scopo di svolgere in modo coordinato il suddetto servizio, razionalizzando e qualificando ulteriormente l'impiego delle sempre più scarse risorse;

CHE viene unanimemente riconosciuto che, per l'esperienza operativa maturata, è opportuno affidare di nuovo il ruolo di comune capo-fila al Comune di Roccastrada;

CHE non avendo cognizione a priori di quali e quanti Enti aderiranno alla convenzione, la presente non reca la denominazione degli Enti sottoscrittori e l'adesione è formalizzata previa deliberazione dell'organo consiliare o di quello corrispondente, di approvazione del presente schema di convenzione e con la firma da parte del legale rappresentante dell'Ente, dell'originale della convenzione, custodito presso il Comune di Roccastrada, Comune capo-fila operativo dell'accordo.

TUTTO CIO' PREMESSO gli Enti sottoscrittori convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 - Gli Enti sottoscrittori della presente convenzione intendono svolgere il servizio di formazione e aggiornamento del personale in modo coordinato, con lo scopo di razionalizzare e qualificare l'impiego delle risorse destinate al servizio stesso, e delegano al Comune di Roccastrada il ruolo di Comune capo-fila operativo.

ARTICOLO 2 - Gli Enti sottoscrittori, con la stipula della presente convenzione, creano un soggetto comune, denominato "SFEL Grosseto –Scuola di formazione enti locali Provincia di Grosseto" non dotato di personalità giuridica e di organi, diretto da un Comitato di coordinamento, il quale nomina nel suo seno una segreteria organizzativa/operativa, composta di tre membri e coordinata da un segretario nominato dal Sindaco del Comune capo-fila operativo tra i funzionari del Comune stesso. Nel caso di partecipazione all'accordo della Provincia di Grosseto e del Comune capoluogo, la segreteria organizzativa- operativa è integrata di due membri per ognuno dei due Enti.

La Scuola rilascia ai singoli dipendenti attestati di partecipazione all'attività di formazione, sotto la responsabilità del segretario. La Scuola provvede ad organizzare anche corsi formativi con esame finale di profitto.

ARTICOLO 3 - Il Comitato di coordinamento è composto dai rappresentanti degli Enti sottoscrittori, nelle persone dei Sindaci o loro delegati o dei funzionari da essi delegati. Ciascun Ente ha un rappresentante nel Comitato di coordinamento, la cui composizione varia in relazione al numero degli Enti aderenti all'accordo. La Provincia di Grosseto ed il Comune capoluogo, hanno due rappresentanti ciascuno.

ARTICOLO 4 - Il Comitato di coordinamento assume le sue deliberazioni con la maggioranza dei voti di cui dispongono gli Enti presenti ad ogni seduta. Ciascun Ente sottoscrittore dispone di un numero di voti pari al risultato dell'operazione di divisione della propria quota di partecipazione - stabilita come previsto ai successivi articoli 7 e 8 - per il numero fisso €. 450, arrotondato per difetto, con un numero minimo di voti fatto uguale a 1 per i comuni che conferiscono una quota non superiore ad € 450. Dei voti da attribuire a ciascun Ente, il Comitato prende atto nella prima seduta di ogni anno.

ARTICOLO 5 - Il Comitato di coordinamento, che si riunisce almeno due volte all'anno, nei mesi di giugno e dicembre, stabilisce le linee programmatiche e di attività della Scuola, definisce i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie, di svolgimento dei rapporti esterni e di reperimento delle docenze, e incarica la segreteria organizzativa/operativa dell'esecuzione delle proprie deliberazioni, che risultano da appositi verbali di seduta, a cura del segretario della Scuola.

ARTICOLO 6 - La segreteria organizzativa/operativa si attiva e si riunisce senza formalità, su iniziativa del segretario o dei singoli componenti ed opera in modo collegiale, comunque con decisioni prese a maggioranza dei presenti. La segreteria dispone su tutte le attività e sulla predisposizione e adozione di tutti gli atti amministrativi necessari ad assicurare la corretta e tempestiva esecuzione del programma adottato dal Comitato di coordinamento. Gli atti formali e quelli amministrativi e contabili, sotto la responsabilità del segretario, sono adottati a tutti gli effetti come atti del Comune capo-fila operativo, delegato a tale funzione dagli Enti sottoscrittori, in nome e per loro conto. Al Comune di Roccastrada fanno capo anche tutte le organizzativo-operative di mero dettaglio, disposte dalla segreteria organizzativa/operativa.

ARTICOLO 7 - Gli Enti sottoscrittori, al fine di sostenere le spese dell'attività della Scuola, versano annualmente al Comune di Roccastrada quale Comune capo-fila operativo, a titolo di quota di alimentazione del fondo comune di finanziamento, entro un mese dall'approvazione del bilancio di previsione, un importo per abitante residente, in base al numero degli abitanti al 31 dicembre del penultimo anno precedente, ovvero un importo in base al numero dei dipendenti di ruolo in servizio al 31.12.2020, stabilito dal Comitato di coordinamento su direttiva delle singole Amministrazioni. Per l'anno 2021 tale importo è fissato in €. 0,15 per abitante.

ARTICOLO 8 - In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7, per la loro eventuale adesione all'accordo, per l'anno 2021 la quota di finanziamento del Comune capoluogo di Provincia è di €. 5000, quella dell'Amministrazione Provinciale di €. 4.000, e quelle delle Comunità Unioni di Comuni in € 450.

ARTICOLO 9 - Il Comitato di Coordinamento, qualora ne ricorra il caso, potrà reperire altre fonti di finanziamento della Scuola.

ARTICOLO 10 – Gli Enti sottoscrittori riconoscono al Comune di Roccastrada, a titolo di rimborso forfettario delle spese di personale e delle altre spese varie che lo stesso Comune – quale Comune capo-fila operativo- sostiene per il funzionamento della segreteria organizzativa/operativa, e per tutte le attività di cui all'art. 6, un importo annuale pari al venti per cento del totale annuo delle quote di finanziamento. Tale importo viene prelevato dal fondo comune di finanziamento, con apposite operazioni amministrative e contabili del Comune di Roccastrada.

ARTICOLO 11 - Il Comitato di coordinamento può disporre che l'attività di formazione e aggiornamento della Scuola sia attuata, oltre che con collaborazioni con singoli docenti, anche attraverso accordi e/o convenzioni con università, istituti di ricerca e altri soggetti pubblici e privati.

ARTICOLO 12 - Per particolari esigenze di formazione e aggiornamento che interessino solo alcuni Enti, il Comitato di coordinamento -fatta salva la puntuale esecuzione del programma-può disporre che la segreteria organizzativa/operativa programmi tali attività con spese a carico degli Enti interessati.

ARTICOLO 13 – Il Comune di Grosseto e l'Amministrazione Provinciale possono mettere a disposizione della Scuola la possibilità di partecipare all'attività di formazione internamente

programmata ed altri servizi relativi all'analisi dei bisogni formativi e di supporto alla progettazione e valutazione degli interventi posti in essere.

Qualora l'Amministrazione provinciale mettesse a disposizione per le predette attività spazi, attrezzature per l'organizzazione e la corretta tenuta degli stessi sarà riconosciuto a consuntivo un rimborso spese, calcolato forfettariamente fino ad un massimo di €. 1.500, da detrarre dalla quota di partecipazione di cui all'art. 8, relativa all'anno di riferimento.

ARTICOLO 14 - Il Comitato di coordinamento può disporre che la segreteria organizzativa/operativa operi in modo che i servizi della Scuola siano forniti anche ad altri Enti locali e pubblici non aderenti alla convenzione. In tal caso tali Enti partecipano alle spese reali del singolo servizio di formazione e aggiornamento di cui hanno usufruito.

ARTICOLO 15 - Sono ammessi alla sottoscrizione della presente convenzione anche altri Enti locali delle provincie limitrofe alla Provincia di Grosseto.

ARTICOLO 16 - Il Comune capo-fila operativo, al termine di ogni esercizio, redige il consuntivo finanziario relativo all'attività svolta nell'anno di riferimento e lo invia agli Enti aderenti, per la successiva approvazione da parte del Comitato di coordinamento.

ARTICOLO 17 - La presente convenzione decorre dalla data della sua stipula da parte dei rappresentanti legali degli Enti aderenti e scade il **31.12.2025.**

ARTICOLO 18 - Eventuali somme residue delle quote di finanziamento annuali, accertate dal Comune capo-fila operativo, riferibili alla scadenza della convenzione 2015/2020 o della presente, sono utilizzate secondo le direttive del Comitato di coordinamento.

ARTICOLO 19 - Ciascun Ente sottoscrittore può recedere annualmente dalla convenzione, con comunicazione formale da inviarsi entro il mese di ottobre di ciascun anno.

Letto, confermato e sottoscritto.

La presente convenzione è firmata digitalmente.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA PROPONE IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il Comune di Monte Argentario, è dotato di Piano Strutturale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 25.07.2002, e di Regolamento Urbanistico approvato con D.C.C. n. 12 del 23.03.2012 successivamente modificato e integrato;
- il Regolamento Urbanistico disciplina l'attività urbanistica ed edilizia dell'intero territorio comunale;
- tale disciplina è articolata in riferimento ai Sistemi, Subsistemi ed U.T.O.E. individuati dal Piano Strutturale all'interno dei quali il Regolamento Urbanistico ha individuato ambiti distinti sotto il profilo ambientale, urbanistico e funzionale (assimilabili alle zone omogenee di cui al D. M. 1444/68) per i quali sono state definite norme e prescrizioni specifiche per le trasformazioni nonché le relative modalità di attuazione;

DATO ATTO che:

- l'obiettivo dell'Amministrazione è quello relativo al superamento della difficoltà oggettiva che allo stato attuale si incontra nel reperire, sul territorio costruito, le aree da destinarsi ad opere di urbanizzazione, con la consapevolezza del fatto che le dotazioni territoriali esistenti, nello specifico quelli destinati a parcheggio e verde pubblico, nel territorio urbano di Porto Santo Stefano e Porto Ercole sono inferiori ai minimi disposti dal DM 1444/1968;
- tale situazione si presenta frequentemente nei tessuti urbani esistenti ubicati nelle aree di saturazione che, a causa dell'alta densità edificatoria e della conformazione morfologica del terreno, non è sempre possibile individuare aree libere da destinare a standard;

PRESO ATTO che per ogni ambito, gli interventi che comportano il reperimento di spazi destinati a parcheggio extra L. 122/89 c.d. "Tognoli" concorrono alla dotazione degli standard pubblici così come previsti dal D.M. 1444/68;

RICHIAMATE le norme tecniche di attuazione del Piano Strutturale che prevede, fra gli Obbiettivi Locali il "potenziamento della offerta di parcheggi pubblici o privati nel centro abitato" rispettivamente per l'UTOE 1 — Porto Santo Stefano e UTOE 3 - Porto Ercole, stabilendo che qualora sia dimostrata l'impossibilità di raggiungere quantità minime di standard l'Amministrazione Comunale potrà autorizzare gli interventi così come individuati e disciplinati nel vigente Regolamento Urbanistico;

RILEVATO che:

- per alcuni interventi si riscontra l'inopportunità e la non convenienza per l'Amministrazione Comunale di acquisire le relative aree per dotazioni territoriali a causa della loro esigua dimensione non rispondente a specifici requisiti di funzionalità e di economicità nella futura manutenzione;
- in diversi casi, soprattutto riferibili alle destinazioni residenziali e ad attività produttive, si è evidenziata l'inopportunità e la non convenienza per l'Amministrazione Comunale di acquisire tali aree per la loro esigua dimensione che non risponde a specifici requisiti di funzionalità e di economicità nella futura manutenzione e che nella maggioranza dei casi, comporta per l'Amministrazione dei costi che si riversano sulla collettività non commisurati al reale godimento del bene da parte dei cittadini;

RITENUTO pertanto di dover procedere ad una più dettagliata regolamentazione della procedura di

acquisizione delle aree da destinare ad uso pubblico per stabilire i requisiti e le caratteristiche alle quali devono rispondere le aree effettivamente da acquisire e i casi in cui invece si rende opportuno monetizzarle per perseguire obbiettivi che mirano al contenimento dei costi di manutenzione e ad una giusta collocazione per un effettivo uso delle stesse;

PRECISATO che la monetizzazione degli standard è una facoltà che l'Amministrazione si riserva esclusivamente nei casi sopra indicati, che non deve comunque determinare una riduzione delle superfici a standard ma solo una loro realizzazione che offra soluzioni più idonee per la valorizzazione del sistema urbano:

ATTESO che la monetizzazione dell'area da destinarsi ad uso pubblico, derivante dalla mancata cessione della stessa, deve essere pari al costo dell'area stessa sommato al costo di realizzazione delle opere destinate a parcheggi e a verde (costo di costruzione);

Che i proventi derivanti dalla monetizzazione saranno impiegati per l'acquisto dei terreni da destinare a parcheggi e verde a scala urbana e/o territoriale, ritenute di importanza strategica per l'Amministrazione inserendoli di volta in volta nel programma delle opere pubbliche;

Che a tal fine dovrà essere istituito un apposito capitolo di entrata per accantonare le somme introitate e uno di uscita per finanziare le opere pubbliche relative a parcheggi e verde;

RITENUTO quindi necessario individuare una serie di parametri che pur non rendendo automatica ma solo alternativa la possibilità di monetizzazione degli standard, fissi alcune regole alle quali i proponenti e l'Amministrazione dovranno attenersi per garantire una corretta e coerente procedura;

RITENUTO altresì che rimane comunque facoltà dell'Amministrazione proporre od accettare la monetizzazione degli standard urbanistici in qualunque caso la particolare conformazione dell'area da acquisire non garantisca un disegno organico, una completa funzionalità e una economica manutenzione;

RILEVATO che nel caso in cui l'accessibilità sia esclusivamente privata o l'intervento sia in posizione marginale, ovvero quando i parcheggi previsti siano di dimensione troppo esigua o tale da generare problemi di gestione, il Dirigente dell'Area tecnica può consentire che tali spazi restino alla proprietà privata ricorrendo alla monetizzazione dei relativi oneri;

CONSIDERATO che è interesse dell'Amministrazione, consolidare e promuovere l'applicazione dell'istituto della monetizzazione come opportunità per disporre, in modo flessibile, di risorse da destinare ad interventi di riqualificazione e miglioramento delle aree esistenti destinate ad urbanizzazione e servizi;

RITENUTO pertanto che la monetizzazione, debba ritenersi applicabile come alternativa alla individuazione e realizzazione di spazi pubblici, ove prescritto dalle norme di zona, sia per i casi di mancato aggravio del carico insediativo, se e in quanto l'intervento sia soggetto a contributo di costruzione, sia per i casi in cui l'intervento determini uno squilibrio nel rapporto abitanti/servizi (in quest'ultima ipotesi come monetizzazione aggiuntiva);

Ritenuto, pertanto, opportuno, fornire direttive e linee guida in merito, come segue:

- a) Condizioni per l'accoglimento delle richieste di monetizzazione: La valutazione dell'opportunità della monetizzazione avverrà con atto Dirigenziale, previa motivazione dell'assenza di interesse pubblico all'acquisizione di spazi a standard, mediante dimostrazione della sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - accessibilità esclusivamente privata;
 - intervento in posizione marginale;
 - i parcheggi previsti siano di dimensione esigua/poco significativa;
 - sia dimostrata l'oggettiva impossibilità di reperimento degli standard per mancata

disponibilità delle aree idonee ovvero per ragioni di rispetto ambientale e di salvaguardia delle caratteristiche, delle funzioni e della conformazione dell'area stessa;

- i parcheggi previsti abbiano caratteristiche tali da generare problemi di gestione (ad esempio, spazi gravati da servitù o vincoli di utilizzo o in situazioni di commistione con altre proprietà private o relativi locali destinati ad attività produttive);
- i parcheggi risultino di uso prevalentemente funzionale all'insediamento privato da realizzarsi, quindi di scarsa utilità collettiva.
- b) *Procedimento per la richiesta di monetizzazione*: le presenti linee di indirizzo riguardano esclusivamente le procedure per la monetizzazione delle aree da destinare a standard pubblici che possono essere attivate esclusivamente nei centri abitati di Porto Santo Stefano e Porto Ercole negli ambiti di saturazione assimilati alle zone A, B e alle zone D già consolidate di cui al D.M. 1444/68 e così come individuate nel Regolamento Urbanistico e nel previgente PRG. Sono esclusi pertanto tutti gli interventi che riguardano ambiti di nuova espansione in fase di attuazione o in programmazione. La proposta di monetizzazione deve essere presentata contestualmente alla richiesta di Permesso di costruire o SCIA dagli aventi titolo. Per le istanze edilizie già in itinere potrà essere applicata la monetizzazione su richiesta dell'interessato. E' comunque facoltà dell'Amministrazione valutare la proposta di monetizzazione anche parziale degli standard urbanistici in qualunque caso la particolare conformazione dell'area da acquisire non garantisca un disegno organico, una completa funzionalità e una economica manutenzione. In caso di procedimenti in sanatoria ex art. 209 della Lr. 65/2014, le somme dovute a titolo di monetizzazione saranno conteggiate in misura doppia;
- c) Individuazione dei costi delle aree a standard: l'entità del corrispettivo economico da versare all'Amministrazione per la mancata cessione dei parcheggi a standard deve essere pari alla somma che il Comune deve affrontare per l'acquisto delle aree di pari superficie, più il costo di costruzione relativo alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria. La quota relativa alla realizzazione delle opere si intende assolta con il pagamento del contributo di costruzione così come determinato nella Relazione tecnica allegata, mentre per il costo dell'area si farà riferimento ai valori medi di mercato delle zone O.M.I.;

CONSIDERATO che l'ufficio tecnico ha predisposto una specifica Relazione di calcolo allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale del presente atto, definendo il corrispettivo della monetizzazione sulla base del valore venale dei terreni e del valore venale delle opere, nella quale sono proposti i seguenti corrispettivi di monetizzazione delle dotazioni territoriale:

FUNZIONE RESIDENZIALE/TURISTICO RICETTIVA

Parcheggio pubblico = €/mq. 224,75 Verde pubblico = €/mq. 48,72

FUNZIONE PRODUTTIVA

Parcheggio pubblico = €/mq. 213,65 Verde pubblico = €/mq. 37,65

FUNZIONE COMMERCIALE

Parcheggio pubblico = €/mq. 232,19 Verde pubblico = €/mq. 56,15

FUNZIONE DIREZIONALE

Parcheggio pubblico = €/mq. 239,00 Verde pubblico = €/mq. 63,00

RITENUTO opportuno che la rateizzazione dell'importo di monetizzazione e le sanzioni relative ai ritardi del pagamento, seguano le stesse modalità applicate per gli oneri di urbanizzazione;

DATO ATTO che ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati

acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dai Responsabili del servizio interessato;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;

VISTO l'art. 4 del D.M. 1444/1968;

VISTA la L.R. 65/2014 e smi;

Tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

- 1) Di approvare le premesse sopra esposte quali parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) <u>Di approvare le seguenti linee guida</u> per la monetizzazione delle aree da destinare a standard urbanistici pubblici:
 - a) <u>Condizioni per l'accoglimento delle richieste di monetizzazione</u>: La valutazione dell'opportunità della monetizzazione avverrà con atto Dirigenziale, previa motivazione dell'assenza di interesse pubblico all'acquisizione di spazi a standard, mediante dimostrazione della sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - accessibilità esclusivamente privata;
 - intervento in posizione marginale;
 - i parcheggi e/o il verde pubblico previsti siano di dimensione esigua/poco significativa;
 - sia dimostrata l'oggettiva impossibilità di reperimento degli standard per mancata disponibilità delle aree idonee ovvero per ragioni di rispetto ambientale e di salvaguardia delle caratteristiche, delle funzioni e della conformazione dell'area stessa;
 - i parcheggi e/o il verde pubblico previsti abbiano caratteristiche tali da generare problemi di gestione (ad esempio, spazi gravati da servitù o vincoli di utilizzo o in situazioni di commistione con altre proprietà private o relativi locali destinati ad attività produttive);
 - i parcheggi e/o il verde pubblico risultino di uso esclusivamente funzionale all'insediamento privato da realizzarsi, quindi di scarsa utilità collettiva.
 - b) <u>Procedimento per la richiesta di monetizzazione:</u> le presenti linee di indirizzo riguardano esclusivamente le procedure per la monetizzazione delle aree da destinare a standard pubblici che possono essere attivate esclusivamente negli ambiti di saturazione assimilati alle zone A, B e alle zone D già consolidate di cui al D.M. 1444/68 e come individuate dal PRG. Sono esclusi pertanto tutti gli interventi che riguardano ambiti di nuova espansione in fase di attuazione o in programmazione. La proposta di monetizzazione deve essere presentata contestualmente alla richiesta di Permesso di costruire o SCIA dagli aventi titolo. Per le istanze edilizie già in itinere potrà essere applicata la monetizzazione su richiesta dell'interessato. E'comunque facoltà dell'Amministrazione valutare la proposta di monetizzazione anche parziale degli standard urbanistici in qualunque caso la particolare conformazione dell'area da acquisire non garantisca un disegno organico, una completa funzionalità e una economica manutenzione. In caso di procedimenti in sanatoria ex art. 209 della Lr. 65/2014 e smi, le somme dovute a titolo di monetizzazione saranno conteggiate in misura doppia;
 - c) <u>Individuazione dei costi delle aree a standard:</u> l'entità del corrispettivo economico da versare all'Amministrazione per la mancata cessione dei parcheggi a standard deve essere pari alla somma che il Comune deve affrontare per l'acquisto delle aree di pari superficie, più il costo di costruzione relativo alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria. La quota

relativa alla realizzazione delle opere si intende assolta con il pagamento del contributo di costruzione così come determinato nella Relazione tecnica allegata, mentre per il costo dell'area si farà riferimento ai valori medi di mercato delle zone O.M.I.;

d) Di stabilire i seguenti importi in essa contenuti, per la monetizzazione delle dotazioni territoriali:

FUNZIONE RESIDENZIALE/TURISTICO RICETTIVA

Parcheggio pubblico = €/mq. 224,75 Verde pubblico = €/mq. 48,72

FUNZIONE PRODUTTIVA

Parcheggio pubblico = €/mq. 213,65 Verde pubblico = €/mq. 37,65

FUNZIONE COMMERCIALE

Parcheggio pubblico = €/mq. 232,19 Verde pubblico = €/mq. 56,15

FUNZIONE DIREZIONALE

Parcheggio pubblico = €/mq. 239,00 Verde pubblico = €/mq. 63,00

- 3) Di dare atto che le tariffe di cui al punto 3) saranno applicate a far data dalla esecutività della presente deliberazione;
- 4) Di incaricare:
 - il Dirigente dell'Area Tecnica Settore III, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge, statutarie e regolamentari di adottare tutti gli atti gestionali necessari per dare attuazione al presente atto;
 - il Dirigente dell'Area Economico Finanziaria Settore I, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge, di istituire appositi capitoli in entrata ed in uscita per accantonare le somme da introitare ed impegnare le somme per l'esecuzione delle opere.

Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano Tel. 0564-811911

OGGETTO:

MONETIZZAZIONE DI AREE DA DESTINARE A STANDARD URBANISTICI RELATIVE A POSTI AUTO LEGATI A UNITA' IMMOBILIARI ESISTENTI E ALLE AREE VERDI PUBBLICHE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, 13-05-2021

IL RESPONSABILE LUCA VECCHIESCHI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano Tel. 0564-811911

OGGETTO:

MONETIZZAZIONE DI AREE DA DESTINARE A STANDARD URBANISTICI RELATIVE A POSTI AUTO LEGATI A UNITA' IMMOBILIARI ESISTENTI E ALLE AREE VERDI PUBBLICHE.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile:

PARERE Favorevole

4.400.0200 cap. 228001 Proventi da monetizzazione standard" 08.01.2.202 cap 3255000 "Opere Urbanizzazione acquisizione aree"

Monte Argentario, 18-05-2021

IL RESPONSABILE ESCARDI ANTONELLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



Provincia di GROSSETO - *Medaglia d'Oro al Valor Civile* Piazzale dei Rioni, 8 - 58019 Porto S.Stefano - Tel.: 0564 811911

www.comune.monteargentario.gr.it

Area tecnica - Settore III - Ufficio Edilizia privata

RELAZIONE DI CALCOLO PER LA MONETIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI PUBBLICHE DEFINIZIONI PARAMETRI E CORRISPETTIVI

1. Premessa

La presente relazione ha lo scopo di illustrare il procedimento per la determinazione del corrispettivo della monetizzazione delle dotazioni territoriali pubbliche (parcheggi e verde pubblico), così come individuato negli Obbiettivi Locali del Piano Strutturale e disciplinati nel vigente Regolamento Urbanistico.

Il corrispettivo della monetizzazione delle dotazioni territoriali è composto da:

- Valore dell'area per mq;
- Costo dell'intervento per mg (determinato dalla somma del costo dell'opera e dei costi accessori).

Si specifica che il valore di monetizzazione è differenziato in riferimento alle categorie funzionali utilizzate per la determinazione delle dotazioni territoriali pubbliche, di cui all'art. 79 del Regolamento Urbanistico, ovvero:

- Funzione residenziale;
- Funzione produttiva: industriale e artigianale
- Funzione commerciale al dettaglio e pubblici esercizi;
- Funzione direzionale;
- Funzione turistico ricettiva.

2. Determinazione del valore dell'area

Per quanto attiene la valutazione economica dell'area in oggetto si è proceduto alla determinazione del valore medio di un'area al netto dell'edificabilità utilizzando come riferimento di base il valore medio delle Zone OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare)¹ dell'Agenzia delle Entrate, riferiti al primo semestre 2020 e distinti per le tipologie: abitazioni civili, uffici, capannoni, negozi, così come riportato nelle tabelle seguenti.

Funzione residenziale						
Zona OMI	OMI Valore OMI min. €/mq Valore OMI max. €/mq Media valore O					
B1 - Centrale - Porto Santo Stefano						
Posti auto scoperti	850	1.200	€ 1.000			
Autorimesse	1.550	2.050	€ 1.800			
D4 - Campone e zone circostanti	D4 - Campone e zone circostanti					
Autorimesse	1.100	1.200	€ 1.150			
E2 – Suburbana - Porto Ercole	E2 – Suburbana - Porto Ercole					
Autorimesse	1.100	1.600	€ 1.350			
Valore medio € 1.325						

¹ I Valori OMI si riferiscono ai valori di mercato per unità di superficie in euro al mq degli immobili del territorio comunale, sulla base di quotazioni semestrali.



Provincia di GROSSETO - *Medaglia d'Oro al Valor Civile* Piazzale dei Rioni, 8 - 58019 Porto S.Stefano - Tel.: 0564 811911

www.comune.monteargentario.gr.it

Funzione produttiva (industriale e artigianale)							
Zona OMI	Valore OMI min. €/mq	Valore OMI max. €/mq	Media valore OMI				
B1 - Centrale - Porto Santo Stefano							
Laboratori	1.100	1.150	€ 1.125				
D4 - Campone e zone circostanti							
Capannoni tipici	600	800	€ 700				
Laboratori	850	1.200	€ 1.025				
E2 – Suburbana - Porto Ercole							
Capannoni tipici	500	700	€ 750				
Laboratori	950	1.400	€ 1.175				
		Valore medio	€ 955				

Funzione commerciale (al dettaglio e pubblici esercizi)						
Zona OMI	Valore OMI min. €/mq	Media valore OMI				
B1 - Centrale - Porto Santo Stefano						
Negozi	1.300	2.200	€ 1.750			
D4 - Campone e zone circostanti						
Magazzini	710	950	€ 830			
E2 – Suburbana - Porto Ercole						
Magazzini	730	1.100	€ 915			
Negozi	2.000	3.600	€ 2.800			
		Valore medio	€ 1.573			

Funzione direzionale					
Zona OMI	Valore OMI min. €/mq	Valore OMI max. €/mq	Media valore OMI		
B1 - Centrale - Porto Santo Stefano					
Uffici	1.450	2.150	1.800		
D4 - Campone e zone circostanti					
Quotazione non disponibile					
E2 – Suburbana - Porto Ercole					
Uffici	1.450	2.150	1.800		
		Valore medio	€ 1.800		

Per la determinazione del valore dell'area, suddiviso per categoria funzionale, sono stati assunti a riferimento i seguenti valori OMI:

- Per funzione residenziale: valori OMI là dove riportati per "posti auto scoperti" e "autorimesse"
- Per funzione produttiva: valori OMI per "capannoni tipici" e "laboratori";
- Per funzione commerciale: valori OMI per "negozi" e "magazzini";
- Per funzione direzionale: valori OMI per "uffici";
- Per la funzione turistico ricettiva: non essendo presenti valori OMI si assume lo stesso parametro della funzione residenziale.



Provincia di GROSSETO - *Medaglia d'Oro al Valor Civile* Piazzale dei Rioni, 8 - 58019 Porto S.Stefano - Tel.: 0564 811911

www.comune.monteargentario.gr.it

Per valutare l'incidenza media dell'area sul valore della costruzione finita, un parametro ritenuto attendibile in quanto ufficiale è quello desumibile dall'art. 36 comma 7 del D.L. 4 Luglio 2006 n. 223, convertito dalla Legge 4 Agosto 2006 n. 248, che stabilisce, ai fini del calcolo delle quote di ammortamento per i fabbricati, che il costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza viene determinato come percentuale non inferiore al 20 % del costo complessivo dei fabbricati.

Per la presente stima si ritiene di poter adottare una incidenza del terreno pari al 30% tenuto conto in particolare delle mutate condizioni di mercato derivanti dall'approvazione del Regolamento Urbanistico e successive varianti che non hanno generato una maggiore disponibilità di aree edificabili e quindi, il notevole incremento dell'offerta sul mercato di immobili esistenti con conseguente aumento dei relativi prezzi.

A partire da tali valori, si è poi stimato il costo dell'area, assumendo che:

Valore area per dotazioni territoriali

= Valore medio OMI

x 30% (incidenza Valore area edificabile)

x 10% (incidenza Valore area al netto dell'edificabilità)

es. € 1.325*30%*10%= € 39,75

Ne consegue che:

- Valore medio area per dotazioni territoriali (funzione residenziale/turistico ricettiva) = 39,75 €/mq
- Valore medio area per dotazioni territoriali (funzione produttiva) = 28,65 €/mq
- Valore medio area per dotazioni territoriali (funzione commerciale) = 47,19 €/mq
- Valore medio area per dotazioni territoriali (funzione direzionale) = 54,00 €/mq

3. Determinazione del costo dell'intervento

3.1 Determinazione del costo dell'intervento per la realizzazione di parcheggi pubblici

Per la determinazione del costo di realizzazione dei parcheggi pubblici si è fatto riferimento al costo di realizzazione di un parcheggio pubblico "tipo", sulla base di un computo metrico estimativo del valore venale dell'opera, prendendo a riferimento i prezzi informativi per le opere edili riportati sul Bollettino della Regione Toscana a valere per l'anno solare 2021 (ultimo disponibile), che ha determinato un costo di costruzione avente un valore di incidenza al pari a € 164,00/mq omnicomprensiva (segnaletica verticale e orizzontale, pubblica illuminazione, rifacimento manto stradale, ecc.).

Per determinare il costo dell'intervento, al costo delle opere sono stati sommati i costi accessori relativi a:

- Oneri di sicurezza: incidenza del 3% sull'importo delle opere;
- Costi per competenze tecniche di progettazione esecutiva, DL, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo tecnico amministrativo: incidenza del 10% sull'importo delle opere.



Provincia di GROSSETO - *Medaglia d'Oro al Valor Civile* Piazzale dei Rioni, 8 - 58019 Porto S.Stefano - Tel.: 0564 811911

www.comune.monteargentario.gr.it

n.	Importi	Unità di misura	Prezzo €/mq
1	Importo dei lavori	incidenza/mq	€ 164,00
3	Oneri sicurezza	incidenza/mq	€ 4,92
4	Costi per competenze tecniche	incidenza/mq	€ 16,40
Importo complessivo intervento			€ 185²

4. Determinazione del corrispettivo di monetizzazione delle dotazioni territoriali

Sommando il valore medio dell'area al costo dell'intervento di cui ai precedenti punti, si avrà:

Monetizzazione parcheggio pubblico = (Valore area x 10%) + (costo opere per realizzazione parcheggi + costi accessori).

Da cui:

Tariffa di monetizzazione delle dotazioni territoriali relative ad interventi con FUNZIONE RESIDENZIALE/TURISTICO RICETTIVA

Parcheggio pubblico = €/mg (39,75 + 185) = €/mg. 224,75

Tariffa di monetizzazione delle dotazioni territoriali relative ad interventi con FUNZIONE PRODUTTIVA
Parcheggio pubblico = €/mq (28,65 + 185) = €/mq. 213.65

Tariffa di monetizzazione delle dotazioni territoriali relative ad interventi con FUNZIONE COMMERCIALE Parcheggio pubblico = €/mq (47,19 + 185) = €/mq. 232.19

Tariffa di monetizzazione delle dotazioni territoriali relative ad interventi con FUNZIONE DIREZIONALE
Parcheggio pubblico = €/mq (54,00 + 185) = €/mq. 239.00

3.2 Determinazione del costo dell'intervento per la realizzazione di aree verdi pubbliche

Per la determinazione del costo di realizzazione del verde pubblico si è fatto riferimento al costo di realizzazione di un'area verde "tipo", sulla base di un computo metrico estimativo del valore venale dell'opera, prendendo a riferimento i prezzi informativi per le opere a verde riportati sul Bollettino della Regione Toscana a valere per l'anno solare 2021 (ultimo disponibile), considerando i requisiti delle aree a verde pubblico esistenti nel Comune.

Per alcune voci non previste sul prezziario sono stati adottati i prezzi di mercato.

_

² somma pari a € 184.92 arrotondata per eccesso



Provincia di GROSSETO - *Medaglia d'Oro al Valor Civile* Piazzale dei Rioni, 8 - 58019 Porto S.Stefano - Tel.: 0564 811911

www.comune.monteargentario.gr.it

n.	Descrizione opere	Unità di misura	Prezzo €/mq
1	Formazione di tappeto erboso ornamentale, compresa la stenditura del concime organico, la fresatura per profondità non inferiore a cm 20, livellamento e rastrellamento della terra, spandimento della semente, del terriccio concimato o di sabbia fine di fiume, rullatura, carico dei materiali di risulta su automezzo: superfici fino a mq 500	incid./mq	€1,00
2	Fornitura e messa a dimora di essenze arboree (circonferenza 16/20cm.) in zolla consegnato a piè d'opera da impiantare nelle buche compreso il reinterro, la formazione di conca di compluvio (formella), la fornitura e il collocamento di tre pali tutori in legno trattato, la fasciatura del tronco con tela di juta fino al primo impalcato, la legatura con corde idonee, la fornitura e posa di apposito collare protettivo (h.20cm) da sistemare nella zona del colletto.	incid./mq	€ 1,00
3	Fornitura e messa a dimora di arbusti in varietà (2 arbusti al mq.) (diam. 18 o simili), compresa la fornitura di 30 lt. di ammendante per mq., la preparazione del terreno, l'impianto degli arbusti, una bagnatura con 30lt. d'acqua cadauno, altezza cm.50/60, con un minimo di tre ramificazioni alla base.	incid./mq	€ 4,00
4	Fornitura e posa in opera di impianto di irrigazione dell'area a verde pubblico, compresa la realizzazione di idoneo circuito costituito da valvole di chiusura e regolazione, centralina di programmazione, irrigatori, tubazioni, programmatore, pressostato, manometro, galleggiante, elettrovalvole, pozzetti delle dimensioni interne di cm.100x100x100 e di cm.50x50x50, completi di chiusini in lamiera striata di adeguate dimensioni, escluso impianto elettrico di allacciamento alla rete pubblica.	incid./mq	€ 2,00
		Totale lavori	€ 8,00

Per determinare il costo dell'intervento, al costo delle opere sono stati sommati i costi accessori relativi a:

- Oneri di sicurezza: incidenza del 3% sull'importo delle opere
- IVA al 10% sul totale lavori
- Costi per competenze tecniche di progettazione esecutiva, DL, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo tecnico amministrativo: incidenza del 10% sull'importo delle opere



Provincia di GROSSETO - *Medaglia d'Oro al Valor Civile* Piazzale dei Rioni, 8 - 58019 Porto S.Stefano - Tel.: 0564 811911

www.comune.monteargentario.gr.it

n.	Importi	Unità di misura	Prezzo €/mq
1	Importo dei lavori	incidenza/mq	€ 8,00
3	Oneri sicurezza	incidenza/mq	€ 0,24
4	Costi per competenze tecniche	incidenza/mq	€ 0,80
Importo complessivo intervento			€ 9,00

4. Determinazione del corrispettivo di monetizzazione delle dotazioni territoriali

Sommando il valore medio dell'area al costo dell'intervento di cui ai precedenti punti, si avrà:

Monetizzazione verde pubblico = (Valore area x 10%) + (costo opere per realizzazione area verde + costi accessori)

Da cui:

Tariffa di monetizzazione delle dotazioni territoriali relative ad interventi con FUNZIONE RESIDENZIALE/TURISTICO RICETTIVA

Verde pubblico = €/mq (39,75 + 9,00) = €/mq. 48,72

Tariffa di monetizzazione delle dotazioni territoriali relative ad interventi con FUNZIONE PRODUTTIVA Verde pubblico = €/mq (28,65 + 9,00) = €/mq. 37,65

Tariffa di monetizzazione delle dotazioni territoriali relative ad interventi con FUNZIONE COMMERCIALE Verde pubblico = €/mq (47,19 + 9,00) = €/mq. 56,15

Tariffa di monetizzazione delle dotazioni territoriali relative ad interventi con FUNZIONE DIREZIONALE Verde pubblico = €/mq (54,00 + 9,00) = €/mq. 63,00

Monte Argentario lì, 12/05/2021

Il Dirigente Area Tecnica Ing. Luca VECCHIESCHI

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA PROPONE

AL CONSIGLIO COMUNALE

premesso che:

- il Comune di Monte Argentario ha approvato ed attuato, a partire dagli anni '70 del secolo scorso, ai sensi dell'art. 35 della legge 865/71, Piani di zona per l'Edilizia Economica e Popolare (PEEP) ex L. 167/1962, stipulando, nell'ambito degli stessi Piani, le relative convenzioni per la cessione del diritto di superficie o di proprietà delle stesse aree;
- per espressa previsione di legge, da tali convenzioni scaturisce un vincolo relativo alla determinazione del prezzo di cessione e del canone di locazione degli alloggi, che pertanto possono essere immessi nel mercato solo a tali determinate condizioni;
- la rimozione del vincolo è consentita previa corresponsione di un corrispettivo e stipula di apposita convenzione nel rispetto della L. 448/1998 art. 31 comma 49-bis;
- le convenzioni per la rimozione dei vincoli vengono stipulate dal dirigente dell'Ufficio Patrimonio;

considerato che, per effetto del D.L. 119/2018 convertito in L. 136/2018 art. 25-undecies il disposto dell'articolo 31 comma 49-bis della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è stato così riformulato: "I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unita' abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà o per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari, per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unita' in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48 del presente articolo. La percentuale di cui al presente comma e' stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto di cui al periodo precedente individua altresì i criteri e le modalità per la concessione da parte dei comuni di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo."

visto il decreto del Ministero Economia e Finanze 28 settembre 2020, n. 151 "Regolamento recante rimozione dai vincoli di prezzo gravanti sugli immobili costruiti in regime di edilizia convenzionata" di cui al sopra citato art. 31 comma 49-bis della legge 23 dicembre 1998, n. 448, pubblicato sulla Gazzetta serie generale n. 280 Ufficiale in data 10/11/2020, con entrata in vigore dal 25/11/2020;

atteso che, per effetto della succitata regolamentazione, occorre procedere all'approvazione di uno schema di convenzione-tipo prendendo atto che il corrispettivo per la rimozione dei vincoli dovrà essere determinato secondo quanto disposto da detto decreto ministeriale;

rilevato che il corrispettivo per la rimozione dei vincoli, secondo quanto disposto dal decreto, decresce in funzione del tempo trascorso dalla stipula della originaria convenzione e dipende dalla durata di quest'ultima;

considerato che solo in alcune delle convenzioni a suo tempo stipulate dal Comune di Monte Argentario per la cessione delle aree PEEP in proprietà o in diritto di superficie è indicata la durata della convenzione, in linea generale pari ad anni 30, ma che in alcune convenzioni la durata non è indicata;

ritenuto, per uniformità, di dover assumere per tutte le convenzioni a suo tempo stipulate per la cessione in proprietà, una durata convenzionale pari a 30 anni, salvo che nella convenzione stessa non sia indicata una durata diversa;

rilevato che l'adozione di una durata convenzionale di anni 30 trova fondamento giuridico nel combinato disposto dell'art. 31 c. 46 della legge 448/1998 e dell'art. 8 della legge n. 10/1977, poi abrogato e riproposto dall'art. 18 del D.P.R. n. 380/2001, secondo cui le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 35 della legge n. 865/1971 possono essere sostituite con la convenzione di cui all'articolo 8 della legge n. 10/77, ora dalla convenzione di cui all'art. 18 del D.P.R. n. 380/2001, per una durata pari a quella massima prevista dalle citate disposizioni, pertanto "non superiore a 30 e non inferiore a 20 anni", diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione della cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione:

ritenuto pertanto di applicare tale durata convenzionale di 30 anni, laddove nella convenzione non sia indicata la durata;

considerato altresì che, in conformità a quanto disposto dal decreto del Ministero Economia e Finanze 28 settembre 2020, n. 151, occorre prevedere le modalità e i termini per la concessione di una dilazione di pagamento del corrispettivo nei casi in cui venga richiesta dall'interessato, ferma restando la previsione della maggiorazione dell'importo dovuto con gli interessi legali e l'obbligo di presentazione di apposita garanzia fideiussoria da parte del richiedente;

valutato che la dilazione di pagamento possa essere accordata nei seguenti termini:

- una prima rata pari al 30% del corrispettivo dovuto;
- massimo 12 ulteriori rate costanti mensili per la corresponsione del restante 70% del corrispettivo dovuto maggiorato degli interessi legali;

ritenuto di approvare la relazione (all. a) contenente procedure e criteri, in merito alla rimozione dei soli vincoli relativi al prezzo massimo di cessione e al canone massimo di locazione gravanti sugli alloggi realizzati nell'ambito dei Piani di Zona per l'edilizia economica e popolare (PEEP),

ritenuto di approvare lo Schema di Convenzione, allegato al presente provvedimento (allegato B3), per l'affrancazione dai soli vincoli relativi al prezzo massimo di cessione e al canone massimo di locazione secondo le previsioni normative di cui al citato art. 31, comma 49-bis, fermi restandogli altri vincoli previsti dalle convenzioni originarie;

Atteso che a tal fine dovrà essere istituito un apposito capitolo di entrata per accantonare le somme introitate e uno di uscita destinato all'acquisto di aree per la costruzione di case economiche popolari (comma 18 art35 legge 865/71)

visti:

- l'art. 35 della L. 865/1971;
- l'art. 31, commi 47 e seguenti della L. 448/1998;
- l'art. 18 del DPR 380/2001;
- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.M. Economia e Finanze 151/2020

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 30 del 30/03/2009 e n. 48 del 01/07/2009 con le quali si approvava lo schema di convenzione per il trasferimento in diritto di proprietà delle aree incluse nei piani per l'edilizia economica e popolare.

DELIBERA

- 1) di riconoscere le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
- 2) di definire la procedura ed il relativo corrispettivo per la rimozione dei soli vincoli relativi al prezzo massimo di cessione e al canone massimo di locazione gravanti ex L. 865/71 sugli alloggi realizzati nell'ambito dei Piani di Zona per l'edilizia economica e popolare (PEEP), fermi restandogli altri vincoli previsti dalle convenzioni originarie e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31, comma 49-bis della L. 448/98 e dal D.M. Economia e Finanze 28 settembre 2020, n. 151, come stabiliti nell'allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) di approvare lo Schema di Convenzione (all. B) allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, per l'affrancazione dai vincoli relativi al prezzo massimo di cessione e al canone massimo di locazione nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31, comma 49-bis della L. 448/98
- 4) di dare atto che le spese di istruttoria non rimborsabili relative alle pratiche per la rimozione del vincolo, da versare da parte del richiedente all'atto dell'istanza, saranno definite con delibera di giunta;
- 5) di prevedere che la dilazione di pagamento del corrispettivo per la rimozione del vincolo prevista dal decreto del Ministero Economia e Finanze 28 settembre 2020, n. 151 possa essere accordata nei seguenti termini:
- una prima rata pari al 30% del corrispettivo dovuto;
- massimo 12 ulteriori rate costanti mensili per la corresponsione del restante 70% del corrispettivo dovuto maggiorato degli interessi legali;
- 6) di autorizzare il Dirigente dell'Ufficio Patrimonio alla stipula delle convenzioni di cui ai precedenti punti, sulla base degli schemi allegati alla presente deliberazione, che preveda la corresponsione dell'importo determinato con le modalità di cui all'allegato "A" che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, dando atto che potranno essere inserite successivamente, fatta salva ed impregiudicata la sostanza del presente provvedimento, eventuali integrazioni e precisazioni che si rendessero necessarie od utili a definire in tutti i loro aspetti gli atti stessi, comprese le rettifiche per eventuali errori materiali relativi a descrizioni catastali, soggetti, superfici e valori o clausole d'uso o di rito;
- 7) di dare atto che le spese inerenti e conseguenti tutti gli atti sono a carico dei richiedenti compresi i diritti di segreteria e che sul Comune non grava spesa alcuna;
- 8) di dare atto che dovrà essere istituito un apposito capitolo di entrata per accantonare le somme introitate (piano finanziario 4.400.0100) con vincolo di destinazione ai sensi del comma 18 art35 legge 865/71.
- 9) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano Tel. 0564-811911

OGGETTO:

ELIMINAZIONE DEI VINCOLI RELATIVI AL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E AL CANONE MASSIMO DI LOCAZIONE GRAVANTI SUGLI ALLOGGI REALIZZATI NELL'AMBITO DEI PIANI DI ZONA PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE (PEEP), SECONDO LE MODALITÀ DI CUI AI COMMI 45 E SEGG. ART.31 L. 448/98. DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER LA RIMOZIONE DEI VINCOLI IN SEGUITO ALL'APPROVAZIONE DEL D.M. ECONOMIA E FINANZE N.151 DEL 28/09/2020.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, 22-04-2021

IL RESPONSABILE LUCA VECCHIESCHI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano Tel. 0564-811911

OGGETTO:

ELIMINAZIONE DEI VINCOLI RELATIVI AL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E AL CANONE MASSIMO DI LOCAZIONE GRAVANTI SUGLI ALLOGGI REALIZZATI NELL'AMBITO DEI PIANI DI ZONA PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE (PEEP), SECONDO LE MODALITÀ DI CUI AI COMMI 45 E SEGG. ART.31 L. 448/98. DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER LA RIMOZIONE DEI VINCOLI IN SEGUITO ALL'APPROVAZIONE DEL D.M. ECONOMIA E FINANZE N.151 DEL 28/09/2020.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile:

PARERE Favorevole

Piano finanziario 4.400.0100 con vincolo di destinazione

Monte Argentario, 29-04-2021

IL RESPONSABILE ESCARDI ANTONELLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

ELIMINAZIONE DEI VINCOLI RELATIVI AL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE ED AL CANONE MASSIMO DI LOCAZIONE GRAVANTI SUGLI ALLOGGI REALIZZATI NELL'AMBITO DEI PIANI DI ZONA PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE (PEEP)

- PROCEDURA E CRITERI -

PREMESSA

Il Comune di Monte Argentario ha approvato ed attuato, a partire dagli anni '70 del secolo scorso, ai sensi dell'art. 35 della legge 865/71, Piani di zona per l'Edilizia Economica e Popolare (PEEP) ex L. 167/1962, stipulando, nell'ambito degli stessi Piani, le relative convenzioni per la cessione del diritto di superficie o di proprietà delle stesse aree;Per espressa previsione di legge, da tali convenzioni scaturisce un vincolo relativo alla determinazione del prezzo di cessione e del canone di locazione degli alloggi, che pertanto possono essere immessi nel mercato solo a determinate condizioni.

La sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Riunite, 16 settembre 2015, n. 18135 ha statuito che tale vincolo sui prezzi di cessione degli alloggi e sui relativi canoni di locazione, in assenza di convenzione ad hoc tra il proprietario e il Comune, segue il bene nei passaggi a titolo oneroso anche successivi al primo trasferimento, con efficacia indefinita.

Tale sentenza, peraltro, afferma che il problema della vendita degli alloggi di edilizia convenzionata soggetti al vincolo sulla determinazione del prezzo è stato oggetto, nel tempo, di un'interpretazione ondivaga, che ha risentito della successione anche ad intervalli di tempo molto brevi, di emendamenti della disciplina legale: "Un primo

indirizzo ha valorizzato soprattutto l'autonomia negoziale delle parti, quale principio informatore generale in materia; pervenendo alla conclusione che sia i divieti di alienazione, che i criteri normativi di determinazione del prezzo (o del

canone di locazione) fossero applicabili, soggettivamente, solo al primo avente causa; e cioè, al costruttore, titolare della concessione rilasciata a contributo ridotto e parte della convenzione-tipo stipulata con il Comune: senza alcun riflesso sui successivi subacquirenti (Cass., Sez. 2, 4 aprile 2011 n. 7630; Cass., sez. 2, 2 ottobre 2000 n. 13006).

Si contrappone ad esso l'opposta tesi secondo cui la disciplina vincolistica promana da norme imperative, anche se per il medio di convenzioni tra il Comune e il concessionario (a contenuto, peraltro, predeterminato dalla legge ed inderogabile): con la conseguenza che l'eventuale violazione dei parametri legali sul prezzo di cessione sarebbero affetti da nullità ex art. 1418 cod. civ. e sostituiti mediante inserzione automatica del corrispettivo imposto dalla legge (art. 1339 c.c. e art. 1419 c.c., comma 2).

...omissis...

La ricostruzione ermeneutica della disciplina normativa è resa particolarmente laboriosa per effetto della ricordata stratificazione, ripetuta e ravvicinata nel tempo, di interventi legislativi che ne hanno modificato profondamente l'impianto originario. Come rivelato, del resto, dalle stesse oscillazioni giurisprudenziali sul tema.".

La stessa Cassazione, tuttavia, aveva avuto modo di ribadire, anche in passato, che, con riguardo agli alloggi costruiti in base a convenzione PEEP i vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione non si applicano solo alla prima cessione, osservando che le norme in materia "...non pongono limiti di tempo al divieto di alienazione del diritto di superficie degli alloggi di edilizia convenzionata per un prezzo diverso da quello stabilito dai comuni o dai loro consorzi" (Cass. Sent. 12 gennaio 2011 n. 506) e "...che siffatta interpretazione della clausola contrattuale è in linea con le finalità sociali della normativa in esame, diretta ad agevolare a livello collettivo, l'accesso alla proprietà della casa d'abitazione, finalità che sarebbe vanificata ove fosse consentito agli acquirenti successivi dell'immobile di venderlo a prezzi superiori, ponendo così in essere inammissibili speculazioni." (Cass. Sent. 10 febbraio 2010, n. 3018).

La rimozione del vincolo ai fini della alienazione degli alloggi nel libero mercato è oggi consentita nel rispetto della L. 448/1998 in base all'art. 31 comma 49-bis, come introdotto dal D.L. 70/2011 convertito in L. 106/2011.

Di seguito si riportano: l'inquadramento normativo della materia e l'ambito di applicazione, la procedura da seguire e i soggetti ammessi, i criteri per la determinazione dei corrispettivi sia per la rimozione del vincolo del prezzo massimo di cessione e del canone massimo di locazione che per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà.

QUADRO NORMATIVO

L. 865/1971 - art. 35 (come modificato dall'art. 3, comma 63, L. 662/1996)¹

L. 10/1977 - art. 8 (abrogato dall'articolo 136 del DPR 380 del 2001 e riproposto nell'art. 18 dello stesso T.U.)² DPR 380/2001 - art. 18³

L. 448/1998 – stralcio art. 31, commi 45-49-ter⁴

L. 179/1992 – stralcio art. 23, comma 2⁵

L. 662/96 – stralcio art. 3, comma 63⁶

DM Economia e Finanze 151/2020 – art. 17

AMBITO DI APPLICAZIONE

La citata sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Riunite, 16 settembre 2015 n. 18135 ha statuito la natura propter rem del vincolo sui prezzi di cessione degli alloggi e sui relativi canoni di locazione, per cui in assenza di convenzione ad hoc tra il proprietario ed il Comune, esso segue il bene in tutti i passaggi a titolo oneroso anche successivi al primo trasferimento, sia nel caso di concessione in diritto di superficie che di cessione in proprietà. Tutte le unità abitative, e relative pertinenze, realizzate in base alle convenzioni per l'acquisizione di aree PEEP sottoscritte con il Comune di Monte Argentario, sono pertanto soggette alla procedura di rimozione dei soli vincoli relativi al prezzo massimo di cessione, fermi restandogli altri vincoli previsti dalle convenzioni originarie, nel caso il proprietario intenda alienarle nel libero mercato.

Vanno specificate le seguenti distinzioni.

Convenzioni PEEP in diritto di superficie

Per tali convenzioni, il vincolo sul prezzo massimo di cessione e quello sul canone massimo di locazione sussiste a prescindere dalla data di stipula della convenzione.

Per la rimozione dei vincoli è pertanto necessaria la stipula della convenzione di cui all'art. 31 comma 49 bis della L. 448/1998.

Convenzioni PEEP in proprietà (stipulate sino al 31/12/1996)

In considerazione dell'avvicendarsi delle norme di riferimento nel tempo, le convenzioni sottoscritte sino al 31/12/1996 per la cessione in diritto di proprietà delle aree PEEP, salvo diversa determinazione a contenuto pattizio, non sono gravate dal vincolo del prezzo massimo di cessione e dal canone massimo di locazione, in quanto tali vincoli sono stati introdotti, per le convenzioni per la cessione in proprietà delle aree, solo a partire dal 01/01/1997, per effetto della disposizione dell'art. 3, comma 63 della L. 662/1996, che aveva modificato sul punto la disposizione dell'art. 35, comma 13 della L. 865/1971.

Peraltro, prima del 15/03/1992, data di entrata in vigore della L. 179/1992, erano previsti dalla legge rigorosi divieti di alienazione (assoluto per i primi dieci anni dall'abitabilità e relativo per i successivi dieci anni) prescritti a pena di nullità. La L. 179/1992, abrogando il vincolo di inalienabilità assoluta, non prevedeva l'introduzione di vincoli sul prezzo massimo di cessione o sul canone massimo di locazione, vincoli introdotti appunto dalla citata L 662/1996. Per tali convenzioni non è pertanto necessaria alcuna convenzione per la rimozione dei vincoli.

Convenzione PEEP in proprietà (stipulate dal 01/01/1997)

Come detto sopra, la L. 662/1996, modificando il disposto dell'art. 35 comma 13 della L. 865/1971, introduce il vincolo sul prezzo massimo di cessione e quello sul canone massimo di locazione anche nelle convenzioni PEEP per la cessione di aree in proprietà, limitatamente alle convenzioni stipulate dopo il 01/01/1997, data di entrata in vigore della legge.

Dalla lettura combinata dei commi 49-bis e 49-ter della L. 448/1998 risulta applicabile la procedura di rimozione dei vincoli sul prezzo massimo di cessione e sul canone massimo di locazione anche per queste convenzioni.

SOGGETTI AMMESSI A RICHIEDERE LA RIMOZIONE DEI VINCOLI

Possono accedere alla procedura di rimozione dei vincoli tutti i proprietari degli alloggi realizzati su aree PEEP, sia concesse in diritto di superficie che cedute in diritto di proprietà, convenzionate ex art. 35 della L. 865/1971, oltre che le persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile, sempre che siano trascorsi almeno cinque anni dal primo atto di trasferimento (contratto sottoscritto tra il concessionario/cessionario del diritto di superficie/proprietà, che ha stipulato la convenzione con il Comune di Monte Argentario, e l'assegnatario/acquirente).

PROCEDURA PER LA RIMOZIONE DEI VINCOLI

La rimozione avviene su specifica istanza, in bollo, che dovrà essere presentata all'Ufficio Urbanistica / edilizia del Comune di Monte Argentario, utilizzando la modulistica da approvarsi a cura dello stesso Ufficio, con i relativi allegati.

L'Ufficio Urbanistica / edilizia, ricevuta l'istanza completa di tutti i dati necessari per il suo esame (estremi catastali dell'abitazione e delle relative pertinenze, estremi convenzione, quota millesimale, titolo di proprietà dell'immobile, ecc.), dell'autocertificazione del calcolo dei corrispettivi e conclusa l'istruttoria sottoscritta dal responsabile del procedimento, trasmetterà gli atti all'ufficio patrimonio per la stipula della convenzione, entro 40 giorni dall'istanza.

Entro 30 giorni dal ricevimento degli atti, l'ufficio Patrimonio comunicherà il buon esito della pratica richiedendo la scelta del notaio, che è nella discrezionalità del richiedente.

La scelta del notaio rientra nella discrezionalità del richiedente.

La stipula dell'atto, che dovrà avvenire secondo lo schema adottato con la presente delibera, potrà aver luogo solo dopo il versamento dell'intero corrispettivo, nel caso di pagamento in unica soluzione, ovvero dopo il pagamento della prima rata in caso di ricorso alla dilazione di cui all'ultimo paragrafo della presente relazione. A tal fine la quietanza dell'avvenuto versamento dovrà essere esibita al notaio rogante che ne farà espressa menzione nell'atto. Tutte le spese inerenti e conseguenti la rimozione del vincolo, comprese quelle di rogito, catastali, ipotecarie, le imposte e i bolli, se ed in quanto dovute, sono a carico del richiedente la rimozione del vincolo.

TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA'

Il comma 47 dell'art. 31 della L. 448/1998 prevede, relativamente alle aree concesse in diritto di superficie ai sensi dell'art. 35 della L. 865/71: "La trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà sulle aree può avvenire a seguito di proposta da parte del comune e di accettazione da parte dei singoli proprietari degli alloggi, e loro pertinenze, per la quota millesimale corrispondente, dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi del comma 48.".

Si rimanda alle le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 30 del 30/03/2009 e n. 48 del 01/07/2009 con le quali si approvava lo schema di convenzione per il trasferimento in diritto di proprietà delle aree incluse nei piani per l'edilizia economica e popolare.

MODULISTICA

L'Ufficio Patrimonio, d'intesa con l'ufficio Ubanistica/Edilizia, renderà disponibile sul portale comunale, in apposita sezione, tutta la modulistica necessaria alla presentazione delle istanze e l'indicazione della documentazione da presentarsi obbligatoriamente a cura dei richiedenti.

DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

La modalità di calcolo per la quantificazione del corrispettivo di affrancazione è fissata dall'art. 31, comma 49-bis della L. 448/1998 e dall'art. 1 del D.M.151/2020 .

Determinazione del valore venale (VAREA) ai fini del calcolo del corrispettivo ex art 31 comma 48

In primo luogo deve determinarsi l'attuale valore venale (V_{AREA}), o di mercato, delle aree PEEP, procedendo ad una stima dello stesso in base ai criteri sotto elencati:

- il valore di mercato deve riferirsi ad un'area edificabile su cui edificare in modalità diretta un fabbricato della stessa volumetria di quello oggetto di affrancazione, nella zona omogenea di riferimento, con simili o assimilabili caratteristiche edilizie, senza tuttavia considerarne la vetustà e/o l'obsolescenza, ipotizzando che tale immobile non sia gravato dai vincoli ex L. 167/1962 e pertanto alienabile nel libero mercato immobiliare;
- il valore deve determinarsi, laddove possibile, mediante stima sintetico/comparativa sulla base delle rilevazioni della banca dati immobiliare dell'Agenzia delle Entrate di aree comparabili;
- laddove, in assenza di mercato attivo, non esista una banca dati di riferimento di aree edificabili nella zona omogenea del fabbricato in esame e non sia pertanto possibile reperire dati sufficienti per una stima di tipo diretto, si ricorrerà al metodo indiretto analitico attraverso il criterio del valore di trasformazione, ottenendo il valore dell'area dalla differenza tra il valore dell'ipotetico fabbricato realizzabile ed il costo per la sua realizzazione. Si utilizzerà pertanto la seguente formula:

V_{AREA} = rappresenta il valore venale cercato dell'area

V_{finito} = valore del bene finito ovvero del fabbricato che si può realizzare sull'area

Σc_{trasf.} = somma di tutti i costi di trasformazione compreso l'utile dello sviluppatore/promotore immobiliare

(1+r)ⁿ = fattore di attualizzazione che tiene conto della tempistica di investimento

I valori venali delle aree in zone PEEP saranno stimati dall'ufficio tecnico ed approvati con apposito provvedimento.

Corrispettivo per la rimozione del vincolo sul prezzo massimo di cessione e sul canone massimo di locazione (\underline{C}_{49bis})

Una volta determinato il valore venale dell'area, il corrispettivo per l'affrancazione (C_{49bis}) sarà calcolato, ex art. 31, comma 49-*bis* della L. 448/1998 ed ex art. 1 D.M. 151/2020, applicando la seguente formula:

• Per le aree cedute in proprietà (dopo il 01/01/1997):

 C_{49bis} = C'_{48} x 0,5 x (ADC - ATC)/ADC = (0,6 x V_{AREA} - 0,6 x O_P) x 0,5 x (ADC - ATC)/ADC dove

C_{49bis}= corrispettivo per l'affrancazione

C'₄₈= corrispettivo (virtuale) per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà

V_{AREA} = valore venale dell'area stimato secondo i criteri di cui sopra

O_P = oneri versati per la cessione in proprietà, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello in cui è stata presentata istanza di rimozione del vincolo; si richiama l'art. 35 comma 12 della L.865/1971 in merito al rapporto tra O_P e O_{DS}

ADC = numero degli anni di durata della convenzione per la cessione del diritto di superficie = 30 anni laddove tale durata non sia indicata in convenzione

ATC = numero di anni, o frazione di essi, trascorsi dalla data di stipula della convenzione originaria, fino alla durata massima della convenzione stessa

DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO PER LA RIMOZIONE DEI VINCOLI

Come previsto dall'art. 2 del DM 151/2020, su richiesta di parte il Comune concede una dilazione di pagamento del corrispettivo, maggiorato degli interessi legali, previa presentazione di una garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle norme che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia a prima richiesta deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944, secondo comma, del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché la facoltà del Comune di chiedere l'adempimento da parte del garante a semplice richiesta scritta, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di pagamento di una rata mensile.

In caso di concessione della dilazione di pagamento, la stipulazione e la trascrizione della convenzione di rimozione del vincolo presso l'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 2645 -quater del codice civile, possono essere effettuate dopo il pagamento della prima rata.

Ferma restando la previsione della maggiorazione dell'importo dovuto con gli interessi legali e l'obbligo di presentazione di apposita garanzia fideiussoria da parte del richiedente, la dilazione di pagamento può essere accordata nei seguenti termini:

- una prima rata pari al 30% del corrispettivo dovuto;
- massimo 12 ulteriori rate costanti mensili per la corresponsione del restante 70% del corrispettivo dovuto maggiorato degli interessi legali.

1) L.865/1971-art.35

- 1. Le disposizioni dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono sostituite dalle norme di cui al presente articolo.
- 2. Le aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono espropriate dai comuni o dai loro consorzi.
- 3. Le aree di cui al precedente comma, salvo quelle cedute in proprietà ai sensi dell'undicesimo comma del presente articolo, vanno a far parte del patrimonio indisponibile del comune o del consorzio.
- 4. Su tali aree il comune o il consorzio concede il diritto di superficie per la costruzione di case di tipo economico e popolare e dei relativi servizi urbani e sociali.
- 5. La concessione del diritto di superficie ad enti pubblici per la realizzazione impianti e servizi pubblici è a tempo indeterminato; in tutti gli altri casi ha una durata non inferiore ad anni 60 e non superiore ad anni 99.
- 6. L'istanza per ottenere la concessione è diretta al sindaco o al presidente del consorzio. Tra più istanze concorrenti è data la preferenza a quelle presentate da enti pubblici istituzionalmente operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare e da cooperative edilizie a proprietà indivisa.
- 7. La concessione è deliberata dal consiglio comunale o dall'assemblea del consorzio. Con la stessa delibera viene determinato il contenuto della convenzione da stipularsi, per atto pubblico, da trascriversi presso il competente ufficio dei registri immobiliari, tra l'ente concedente ed il richiedente.
- 8. La convenzione deve prevedere:
- a) il corrispettivo della concessione e le modalità del relativo versamento, determinati dalla delibera di cui al settimo comma con l'applicazione dei criteri previsti dal dodicesimo comma;
- b) il corrispettivo delle opere di urbanizzazione da realizzare a cura del comune o del consorzio, ovvero, qualora dette opere vengano eseguite a cura e spese del concessionario, le relative garanzie finanziarie, gli elementi progettuali delle opere da eseguire e le modalità del controllo sulla loro esecuzione nonché i criteri e le modalità per il loro trasferimento ai comuni od ai consorzi;
- c) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da realizzare;
- d) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici e delle opere di urbanizzazione;
- e) i criteri per la determinazione e la revisione periodica dei canoni di locazione, nonché per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi, ove questa a consentita:
- f) le sanzioni a carico del concessionario per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione ed i casi di maggior gravità in cui tale inosservanza comporti la decadenza dalla concessione e la conseguente estinzione del diritto di superficie;
- g) i criteri per la determinazione del corrispettivo in caso di rinnovo della concessione, la cui durata non può essere superiore a quella prevista nell'atto originario.
- 9. Le disposizioni del precedente comma non si applicano quando l'oggetto della concessione sia costituito dalla realizzazione di impianti e servizi pubblici ai sensi del quinto comma del presente articolo.
- 10. I comuni per i quali non sia intervenuta la dichiarazione di dissesto finanziario ed i loro consorzi possono, nella convenzione, stabilire a favore degli enti, delle imprese di costruzione e loro consorzi e delle cooperative edilizie e loro consorzi, che costruiscono alloggi da concedere in locazione per un periodo non inferiore a quindici anni, condizioni particolari per quanto riguarda il corrispettivo della concessione e gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione.

(comma sostituito dall'art. 7 della legge n. 136 del 1999)

11. Le aree di cui al secondo comma, destinate alla costruzione di case economiche e popolari, sono concesse in diritto di superficie, ai sensi dei commi precedenti, o cedute in proprietà a cooperative edilizie e loro consorzi ed ai singoli, con preferenza per i proprietari espropriati ai sensi della presente legge sempre che questi abbiano i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione di alloggi di edilizia agevolata.

(per l'interpretazione del presente comma si veda l'art. 7, comma 4, della legge n. 136 del 1999)

12. I corrispettivi della concessione in superficie, di cui all'ottavo comma, lettera a), ed i prezzi delle aree cedute in proprietà devono, nel loro insieme, assicurare la copertura delle spese sostenute dal Comune o dal consorzio per l'acquisizione delle aree comprese in ciascun piano approvato a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167; i corrispettivi della concessione in superficie riferiti al metro cubo edificabile non possono essere superiori al 60 per cento dei prezzi di cessione riferiti allo stesso volume ed il loro versamento può essere dilazionato in un massimo di quindici annualità, di importo costante o crescente, ad un tasso annuo non superiore alla media mensile dei rendimenti lodi dei titoli pubblici soggetti a tassazione (Rendistato) accertata dalla Banca d'Italia per il secondo mese precedente a quello di stipulazione della convenzione di cui al settimo comma. Il corrispettivo delle opere di urbanizzazione, sia per le aree concesse in superficie che per quelle cedute in proprietà, è determinato in misura pari al costo di realizzazione in proporzione al volume edificabile entro il limite di quanto dovuto ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni.

(comma modificato dall'art. 7 della legge n. 136 del 1999)

- 13. Contestualmente all'atto della cessione della proprietà dell'area, tra il comune, o il consorzio, e il cessionario, viene stipulata una convenzione per atto pubblico, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi primo, quarto e quinto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, la quale, oltre a quanto stabilito da tali disposizioni, deve prevedere:
- a) gli elementi progettuali degli edifici da costruire e le modalità del controllo sulla loro costruzione;
- b) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da costruire;
- c) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici;
- d) i casi nei quali l'inosservanza degli obblighi previsti dalla convenzione comporta la risoluzione dell'atto di cessione.
- 14. I criteri di cui alle lettere e) e g) e le sanzioni di cui alla lettera f) dell'ottavo comma, nonché i casi di cui alla lettera d) del precedente comma dovranno essere preventivamente deliberati dal consiglio comunale o dall'assemblea del consorzio e dovranno essere gli stessi per tutte le convenzioni.
- 15. 16. 17. 18. 19. (abrogati dall'art. 23 della legge n. 179 del 1992)
- 19. Chiunque in virtù del possesso dei requisiti richiesti per l'assegnazione di alloggio economico o popolare abbia ottenuto la proprietà dell'area e dell'alloggio su di essa costruito, non può ottenere altro alloggio in proprietà dalle amministrazioni o dagli enti indicati nella

presente legge o comunque costruiti con il contributo o con il concorso dello Stato a norma dell'art. 17 del d.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2. 20. Qualora per un immobile oggetto di un intervento di recupero sia stato, in qualunque forma, concesso, per altro titolo, un contributo da parte dello Stato e delle regioni, può essere attribuita l'agevolazione per il recupero stesso soltanto se, alla data di concessione di quest'ultima, gli effetti della predetta contribuzione siano già esauriti. (comma aggiunto dall'art. 23 della legge n. 179 del 1992)

2) L.10/1977-art.8

- 1. Ai fini della concessione relativa agli interventi di edilizia abitativa di cui al precedente articolo 7, la regione approva una convenzionetipo, con la quale sono stabiliti i criteri nonché i parametri, definiti con meccanismi tabellari per classi di comuni, ai quali debbono uniformarsi le convenzioni comunali nonché gli atti di obbligo in ordine essenzialmente a:
- a) l'indicazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi;
- b) la determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi sulla base del costo delle aree, così come definito dal comma successivo, della costruzione e delle opere di urbanizzazione nonché delle spese generali comprese quelle per la progettazione e degli oneri di pre-ammortamento e di finanziamento;
- c) la determinazione dei canoni di locazione in percentuale del valore desunto dai prezzi fissati per la cessione degli alloggi;
- d) la durata di validità della convenzione non superiore a 30 e non inferiore a 20 anni.
- 2. La regione stabilisce criteri e parametri per la determinazione del costo delle aree, in misura tale che la sua incidenza non superi il 20 per cento del costo di costruzione come definito ai sensi del precedente articolo 6.
- 3. Per un periodo di 10 anni dall'entrata in vigore della presente legge il concessionario può chiedere che il costo delle aree ai fini della convenzione sia determinato in misura pari al valore definito in occasione di trasferimenti di proprietà avvenuti nel quinquennio anteriore alla data della convenzione.
- 4. I prezzi di cessione ed i canoni di locazione determinati nelle convenzioni ai sensi del primo comma sono suscettibili di periodiche variazioni con frequenza non inferiore al biennio, in relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo la stipula delle convenzioni medesime.
- 5. Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione è nulla per la parte eccedente.

3) DPR380/2001-art.18

- 1. Ai fini del rilascio del permesso di costruire relativo agli interventi di edilizia abitativa di cui all'articolo 17, comma 1, la regione approva una convenzione-tipo, con la quale sono stabiliti i criteri nonché i parametri, definiti con meccanismi tabellari per classi di comuni, ai quali debbono uniformarsi le convenzioni comunali nonché gli atti di obbligo in ordine essenzialmente a:
- a) l'indicazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi;
- b) la determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi, sulla base del costo delle aree, così come definito dal comma successivo, della costruzione e delle opere di urbanizzazione, nonché delle spese generali, comprese quelle per la progettazione e degli oneri di preammortamento e di finanziamento;
- c) la determinazione dei canoni di locazione in percentuale del valore desunto dai prezzi fissati per la cessione degli alloggi;
- d) la durata di validità della convenzione non superiore a 30 e non inferiore a 20 anni.
- 2. La regione stabilisce criteri e parametri per la determinazione del costo delle aree, in misura tale che la sua incidenza non superi il 20 per cento del costo di costruzione come definito ai sensi dell'articolo 16.
- 3. Il titolare del permesso può chiedere che il costo delle aree, ai fini della convenzione, sia determinato in misura pari al valore definito in occasione di trasferimenti di proprietà avvenuti nel quinquennio anteriore alla data della convenzione.
- 4. I prezzi di cessione ed i canoni di locazione determinati nelle convenzioni ai sensi del primo comma sono suscettibili di periodiche variazioni, con frequenza non inferiore al biennio, in relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo la stipula delle convenzioni medesime.
- 5. Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione è nulla per la parte eccedente.

4) <u>L.448/1998–stralcioart.31,commi 45-49-quater</u>

- 45. I comuni possono cedere in proprietà le aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, già concesse in diritto di superficie ai sensi dell'articolo 35, quarto comma, della medesima legge n. 865 del 1971. Le domande di acquisto pervenute dai proprietari di alloggi ubicati nelle aree non escluse, prima della approvazione della delibera comunale, conservano efficacia.
- 46. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, e precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, per la cessione del diritto di proprietà, possono essere sostituite con la convenzione di cui all'articolo 8, commi primo, quarto e quinto della legge 28 gennaio 1977, n. 10, alle seguenti condizioni:
 - a) per una durata di 20 anni diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione:
 - (lettera così modificata dall'articolo 23-ter, comma 1-bis, legge n. 135 del 2012)
 - b) in cambio di un corrispettivo, per ogni alloggio edificato, calcolato ai sensi del comma 48.
- 47. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà sulle aree può avvenire a seguito di proposta da parte del comune e di accettazione da parte dei singoli proprietari degli alloggi, e loro pertinenze, per la quota millesimale corrispondente, dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi del comma 48.

48. Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dal comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello determinato attraverso il valore venale del bene, con la facoltà per il comune di abbattere tale valore fino al 50 per cento, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dal l'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto di cessione delle aree. Comunque il costo dell'area così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in diritto di proprietà ai momento della trasformazione di cui al comma 47.

(comma così modificato dall'art. 1, comma 392, legge n. 147 del 2013)

49. È esclusa in ogni caso la retrocessione, dai comuni ai proprietari degli edifici, di somme già versate da questi ultimi e portate in detrazione secondo quanto previsto al comma 48.

49-bis. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà o per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari, per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48 del presente articolo. La percentuale di cui al presente comma è stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto di cui al periodo precedente individua altresì i criteri e le modalità per la concessione da parte dei comuni di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli immobili in regime di locazione ai sensi degli articoli da 8 a 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ricadenti nei piani di zona convenzionati.

(comma così sostituito dall'articolo 25-undecies, comma 1, lettera a), legge n. 136 del 2018)

49-ter. Le disposizioni di cui al comma 49-bis si applicano anche alle convenzioni di cui all'articolo 18 del testo unico di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

(comma introdotto dall'articolo 5, comma 3-bis, legge n. 106 del 2011)

49-quater. In pendenza della rimozione dei vincoli di cui ai commi 49-bis e 49-ter, il contratto di trasferimento dell'immobile non produce effetti limitatamente alla differenza tra il prezzo convenuto e il prezzo vincolato. L'eventuale pretesa di rimborso della predetta differenza, a qualunque titolo richiesto, si estingue con la rimozione dei vincoli secondo le modalità di cui ai commi 49-bis e 49-ter. La rimozione del vincolo del prezzo massimo di cessione comporta altresì la rimozione di qualsiasi vincolo di natura soggettiva. (comma aggiunto dall'articolo 25-undecies, comma 1, lettera b), legge n. 136 del 2018)

5) L.179/1992-stralcioart.23,comma 2

2. Sono abrogati i commi quindicesimo, sedicesimo, diciassettesimo, diciottesimo e diciannovesimo dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

6) <u>L.662/96–stralcioart.3,comma 63</u>

- 63. All'art. 35, L. 22 ottobre 1971, n. 865, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) Sostituisce la lett. a), del comma 8 dell'art. 35, della L. 22 ottobre 1971, n. 865.
- b) Sostituisce il comma 10 dell'art. 35, L. 22 ottobre 1971, n. 865.
- c) Sostituisce il comma 11 dell'art. 35, L. 22 ottobre 1971, n. 865.
- d) Sostituisce il comma 12 dell'art. 35, L. 22 ottobre 1971, n. 865.
- e) Sostituisce l'alinea del comma 13 dell'art. 35, L. 22 ottobre 1971, n. 865.

7) D.M.151/2020-art.1

1. Il corrispettivo per la rimozione dei vincoli di cui all'articolo 31, commi 49 -bis, 49 -ter, 49 -quater della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è pari al cinquanta per cento del corrispettivo, proporzionale alla corrispondente quota millesimale propria di ciascuna unità immobiliare, risultante dall'applicazione del comma 48 del predetto articolo 31, ed è ridotto applicando un coefficiente moltiplicativo di riduzione calcolato in misura pari alla differenza tra il numero degli anni di durata della convenzione e il numero di anni, o frazione di essi, trascorsi dalla data di stipula della convenzione, rapportata alla medesima durata, secondo la formula indicata al comma 2.

2. Al fine di determinare la riduzione il corrispettivo di cui al comma 1, si applica la seguente formula:

CRV = Cc. 48*QM*0,5*(ADC - ATC)/ADC

CRV = Corrispettivo rimozione vincoli

C c. 48 = Corrispettivo risultante dall'applicazione dell'articolo 31, comma 48, della legge n. 448 del 1998

QM = Quota millesimale dell'unità immobiliare

ADC = Numero degli anni di durata della convenzione

ATC = Numero di anni, o frazione di essi, trascorsi dalla data di stipula della convenzione, fino alla durata massima della convenzione.

3. In caso di convenzione avente ad oggetto la cessione del diritto di superficie e durata compresa tra 60 e 99 anni, il valore CRV di cui al comma 2 è moltiplicato per un coefficiente di riduzione pari a 0,5, secondo la seguente formula:

CRVs = CRV * 0.5

CRVs = Corrispettivo rimozione vincoli convenzioni cessione diritto di superficie

4. Il vincolo è rimosso, anche ai fini dell'estinzione delle pretese di rimborso di cui all'articolo 31, comma 49 -quater , secondo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per effetto della stipula della convenzione tra le parti.

REPERTORIO N. __ - RACCOLTA N. __

CONVENZIONE PER LA RIMOZIONE DEI VINCOLI DI CUI ALL'ART. 35 DELLA L. 865/1971

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila, il giornodel mese diin Monte Argentario, nelalla via/P.zza
n
Avanti a me
Si sono costituiti:
- il Comune di Monte Argentario, in persona di, nato ail
, in qualità di Dirigente dell'Ufficio del Comune di Monte Argentario, domiciliato per la carica
presso la Casa Comunale in Monte Argentario,, il quale interviene al presente atto ai sensi dell'art.
107, comma 3, lettera c) del D.Lgs. 267/2000, non in proprio ma in nome e per conto del Comune di Monte
Argentario, con sede in Monte Argentario,, Codice Fiscale, a questo atto
espressamente autorizzato con Deliberazione del Consiglio Comunale n del, nonché a
seguito di successiva Determinazione Dirigenziale n del che il costituito nella
spiegata qualità, dichiara e garantisce essere pienamente validi ed efficaci, e che in copie conformi si allegano al
presente atto sotto le lettere "" e "";
, nato ail, domiciliato anche ai fini
fiscali aviancodice fiscale
Comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo.
Le parti, come in atto costituite e rappresentate,
PREMETTONO CHE
- il signor è titolare del diritto di superficie/piena proprietà dell'unità abitativa sita in Comune di
Monte Argentario alla via n n, censita nel catasto dei fabbricati alla sezione
, al foglio, con il mappale numero, in virtù di atto di assegnazione/compravendita a
rogito Notaio/Segretario comunale in data, repertorio n, registrato a Monte Argentario il
al n, trascritto presso il Servizio di Pubblicità Immobiliare dell'Ufficio del Territorio di Monte
Argentario in data al n. di registro ;
- il diritto di superficie/piena proprietà relativo all'area sulla quale è stata edificata la sopradescritta unità abitativa
era stato ceduto dal Comune di Monte Argentario alla cooperativa edilizia/all'impresa nell'ambito del piano di zona
, con convenzione a rogito Notaio/Segretario comunale in data, repertorio n,
registrata a il al n, trascritta presso il Servizio di Pubblicità
Immobiliare dell'Ufficio del Territorio di in data al n. di registro
, stipulata ai sensi dell'art. 35 della L. 865/1971 e successive modifiche (se sussistono indicare gli eventuali atti
modificativi ed integrativi);
- nella succitata convenzione sono previsti vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione
dell'unità abitativa e sue pertinenze, nonché del canone massimo di locazione della stessa.
- il Comune di Monte Argentario con Deliberazione del Consiglio Comunale n del, che al presente atto
si allega sotto la lettera "", ha deliberato di avvalersi della possibilità, prevista dall'art. 31, comma 49-bis
della L. 448/1998 come introdotto dal D.L. 70/2011, convertito in L. 106/2011 e successive modifiche e
integrazioni, di rimuovere detti vincoli, su specifica istanza dell'interessato, mediante stipula di apposita
convenzione, soggetta a trascrizione, a condizione che siano trascorsi almeno 5 anni dalla data del primo trasferimento e dietro corresponsione di un importo determinato con le modalità di cui all'Allegato "A" della
delibera succitata;
- con istanza protdelil Sigha formalmente richiesto al Comune di Monte Argentario di procedere all
rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione dell'unità abitativa e sue
pertinenze, nonché del canone massimo di locazione della stessa, fermi restandogli altri vincoli previsti dalle
convenzioni originarie
- a seguito della sopra citata richiesta l'Ufficio Tecnico Comunale ha valutato la sussistenza dei requisiti di legge e
provveduto a quantificare il corrispettivo da versare al Comune in €;
- è ora intenzione dei comparenti tutti procedere alla rimozione di detti vincoli, il tutto in conformità al disposto
de ll 'art. 31, comma 49 <i>-bis</i> della L. 448/1998;
TUTTO CIO' PREMESSO
e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti, come in atto costituite e rappresentate,
convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1 - Il Comune di Monte Argentario, come in atto rappresentato, acconsente alla rimozione dei vincoli menzionati

in premessa di cui alla convenzione succitata insistenti sull'unità immobiliare e relative pertinenze identificate al

catasto fabbricati al Fg. __particella ____sub___a favore del signor ____che accetta.

ARTICOLO 2 - Il corrispettivo, determinato a norma della Deliberazione di Consiglio Comunale ndel adottata in conformità alla L. n. 448 del 1998 ed al D.M. Economia e Finanze n. 151 del 28/09/2020, è pari ad	
ARTICOLO 3 – Il signor dichiara di aver corrisposto al Comune di Monte Argentario, a mez	zo
, la predetta somma di €	
Il Comune di Monte Argentario, come in atto rappresentato, dichiara di aver ricevuto la predetta somma prin d'ora dal	ıa
signor al quale rilascia ampia e finale quietanza liberatoria.	
ovvero	
Per il pagamento del corrispettivo il signor ha chiesto di avvalersi della possibilità di dilazione prevista dall'art. 2 del D.M. n. 151/2020. Il Comune ha accordato la dilazione trasmettendo il relativo piano rateizzazione in 12 mesi, che si allega al presente atto sotto la lettera " ".	
Il Sig dichiara di aver corrisposto al Comune di Monte Argentario, a mezzo, il qua	le
dichiara di averla ricevuta, la somma relativa alla prima rata di €, e pertanto di obbliga	а
versare le successive rate nei termini previsti.	
A garanzia dell'obbligo suddetto il Sig ha presentato apposita polizza fidejussoria nrilasciata da in conformità a quanto disposto dallo stesso art. 2 del D.M. n. 151/2020, che si allega al presente at	
sotto la lettera " ".	
ARTICOLO 4 - Stante quanto sopra, la proprietà superficiaria/la piena proprietà dell'unità immobiliare sita in	
Comune di Monte Argentario alla via	
fabbricati alla sezione, al foglio, con il mappale numero, descri	
nella superiore premessa, di cui è titolare il signor potrà essere alienata e concessa	ın
locazione a qualsiasi titolo.	
ARTICOLO 5 - Gli effetti del presente atto decorrono da oggi per tutte le conseguenze utili ed onerose. Restai immutati tutti i patti di cui alla citata convenzione non espressamente modificati con il presente atto.	Ю
ARTICOLO 6 - La presente convenzione verrà trascritta presso il Servizio di Pubblicità Immobiliare dell'Ufficio d	اما
Territorio di Monte Argentario, ai sensi del succitato art. 35, comma 49-bis della L. 448/1998. Il Comune di Mor Argentario autorizza l'annotazione di cancellazione dei vincoli, derivante dal presente atto, a margine della s trascrizione.	te
ARTICOLO 7 - Spese, imposte e tasse, presenti e future, comunque conseguenti e derivanti dal presente atto, soi	20
a totale ed esclusivo carico del signor	10
ARTICOLO 8 - Le parti, come in atto costituite e rappresentate, preso atto dell'informativa ricevuta ai sensi de	1
D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, dichiarano di prestare il proprio consenso al trattamen dei dati contenuti in quest'atto.	
E richiesto io Notaio ho ricevuto quest'atto che viene firmato alle ore in fine e a margine de	ali
altri fogli, dai comparenti e da me Notaio, previa lettura da me datane ai comparenti medesimi i quali, su m domanda, dichiarano l'atto conforme alla loro volontà.	_
Consta l'atto di fogli parte manoscritti da me Notaio e parte dattiloscritti da persona di mia fiducia sotto mia direzione sulle prime facciate e fin qui della	la

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il dirigente dell' Area Tecnica propone la seguente deliberazione:

Premesso che:

- ✓ La vegetazione, in quanto elemento fondamentale del paesaggio, è un valore tutelato dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica e riveste un ruolo di vitale importanza per l'ambiente, la qualità della vita e il paesaggio.
- ✓ Il comune di Monte Argentario riconosce questo valore e si impegna a mantenere ed a incrementare la propria dotazione di verde, gestendo il patrimonio esistente così da perpetuarlo a vantaggio delle generazioni future.
- ✓ E' oramai ampiamente riconosciuto e confermato da numerose ricerche scientifiche che gli effetti positivi della vegetazione in ambito urbano riguardano aspetti ecologici, sociali, estetici ed economici. I benefici forniti dal verde urbano, però, non si limitano al miglioramento dei parametri fisici e chimici dei centri urbani ma rivestono un ruolo importante nella vivibilità degli stessi esercitando anche un effetto positivo sul benessere fisico e psicologico dei cittadini. Nell'ambito del verde urbano una particolare attenzione va posta al patrimonio arboreo presente che, per le valenze estetiche, storiche, architettoniche e sanitarie rappresenta un elemento imprescindibile e fondamentale per ogni agglomerato urbano. Nel contesto cittadino, gli alberi risentono di numerosi fattori negativi di origine antropica come l'inquinamento atmosferico, l'impermeabilizzazione e la carenza nutritiva dei suoli, gli ostacoli allo sviluppo radicale ed epigeo e soprattutto le lesioni meccaniche di vario tipo originate da scavi e cantieri in genere, da parcheggi non regolamentati ma anche dalle potature necessarie per contenerne le dimensioni e non ostacolare o danneggiare traffico, illuminazione, edifici ed altro.
- ✓ Per questi motivi la progettazione delle aree verdi, la loro gestione e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma anche tutti gli altri interventi che fanno capo a Settori diversi dell'Amministrazione, ad Enti esterni ed ai privati, che incidono in qualche misura su aree verdi o alberate, devono essere attuati nel rispetto del patrimonio naturale esistente e in conformità alle condizioni ambientali in cui questa si sviluppa.

Considerato che:

- ✓ il Comune di Monte Argentario non è dotato di un regolamento volto a disciplinare in modo specifico e dettagliato la tutela e la salvaguardia del verde urbano, sia pubblico che privato;
- ✓ il patrimonio verde del territorio comunale costituisce una componente di primaria importanza dell' ambiente urbano, per le funzioni che esso svolge a beneficio dell' uomo e per gli aspetti culturali, estetici ed ornamentali che valorizzano il contesto cittadino;
- ✓ si rende necessario disciplinare attraverso idoneo Regolamento l'utilizzo da parte dei cittadini delle aree a verde pubblico e di uso pubblico site nel territorio comunale, al fine di consentirne una corretta fruizione da parte dell'utenza e nel contempo per salvaguardare e tutelare l'ambiente naturale e paesistico, le attrezzature e gli arredi dislocati nelle stesse favorendo e stimolando, la collaborazione di soggetti privati nella loro gestione, manutenzione e cura :
- ✓ l'Amministrazione comunale, con il presente regolamento e nell'osservanza dei principi ed indirizzi fissati dalle leggi vigenti e in particolare nell'ambito degli indirizzi espressi dalla L.1 0/2013 recante norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, intende tutelare, attraverso l'operato dei propri uffici e l'impegno attivo della cittadinanza, il verde pubblico e privato del proprio territorio, in quanto esso costituisce importante risorsa naturale e patrimonio storico-

ambientale della città;

Ritenuto pertanto opportuno dotarsi di un regolamento del verde volto a disciplinare in modo specifico e dettagliato la tutela e la salvaguardia del verde urbano, sia pubblico che privato;

Dato atto che la presentazione della bozza del presente regolamento è stato esaminato in sede di terza commissione consiliare, riunitasi in data 15 dicembre 2020;

Visto ed esaminato l'allegato schema del Regolamento del Verde, che predisposto dai competenti uffici è composto da n. 35 articoli;

Ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA

- 1. Di approvare il Regolamento comunale per l'utilizzo e la gestione delle aree verdi pubbliche e di uso pubblico che si compone di n. 35 articoli e che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
- 2. Di dare atto che con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate eventuali disposizioni previgenti nella materia regolamentata, nonché ogni altra disciplina con esso contrastante.

Al fine di raggiungere gli obbiettivi fissati dall' Amministrazione, con separata votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134 c. 4 del TUEL.

Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)
Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano
Tel. 0564-811911

OGGETTO:

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL VERDE URBANO PUBBLICO E PRIVATO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, 17-05-2021

IL RESPONSABILE LUCA VECCHIESCHI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano Tel. 0564-811911

OGGETT O: REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL VERDE URBANO PUBBLICO E PRIVATO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile:

PARERE Non Necessario

Atto regolamentare la cui approvazione non comporta effetti diretti ed indiretti sul bilancio

Monte Argentario, 17-05-2021

IL RESPONSABILE ESCARDI ANTONELLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

COMUNE DI MONTE ARGENTARIO Provincia di Grosseto

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL VERDE URBANO PUBBLICO e PRIVATO



INDICE

-	m	man.	-	$\boldsymbol{\alpha}$
			М	

Testo approvato con delibera C.C. n. XX del XX/XX/XXXX	1
INDICE	
Art. 1 – Principi	
Art. 2 – Scopo di applicazione	
Art. 3 - Norma di esclusione	
PARTE SECONDA	_
DISPOSIZIONI GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO	3
Art. 4 - Interventi colturali di manutenzione del verde pubblico effettuati dall'Amministrazione	e
Comunale o da Enti e Società erogatori di pubblici servizi	
Art. 5 - Autorizzazioni all'abbattimento di alberi	
Art. 6 - Reintegro di alberi in ottemperanza della compensazione prevista	
Art. 7 - Abbattimento di alberature per l'esecuzione di interventi edilizi e di piani attuativi	
Art. 8 - Deroga alla richiesta di abbattimento di alberature	
Art. 9 - Potature	
Art. 10 - Scelta delle specie per nuovi impianti	
Art. 11 - Norme di manutenzione e salvaguardia fitopatologica	
Art. 12 - Alberi di interesse storico, botanico, paesaggistico	
Art. 13 - Distanze minime di impianto	
Art. 14 - Aree di pertinenza delle alberature	
PARTE TERZA	
NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE IN AREA DI CANTIERE	
Art. 15 - Lavori di scavo	
Art. 16 - Modalità di scavo	
Art. 17- Protezione degli alberi	
Art. 18 - Deposito di materiali	
Art. 19 - Danneggiamenti in seguito a lavori in cantiere	
PARTE QUARTA	
NORME PER LE ZONE URBANE E A DESTINAZIONE AGRICOLA	
Art. 20 - Divieto di incendio e diserbo	
Art. 21- Pulizia dei fossi e canali	
Art. 22 - Salvaguardia di maceri, canali e specchi d'acqua	
Art. 23 - Interventi manutentivi su terreni riconducibili a agricoli incolti	
PARTE QUINTA	
REGOLAMENTO D'USO DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI	10
Art. 24 - Disposizioni generali	
Art. 25 - Accesso ai parchi e giardini	10
Art. 26 - Uso degli spazi verdi e comportamenti vietati	
Art. 27 - Accesso dei veicoli a motore negli spazi Verdi	
Art. 28 - Divieti espliciti	
Art. 29 - Acque: divieti	
Art. 30 – Giochi	
Art. 31 - Spazi di libero accesso agli animali domestici	
Art. 32 - Attività ambulanti e di animazione	
	14



PARTE SESTA	12
DISPOSIZIONI FINALI	13
Art. 34 — Sanzioni	
Art. 35 - Norme finali	13



PARTE PRIMA SCOPO DI APPLICAZIONE

Art. 1 – Principi

- a. La vegetazione in ambiente urbano è sempre più considerata come elemento insostituibile del tessuto cittadino, non solo per le salutari funzioni da essa svolte a vantaggio degli altri esseri viventi, come per esempio la depurazione delle acque, dell'aria, la costituzione e il miglioramento del suolo, l'assorbimento dell'anidride carbonica, il rifugio per la vita animale ed il miglioramento della varietà biologica del territorio, ma anche perché rappresenta una componente architettonica e paesaggistica di primaria importanza che si inserisce nel contesto della città accanto ai fabbricati, ai monumenti, ai manufatti di varia natura. Infatti il valore del paesaggio e dei suoi componenti è tutelato dall'articolo 9 della Costituzione della Repubblica Italiana.
- b. Riconosciuto il rilievo anche negli aspetti culturali e ricreativi, l'Amministrazione Comunale, attraverso il presente regolamento, disciplina gli interventi sul verde, sia pubblico che privato, al fine di garantirne la protezione e la razionale gestione.
- c. Il Regolamento del Verde (RdV), nell'ambito dei principi dell'ordinamento delle autonomie locali, contiene prescrizioni specifiche ed indicazioni tecniche e procedurali da rispettare per le corrette progettazione, manutenzione, tutela e fruizione della vegetazione in ambito pubblico e privato. Finalità del RdV è garantire, in un'ottica di sostenibilità e di miglioramento dei servizi ecosistemici, efficacia funzionale alle singole piante e alle aree verdi pubbliche e private, sia nelle aree costruite sia in quelle rurali, riconoscendone il rilievo ambientale, paesaggistico, storico, culturale, sanitario e ricreativo, anche in riferimento al dettato della Legge. n. 10/2013 "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani"

Art. 2 – Ambito di applicazione

Il presente Regolamento detta le disposizioni di tutela del patrimonio arboreo ed arbustivo pubblico e privato ed, integrando il Regolamento Edilizio Comunale, disciplina l'uso, e la fruizione nonchè la corretta gestione degli spazi verdi nel territorio comunale.

Art. 3 - Norma di esclusione

Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le territorio comunale le aree di seguito elencate:

- I. le aree boscate (secondo la definizione di cui art 3 della LR 39-2000 e smi);
- II. le aree vincolate da Enti sovraccomunali;
- III. le piantagioni di alberi da taglio in coltivazioni specializzate e semi specializzate, nuovi impianti artificiali realizzati in coltura specializzata con criteri selvicolturali e specificatamente destinati alla produzione di legno. Tali impianti, per essere esclusi dal presente Regolamento, devono essere sottoposti a lavorazioni annuali o periodiche che limitino lo sviluppo della vegetazione arbustiva ed arborea invadente;
- IV. gli orti botanici;
- V. i frutteti, i vivai e simili.

PARTE SECONDA DISPOSIZIONI GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Art. 4 - Interventi colturali di manutenzione del verde pubblico effettuati dall'Amministrazione Comunale o da Enti e Società erogatori di pubblici servizi

a. Gli interventi colturali sul verde pubblico o di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle proprietà comunali, effettuati dall'Amministrazione stessa, possono essere eseguiti senza le autorizzazioni





previste nel presente regolamento, ma nel rispetto dei suoi principi, previo parere tecnico dell'Ufficio Ambiente.

- b. Nell'ambito dell'affidamento dei servizi di cura e manutenzione del verde pubblico, dovrà essere richiesto alla società appaltante la presenza di un tecnico competente (dottore agronomo, dottore forestale, perito agrario, o titolo equipollente).
- c. Qualora, Enti o Società erogatori di pubblici servizi debbano operare i loro interventi in ambiti interessati da verde pubblico, sono tenuti a comunicarlo preventivamente all'Amministrazione Comunale, nonché a seguire le prescrizioni che la stessa detterà in relazione alla tipologia dell'opera da eseguire.
- d. Se, nel corso dei lavori di cui al comma precedente, sarà arrecato danno alla vegetazione pubblica insistente sull'area, ad opere ultimate, saranno posti a carico degli Enti esecutori tutti gli oneri relativi al ripristino del patrimonio verde.

Art. 5 - Autorizzazioni all'abbattimento di alberi

- a. Il proprietario dell'area in cui vegeta la pianta o chi ne ha titolo in forza di Legge deve presentare istanza di Autorizzazione al taglio all'Ufficio Ambiente competente, tramite la modulistica reperibile sul sito del Comunedi Monte Argentario. A tale istanza è necessario allegare una perizia tecnica a firma di un professionista abilitato (dottore agronomo, dottore forestale, perito agrario, o titoli equipollenti) con esplicitazione della motivazioni tecniche dell'intervento e presentazioni di eventuali compensazioni o sostituzioni previste.
- b. Le autorizzazioni previste dal presente regolamento, ai sensi della normativa vigente, sono di competenza del Dirigente dell'Ufficio competente incaricato dal Sindaco.
- c. Chi intende abbattere alberature e arbusti, anche non più vegetanti, come indicato nel presente Regolamento, deve inoltrare richiesta di autorizzazione utilizzando la modulistica predisposta dall'Amministrazione Comunale, indicando nella stessa la tipologia delle essenze e le ragioni dell'intervento mediante posta certificata.
- d. L'Amministrazione Comunale provvede al rilascio dell'autorizzazione o a comunicare il diniego motivato entro 40 giorni dalla data di presentazione (data di protocollo); decorso il termine di 40 giorni senza alcuna risposta da parte dell'Amministrazione Comunale l'autorizzazione è accordata per silenzio assenso. Le comunicazioni verranno trasmesse mediante posta elettronica certificate o in assenza di casella mediante raccomandata A/R Sono fatte salve la necessità di urgenza per l'incolumibilità di cose e persone per quanto previsto art 9 R.Ed., previa apposita perizia tecnica da professionista abilitato che ne confermi lo status di urgenza.
- e. I tecnici comunali, prima di rilasciare o negare l'autorizzazione, in un contesto di procedura non urgente possono provvedere ad eseguire un sopralluogo per verificarne lo stato di fatto contattando il richiedente entro 30 qq. dalla protocollazione per fissare la data di detto sopralluogo.
- f. Qualora la documentazione presentata dal richiedente o le ragioni dell'abbattimento appaiano non sufficientemente motivate, l'Amministrazione Comunale può richiedere di integrare la documentazione della perizia tecnica redatta da tecnico abilitato corredata di planimetrie, progetti particolareggiati che certifichi l'assoluta necessità dell'intervento di abbattimento; tale richiesta interrompe il termine di cui alla precedente lettere d. che riprenderà a decorrere dalla data di presentazione della documentazione integrativa (data di protocollazione).
- g. L'autorizzazione, rilasciata ai sensi del presente articolo ha validità di anni 1 (uno) con decorrenza dalla data di rilascio della stessa, trascorso il quale l'autorizzazione decade e per procedere all'abbattimento sarà necessario presentare nuova istanza.
- h. L'inottemperanza o la trasgressione a quanto disposto dal presente articolo comporta le sanzioni come indicato al successivo art. 34.
- i. Nel caso sia necessario lo sradicamento di una o più piante, si dovrà tenere conto, nelle aree soggette a vincolo idrogeologico, della L.R. 39/2000 e del D.P.G.R. 48/R/2003.
- j. Nel caso la richiesta di autorizzazione all'abbattimento ricada all'interno del vincolo paesaggistico, visto l'art. 6 comma 1 del Regolamento, si esonera dall'obbligo di richiedere ulteriore autorizzazione paesaggistica semplificata secondo il DPR n.31/2017 (art.4 comma 1 lettera a e Allegato A), purchè non si tratti di alberi monumentali. Deve essere comunque richiesta l'autorizzazione paesaggistica, nel caso che la sostituzione avvenga con alberi di più piccole dimensioni o in posizione diversa.





k. Il proprietario dell'area che inoltra istanza di Autorizzazione al Taglio all'Ufficio Ambiente, deve effettuare un deposito cauzionale presso la tesoreria comunale, pari a € 500,00. L'importo versato a copertura degli oneri per mancato o inesatto adempimento delle proprie obbligazioni derivanti dal presente regolamento, sarà svincolato e restituito previo sopralluogo e controllo finale da parte dei tecnici comunali dell'Ufficio Ambiente.

Art. 6 - Reintegro di alberi in ottemperanza della compensazione prevista

- a. Gli alberi abbattuti, compresi quelli non più vegetanti, dovranno essere obbligatoriamente sostituiti entro la prima stagione utile con la messa a dimora, a spese del richiedente, di nuove essenze, **autoctone**, evitando la messa a dimora e introduzione di specie esotiche o non rispondenti alle tipologie dell'habitat mediterraneo e paesaggistico comunale.
- b. Gli alberi posti in sostituzione dovranno essere di prima scelta ed avere un'altezza minima di 200 cm o una circonferenza non inferiore a 120/140cm misurata a 150 cm. dal suolo.
- c. Qualora il richiedente dichiari l'impossibilità ad effettuare la nuova piantagione per l'elevata densità arborea, per carenza di spazio o per condizioni inidonee, lo stesso dovrà piantare gli alberi in aree di proprietà comunale in accordo agli Uffici competenti. L'Amministrazione si riserva, in caso di non attecchimento vegetativo entro un anno dalla messa dimora di richiedere un nuovo reimpianto a sua totale cura e spesa. In tal caso, il sito di impianto, le tecniche opportune e la tipologia degli alberi saranno prescritti dagli uffici comunali competenti. Dette alberature una volta messe a dimora saranno annesse al patrimonio verde comunale e incluse nella manutenzione del verde pubblico.
- d. L'inottemperanza alle prescrizioni comporta l'automatico decadimento dell'autorizzazione e l'applicazione delle relative sanzioni come indicato all'art. 34.

Art. 7 - Abbattimento di alberature per l'esecuzione di interventi edilizi e di piani attuativi

- a. Gli interventi di abbattimento necessari per l'esecuzione di piani attuativi possono essere eseguiti in deroga a quanto previsto dal presente Regolamento, ma nel rispetto dei suoi principi, previo parere tecnico, da richiedersi all'Ufficio Ambiente da parte dell'Ufficio Urbanistica.
- b. Gli interventi di abbattimento necessari per l'attuazione dei soli interventi edilizi relativi a Permessi di Costruire e Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) possono essere eseguiti in deroga a quanto previsto all'art. 5 del presente regolamento, ma nel rispetto dei suoi principi, ricomprendendo tale autorizzazione nell'atto autorizzativo dell'intervento edilizio; sarà premura del tecnico comunale responsabile del procedimento edilizio richiedere parere tecnico all'Ufficio comunale competente in materia di Verde Pubblico, il quale entro 10 gg rilascia parere vincolante. Il tecnico di parte privata dovrà allegare alla pratica edilizia gli elaborati grafici e fotografici necessari agli uffici per effettuare le valutazioni di competenza (planimetria stato di fatto, planimetria stato di progetto e planimetria comparata, stato sovrapposto delle opere relative al verde). L'ufficio competente in materia di verde pubblico si riserva la facoltà di eseguire sopralluoghi di verifica in cantiere durante tutte le fasi lavorative.
- c. Gli interventi di abbattimento necessari per l'attuazione di interventi edilizi quali Comunicazione Inizio Attività Libera "CILA" e "C.I.L." non possono usufruire di deroghe ma devono obbligatoriamente utilizzare la procedura prevista all'art. 5 del presente regolamento.

Art. 8 - Deroga alla richiesta di abbattimento di alberature

- a. È consentita deroga alla richiesta di abbattimento di alberature così come disposto dall'art. 5 del presente regolamento in caso di alberature compromesse a causa di eventi naturali quali temporali, nubifragi o forti venti per le quali si può procedere con l'abbattimento immediato dandone tempestiva comunicazione all'ufficio competente ovvero entro il primo giorno di apertura degli uffici comunali, allegando la documentazione fotografica comprovante l'urgenza dell'esecuzione dell'abbattimento.
- b. Per il caso del comma a), vige l'obbligo del reintegro delle alberature con le modalità indicate al precedente art. 6.





Art. 9 - Potature

- a. Gli interventi di potatura debbono essere mirati a risanare, contenere o a riformare le chiome degli alberi e degli arbusti, senza comprometterne l'assetto strutturale, la stabilità e lo sviluppo futuro, rispettando per quanto possibile la sua ramificazione naturale.
- b. I tagli di potatura, salvo casi particolari legati alla biologia di alcune specie vegetali, dovranno essere realizzati nei periodi di stasi vegetativa evitando comunque il periodo di nidificazione attiva degli uccelli.
- c. Possono essere esclusi dalle suddette norme gli alberi assoggettati in passato a potature drastiche, per i quali si rendano necessari interventi di contenimento e di regolarizzazione dello sviluppo della ramificazione, nonché le potature di rami e branche che, rotti o indeboliti da fattori esogeni (agenti atmosferici) o endogeni (patologie), risultano pericolosi per la pubblica incolumità. In tal caso, per quanto riguarda le alberature di proprietà comunale, dovranno essere inseriti in un piano organico di sostituzione poliennale.
- d. Le attività relative all'abbattimento e/o potatura delle piante di Platano, nonché lavori in loro prossimità, devono essere eseguite in ottemperanza del D.M. 17 aprile 1998 e alle successive direttive emesse dall'ARPAT emanate per combattere la diffusione del cancro colorato.
- e. Gli interventi di potatura: la potatura di rimonda, la potatura di contenimento o di ritorno, la potatura di risanamento o di riforma o di bonifica, la potatura di allevamento e la potatura d'impianto sono liberamente esercitabili; la capitozzatura, intesa come intervento normalmente da evitare, è ammesso solo in casi particolari da valutare singolarmente in base alla relazione presentata da tecnico abilitato; la capitozzatura è sconsigliata su conifere a portamento monopodiale, ad eccezione per quelle costituenti siepi, bordure o gruppi da mantenere in forme architettoniche.
- f. Le operazioni di potatura dovranno essere effettuate nei seguenti periodi:
 - per le specie decidue, nel solo periodo autunno/inverno (1 novembre 15 marzo);
 - per le specie sempreverdi, nei soli periodi di riposo vegetativo (15 dicembre 28 febbraio, 15 luglio 20 agosto);
 - per i lecci in un periodo compreso tra 1 aprile e 15 giugno;
 - per i palmizi in un periodo indicato tra marzo e settembre;
 - per tutte le specie, relativamente alle parti morte, tutto l'anno.
- g. Le predette operazioni sono eseguibili tramite ausilio di piattaforma idraulica o autoscala, di scale e tramite l'impiego di tecnica di risalita in arrampicata libera (Tree-Climbing), nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, avendo cura di non arrecare danni alle piante o a parti di esse e senza l'utilizzo dei ramponi; gli attrezzi da taglio impiegati, nel passare ad interventi su altre piante, devono essere accuratamente disinfettati con sali quaternari di ammonio al 4% e comunque è fatto obbligo l'applicazione delle misure di prevenzione indicate a termine di legge.
- h. Quanto indicato è valido sia per vegetali posti sul territorio pubblico che privato. Per quanto riguarda privati cittadini, le operazioni di potatura, salvo i casi espressamente indicati, non necessitano di autorizzazioni da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 10 - Scelta delle specie per nuovi impianti

La scelta delle specie, nella realizzazione di nuovi impianti e nelle sostituzioni di piante esistenti, deve tendere al mantenimento o al ripristino degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio. Per tale motive, le specie di nuovo impianto dovranno essere scelte tra quelle autoctone e consone all'habitat mediterraneo presenti nel promontorio del Comune di Monte Argentario. La proposta sulla specie sarà a cura del richiedente sulla base delle indicazioni di cui sopra.





Art. 11 - Norme di manutenzione e salvaguardia fitopatologica

Trattamenti fitosanitario in ambito domestico

a. È ammesso l'uso di prodotti fitosanitari di libera vendita (tipo prodotti da banco) da parte di utilizzatori NON professionali da impiegarsi esclusivamente su piante commestibili (la pianta o i suoi frutti) coltivate in forma amatoriale il cui raccolto sia destinato al consumo familiare o su tappeti erbosi ed aree incolte ovvero su tappeto erboso in giardino domestico e su piante ornamentali e da fiore in appartamento, balcone e giardino.

b. È ammesso l'uso di prodotti professionali in ambito domestico solo se l'intervento è commissionato a società specializzate ed eseguito da addetti professionali (ex patentino).

Trattamenti fitosanitario in ambito non-domestico

- c. L'utilizzo dei prodotti fitosanitari in ambito frequentato dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, in ambiente urbano o lungo le strade è soggetto alle prescrizioni individuate dal PAN (piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari decreto legislativo 14 agosto 2012, n.150)
- d. Negli spazi attigui agli orti urbani pubblici, l'uso di prodotti fitosanitari, con eccezione di quelli registrati per l'impiego in agricoltura biologica, è vietato.

Lotta obbligatoria alle infestanti e controllo delle aree abbandonate

- e. La lotta obbligatoria contro le infestanti ha come scopo il contenimento della diffusione della vegetazione infestante sulle aree pubbliche e private.
- f. In tutto il territorio comunale è obbligatoria la lotta contro le infestanti e/o compromesse o veicolanti forme di fitopatie
- g. Il proprietario di qualsiasi terreno che a seguito di abbandono dell'attività agricola o in evidente stato di mancata manutenzione è obbligato a rimuovere tale vegetazione e a mantenere pulita l'area.
- h. In caso di inosservanza delle norme del precedente comma, il Sindaco può emettere ordinanza specifica nella quale sarà indicato un termini per ottemperare a quanto disposto, trascorso il quale si procederà con l'esecuzione d'ufficio, addebitando i costi dell'intervento al proprietario.

Art. 12 - Alberi di interesse storico, botanico, paesaggistico

- a. Ai sensi della Legge n.10 del 14.01.2013 avente ad oggetto "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani" sono considerate alberature d'interesse storico, botanico, architettonico, paesaggistico o monumentale, gli alberi singoli od i complessi vegetali per maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che rechino un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali.
- b. Sarà cura dell'Amministrazione Comunale realizzare un censimento delle alberature di pregio presenti sul territorio comunale e di tutte le specie vegetali arboree/arbustive di parchi e strade comunali, in modo da disporre di uno strumento conoscitivo per eccellenza, inteso come una sorta di collezione di dati variamente organizzati, aventi lo scopo di fornire una fotografia del patrimonio vegetale del territorio comunale e delle principali condizioni ambientali in cui sono inseriti.
- c. Una volta individuati, gli alberi di pregio verranno posti sotto speciale tutela ai sensi e per gli effetti della citata legge n.10/2013.

Art. 13 - Distanze minime di impianto

a. Ferme restando le disposizioni del Codice Civile, del Codice della Strada, delle norme





ferroviarie, dei regolamenti dei Consorzi di Bonifica e della normativa di Polizia Idraulica dei fiumi, per la realizzazione di nuove aree a verde, per nuovi impianti e per gli impianti di sostituzione, si indicano le seguenti distanze minime di impianto dal confine e dalle costruzioni, calcolate dalla base del tronco:

<i>Tipologia</i>	<i>Altezze</i>	Categoria	Distanza
Alberature di prima grandezza	superiore a mt.20	Cat. 1	mt 5
Alberature di seconda grandezza	da mt.10 a mt.20	Cat. 2	mt 4
Alberature di terza grandezza	inferiore a mt.10	Cat. 3	mt 3

- b. Al fine di assicurare ai nuovi impianti su nuove aree pubbliche la necessaria stabilità nei primi anni dalla messa a dimora ed il necessario fabbisogno idrico, è fatto obbligo di porre in opera adeguati ancoraggi e la predisposizione per l'irrigazione localizzata, oltre a sistemi di protezione del colletto e del tronco. Per quanto sopra dovrà essere previsto idoneo programma di irrigazione manuale delle giovani piante per almeno i primi tre anni di messa a dimora.
- c. Per pubblico interesse il Comune può realizzare o autorizzare l'impianto di alberature stradali all'interno dei centri abitati, in deroga a commi precedenti per quanto riguarda le distanze dai confini e dai cigli stradali.
- d. Per quanto concerne le siepi e gli arbusti in aree di nuova realizzazione, per nuovi impianti e per gli impianti in sostituzione, restano le disposizioni del Codice Civile, del Codice della Strada, delle norme ferroviarie, dei regolamenti dei Consorzi di Bonifica e della normativa di polizia idraulica dei fiumi.

Art. 14 - Aree di pertinenza delle alberature

- a. Al di là di quanto previsto dal presente articolo si consiglia sempre di prevedere piante che a pieno sviluppo siano compatibili con l'area a disposizione.
- b. Ai fini della tutela e dello sviluppo delle alberature relativamente all'apparato sia aereo che radicale, si definiscono quali "aree di pertinenza delle alberature" le distanze minime dalla base del tronco indicate negli articoli precedenti.
- c. L'area di pertinenza dovrà essere costituita da terreno vegetale ed essere in contatto con il suolo sottostante, evitando quindi l'interposizione di strati impermeabili tra la pianta e l'apparato radicale sottostante.
- d. Rimane immutata la possibilità di computare la superficie di pertinenza delle alberature ai fini edificatori secondo i parametri urbanistici ed edilizi prescritti dalle norme di attuazione del piano operativo vigente e dal Regolamento Edilizio.
- e. In casi eccezionali, e sempre che siano ritenuti validi i motivi della richiesta, il Dirigente potrà autorizzare alternativamente o l'osservanza di distanze inferiori a quelle prescritte dagli articoli precedenti, quando venga garantita comunque la salvaguardia dell'apparato radicale, oppure il trapianto delle alberature qualora, verificato ogni elemento e, in particolare, tramite una perizia di un tecnico qualificato, vi siano buone garanzie di successo dell'operazione di trapianto.

PARTE TERZA NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE IN AREA DI CANTIERE

Art. 15 - Lavori di scavo

Per gli interventi di scavo, scasso o bitumatura su aree pubbliche da effettuarsi in stretta vicinanza al tronco degli alberi (a distanze inferiori a quelle indicate nell' art.14 comma c.), deve essere preventivamente richiesto parere tecnico all'ufficio comunale per il rilascio del documento autorizzativo al richiedente. Alla richiesta di parere dovrà essere allegata planimetria del luogo in scala adeguata, in cui sia riportata la vegetazione presente, corredata di eventuale relazione tecnica in cui siano indicate le caratteristiche del lavoro, la profondità degli interventi, la distanza da ciascun albero e i tempi dell'intervento.





Art. 16 - Modalità di scavo

- a. La distanza minima della luce netta di qualsiasi scavo al filo tronco non può essere inferiore a 3 metri per le piante di 1° e 2° grandezza e a 1,5 metri per gli alberi di 3° grandezza e per gli alberi a portamento fastigiato o colonnare e per gli arbusti.
- b. Deroghe alle distanze minime indicate potranno essere concesse per casi di comprovata e documentata necessità.
- c. Potranno essere indicate dall'Ufficio Ambiente distanze di rispetto maggiori a quelle indicate ai commi precedenti nel caso di esemplari arborei che richiedano particolari misure di salvaguardia.
- d. Nel caso di lavori di scavo nella zona delle radici a distanza inferiore a quelle minime stabilite, si dovrà procedere con particolari precauzioni quali lo scavo a mano ed il rispetto delle radici portanti, evitando tagli e danneggiamenti. Gli eventuali tagli che si rendessero necessari saranno eseguiti in modo netto disinfettando ripetutamente le ferite con gli anticrittogamici.
- e. Gli scavi nella zona degli alberi non dovranno restare aperti per più di una settimana; se dovessero verificarsi interruzioni dei lavori, gli scavi dovranno essere riempiti provvisoriamente. Il riempimento degli scavi sarà eseguito al più presto. I lavori di livellamento nell'area radicale sono da eseguirsi a mano.
 - f. Nel caso gli scavi dovessero insistere nelle aree soggette a vincolo idrogeologico, si dovrà tenere conto della L.R. 39/2000 e del D.P.G.R. 48/R/2003.

Art. 17- Protezione degli alberi

- a. Gli alberi presenti nei cantieri devono essere adeguatamente protetti per evitare danni al fusto, alla chioma e all'apparato radicale.
- b. E' vietata l'infissione negli alberi di chiodi e appoggi per l'installazione sugli stessi di corpi illuminanti, di cavi elettrici, ecc. . Unica deroga è concessa per l'etichettatura del censimento comunale.
- c. Nel caso in cui sia necessario asportare le piante interessate dalla zona di scavo, tale operazione dovrà essere compiuta nel modo migliore possibile anche con l'ausilio di nuove tecniche di trapianto e di specifiche macchine operatrici; inoltre l'albero dovrà essere preparato allo scopo e si dovrà provvedere al reimpianto in un'area idonea, preferibilmente nella stagione di riposo vegetativo.

Art. 18 - Deposito di materiali

Nella zona delle radici non devono essere depositati in nessun caso materiali da costruzione, carburanti, lubrificanti, macchine operatrici e betoniere. In particolare si devono evitare gli spargimenti di acque di lavaggio delle betoniere. Nella zona delle radici non devono essere depositati materiali ferrosi. Ricariche o abbassamenti del terreno nella zona di proiezione della chioma sul terreno, sono permessi solo in casi eccezionali con l'autorizzazione dell'ufficio comunale competente in materia di verde pubblico.

Art. 19 - Danneggiamenti in seguito a lavori in cantiere

Nel caso di interventi eseguiti in contrasto a quanto disposto dagli articoli precedenti, si dovrà procedere al ripristino delle condizioni originarie, con spese carico dell'esecutore dei lavori, entro il termine stabilito dall'Ufficio che ha autorizzato i predetti lavori. I danneggiamenti che compromettono la vitalità della pianta, valutati da un tecnico competente, saranno considerati a tutti gli effetti come abbattimenti non autorizzati e sanzionati come indicato all'art. 34. In tale modo dovranno essere considerati tutti i danneggiamenti agli apparati radicali conseguenti ad opere di scavo compiute senza ottemperare alle disposizioni della presente parte.

PARTE QUARTA NORME PER LE ZONE URBANE E A DESTINAZIONE AGRICOLA





Art. 20 - Divieto di incendio e diserbo

E' vietato incendiare o diserbare chimicamente le sponde dei fossi, degli scoli, dei canali e le aree incolte in genere, fatta eccezione per le scoline e per la lotta obbligatoria alle erbe infestanti. Rimangono in essere le indicazioni regionali per il divieto assoluto di abbruciamenti fuori dalle date che vengono segnalate dalla regione stessa in qualsiasi luogo.

Art. 21- Pulizia dei fossi e canali



- a. Al fine di permettere il regolare deflusso delle acque, tutti i fossi, gli implivi di ordine secondario e le canalette di regimazione delle acque, devono essere sottoposti, da parte dei proprietari, siano essi enti pubblici e/o privati, alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria.
- b. I fossi, gli implivi di ordine secondario e le canalette di regimazione delle acque delle strade comunali e vicinali, dovranno essere mantenuti sfalciati dai frontisti anche per la parte comunale.
- c. Se non verrà effettuata la raccolta dell'erba tagliata, che con il tempo potrebbe ostruire il normale deflusso delle acque, il proprietario del fondo confinante dovrà provvedere alla periodica ripulitura del fosso stesso al fine di garantire il corretto scorrimento delle acque.

Art. 22 - Salvaguardia di maceri, canali e specchi d'acqua

- a. I maceri, i canali per l'irrigazione, gli specchi d'acqua e la vegetazione ripariale devono essere salvaguardati. E' vietato il loro tombinamento, a meno che non sia motivato da esigenze igienico sanitarie, che dovranno essere comunque autorizzate dall'Amministrazione Comunale mediante apposite documentazioni tecnico idrologiche.
- b. Nei maceri, nei canali e negli specchi d'acqua è vietato lo scarico di rifiuti, di sostanze inquinanti e di liquami. Sono esclusi gli interventi, da parte dei Consorzi di bonifica ed altri Enti competenti, volti a garantire il regolare deflusso delle acque.

Art. 23 - Interventi manutentivi su terreni riconducibili a agricoli incolti

- a. Tutti i terreni o parte di essi comprese in particelle che per scelta dei conduttori vengono lasciati volutamente incolti, al fine di controllare le erbe infestanti o il proliferare di animali quali topi, nutrie, zanzare, ecc. e più in generale per un migliore decoro urbano, devono essere oggetto di adeguata manutenzione da parte del conduttore o proprietario/i soprattutto in prossimità della stagione estiva o tardo primaverile per evitare l'innesco di incendi.
- b. La trasgressione anche ad uno solo degli articoli della presente Parte comporta l'applicazione delle relative sanzioni come indicato all'art. 34.

PARTE QUINTA REGOLAMENTO D'USO DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI

Art. 24 - Disposizioni generali

La fruizione e l'uso degli spazi verdi di cui all'art. 2 sono disciplinati dalle disposizioni generali di legge e regolamentati dalle norme del presente Regolamento, le quali perseguono il fine di promuovere la funzione sociale, ricreativa, didattica che il verde assolve nell'ambito cittadino, garantendo a tutti gli utenti il godimento, senza turbative, degli spazi verdi e salvaguardando, nel contempo, l'ambiente dai danni che potrebbero derivare da un cattivo uso dello stesso.

Art. 25 - Accesso ai parchi e giardini

Ai parchi, ai giardini ed in genere a tutti gli spazi verdi disciplinati dal presente Regolamento, è dato





libero accesso nell'arco delle 24 ore giornaliere, fatte salve diverse regolamentazioni. I parchi e i giardini recintati sono aperti al pubblico secondo gli orari indicati nelle tabelle esposte ai relativi ingressi.

Art. 26 - Uso degli spazi verdi e comportamenti vietati

Gli spazi a verde comunali sono a libera fruizione nell'ambito di un uso corretto e rispettoso. E' vietato:

- I. ogni comportamento che determini danni all'ambiente e alla vegetazione.
- II. gettare rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta appositamente predisposti.
- III. imbrattare, deturpare e rimuovere la segnaletica ed i manufatti presenti negli spazi verdi, nonché far uso in generale delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione.
- IV. estirpare, tagliare o comunque danneggiare la cotica erbosa e le specie arboree ed arbustive o scavare il terreno.
- V. La trasgressione anche ad uno solo dei commi del presente articolo comportano l'applicazione delle relative sanzioni come indicato all'art. 34.

Art. 27 - Accesso dei veicoli a motore negli spazi Verdi

Nei parchi e nei giardini ed in generale in tutti gli spazi verdi è vietato l'accesso, il parcheggio e la circolazione con veicoli a motore, ad eccezione delle categorie di seguito elencate, alle quali è consentito il transito esclusivamente sui viali, strade e percorsi asfaltati o in terra battuta interni agli spazi verdi:

- I. motocarrozzette per il trasporto di portatori di handicap;
- II. mezzi di soccorso o di vigilanza e controllo in servizio;
- III. mezzi di supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde e di strutture e manufatti in esso inseriti;
- IV. mezzi di proprietà dei residenti, qualora vi siano abitazioni ubicate all'interno dell'area;
- V. mezzi per attività di commercio ambulante, in possesso delle prescritte autorizzazioni
- VI. mezzi per il rifornimento dei punti fissi di somministrazione di alimenti e bevande o di intrattenimento, in possesso delle prescritte autorizzazioni;
- VII. mezzi destinati ad un parcheggio, quando quest'ultimo si trovi all'interno dello spazio verde;
- VIII. mezzi destinati al carico/scarico merci, qualora vi siano abitazioni all'interno dell'area.

La trasgressione al comma precedente comporta l'applicazione delle relative sanzioni come indicato all'art. 34.

Art. 28 - Divieti espliciti

- a. Negli spazi verdi è vietato:
 - I. esercitare qualsiasi forma di attività venatoria propedeutica alla caccia
 - II. appendere agli alberi e agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi cartelli segnaletici
 - III. versare sul suolo sostanze inquinanti o nocive di qualsiasi tipo
 - IV. campeggiare, pernottare ed accendere fuochi, sostare con veicoli a motore
 - V. soddisfare le naturali necessità umane al di fuori delle apposite strutture
 - VI. effettuare operazioni di pulizia di veicoli o parti di essi
 - VII. posizionare strutture fisse o mobili, senza autorizzazione
- VIII. È vietato calpestare aiuole nelle quali sono state messe a dimora essenze floreali, arbustive o bulbose.
- b. Ogni qual volta gli spazi a verde saranno oggetto di trattamenti antiparassitari e/o fitosanitari verranno interdetti al pubblico previo avviso.
- c. La trasgressione anche ad uno solo dei commi a. e b. del presente articolo comportano l'applicazione delle relative sanzioni come indicato all'art. 34.





11

Art. 29 - Acque: divieti

- a. Nei Bacini d'acqua, canali, rogge, fontane e zone umide comprese negli spazi di cui all'art. 2, sono vietate:
 - I. la pesca, tranne ove sia espressamente consentita
 - II. la balneazione tranne ove siano espressamente consentiti con apposita segnaletica
 - III. l'uso di natanti a motore, tranne ove sia espressamente consentito, con l'esclusione dei mezzi di servizio
 - IV. l'ostruzione e la deviazione delle acque
 - V. l'alterazione delle acque con versamento di sostanze nocive di qualsiasi tipo, compresi gli erbicidi
 - VI. l'introduzione di altre specie di animali acquatici non autoctoni
- b. La trasgressione al comma precedente comporta l'applicazione delle relative sanzioni come indicato all'art. 34.

Art. 30 - Giochi

- a. Il gioco dei bambini è consentito negli spazi verdi calpestabili e nelle aree attrezzate a tale scopo.
- b. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che li hanno in custodia.

Art. 31 - Spazi di libero accesso agli animali domestici

- a. I proprietari o le persone incaricate della loro custodia debbono impedire che gli animali sporchino gli spazi pubblici, in particolare le aree verdi e i giardini pubblici in uso ai cittadini, con deiezioni o altro ed in ogni caso sono tenuti alla immediata raccolta e pulizia del suolo imbrattato dagli escrementi degli animali loro affidati.
- b. I proprietari o le persone incaricate della custodia degli animali domestici sono tenute, nel rispetto delle apposite ordinanze, a munirsi di paletta o altro strumento idoneo a raccogliere le deiezioni degli animali loro affidati.
 - c. Su tutte le aree verdi comunali è vietato addestrare cani da caccia, difesa o guardia.
- d. Gli Agenti di Polizia Locale possono, qualora ravvisino pericolo per la pubblica incolumità, disporre l'immediato allontanamento dal parco di cani, ovvero ordinare ai proprietari l'uso congiunto della museruola e del guinzaglio o far cessare azioni e giochi pericolosi.
- e. E' vietato abbandonare cani o altri animali su tutto il territorio Comunale. Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa nazionale vigente in materia.
- f. La trasgressione anche ad uno solo dei commi a. b. e c. del presente articolo comportano l'applicazione delle relative sanzioni come indicato all'art. 34.
- g. Il presente articolo qualora in contrasto con altri regolamenti comunali (es.: Regolamento di Polizia Locale) entrati in vigore successivamente alla data di sua approvazione è inteso superato dai Regolamenti successivamente approvati dall'Amministrazione.

Art. 32 - Attività ambulanti e di animazione

- a. Nei perimetri dei parchi e dei giardini è consentito lo svolgimento di attività di commercio in forma ambulante o all'aperto e di animazione, solo se preventivamente autorizzate dall'Amministrazione comunale, è fatto obbligo di ripristinare gli spazi utilizzati conformemente allo stato antecedente l'uso dei medesimi. All'esercente sarà addebito quanto speso dall'Amministrazione Comunale per il ripristino delle aree verdi danneggiate.
- b. Le suddette attività non devono costituire intralcio alla libera circolazione e all'ordine pubblico.

PARTE SESTA





DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 - Attività di vigilanza

L'attività di vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Locale del Comune di Monte Argentario.

Art. 34 — Sanzioni

13

a. Le trasgressioni al presente Regolamento (qualora non integrino estremi di reato) sono punite con le sanzioni amministrativa e con le modalità previste dalla Legge 689 del 24 novembre 1981 e s.m.i. e con gli importi come di seguito indicato:

Violazione all'articolo	Oggetto della violazione	Importo sanzione
Art. 5	Abbattimento di alberature senza autorizzazione.	Da €. 500,00 a 2500,00
Art. 6 Comma a	Mancata sostituzione di alberatura abbattuta.	Da €. 500,00 a 2500,00
Art. 6 Comma b	Alberatura di carente qualità o di dimensioni non corrette.	Da €. 250,00 a 2500,00
Art. 9	Effettuazione di capitozzature e potature drastiche.	Da €. 500,00 a 2500,00
Art. 22 Danneggiamento delle alberature durante lavori ir cantiere.		Da €. 250,00 a 2500,00
Art. 23 24 25 Violazione delle norme di tutele delle zone a destinazion agricola.		Da €. 250,00 a 2500,00
Art. 26	Non esecuzione dello sfalcio.	1000.00 € per ogni ettaro di superficie
Art. 27 Violazione alle norme per l'uso degli spazi verdi.		Da €. 250,00 a 2500,00
Art. 28 Accesso dei veicoli a motore negli spazi verdi.		Da €. 250,00 a 2500,00
Art. 29 Violazione dei divieti espliciti.		Da €. 250,00 a 2500,00
Art. 30	Violazione all'uso delle acque.	Da €. 250,00 a 2500,00
Art. 32 Uso degli spazi di libero accesso agli animali domestici.		vedi ordinanza specifica della Polizia Locale

- b. Le sopra indicate sanzioni sono cumulabili qualora sia accertata da parte degli organi di Polizia Locale la violazione di più articoli del presente regolamento
- c. Le sanzioni indicate al comma a. del presente articolo, relative all'esecuzione di operazioni ad alberature, si intendono per ogni singolo albero, ferme restando:
 - I. la possibilità da parte delle forze dell'ordine di allontanare il trasgressore dal luogo in cui avviene il fatto sanzionabile;
 - II. il diritto dell'Amministrazione Comunale a ottenere il risarcimento del danno;
 - III. l'applicazione congiunta di ulteriori sanzioni specifiche previste dalla legislazione, o dai regolamenti vigenti o da specifiche ordinanze.

Art. 35 - Norme finali

- a. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge.
- b. Il presente Regolamento annulla e sostituisce eventuali regolamenti o articoli concernenti il verde pubblico e private in essere precedentemente approvati dall'Amministrazione Comunale, a decorrere dal momento della sua entrata in vigore.





IL DIRIGENTE AD INTERIM DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Propone al Consiglio Comunale l'approvazione della seguente delibera:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con delibera C.C. n. 24 del 30.4.2015 veniva approvato il Regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale;
- in data 25.05.2018 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio di data 27.04.2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga le direttive 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
- il Decreto del Presidente della Repubblica n.15 del 15.1.2018, pubblicato in G.U. n. 61 del 14/3/2018, in vigore dal 29.3.2018, prevede che vengano individuate le modalità di attuazione del trattamento dei dati effettuato per le finalità di polizia dal centro elaborazioni dati e da organi, uffici o comandi di polizia;
- il D.Lgs. 18/5/2018 n. 51 disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
- il Provvedimento in materia di videosorveglianza, adottato dal Garante per la protezione dei dati personali, in data 8 aprile 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°99 del 29 aprile 2010 disciplina la materia e il trattamento dei dati personali effettuato con tali sistemi;

Considerato che l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza fissi, mobili (fototrappole) gestiti, nell'ambito del proprio territorio dal Comune di Monte Argentario, rappresenta obiettivo primario dell'Amministrazione, al fine di prevenire il danneggiamento di beni pubblici, per la tutela dell'integrità delle persone e delle cose e per la prevenzione di atti criminosi. Tali sistemi di videosorveglianza fissi, mobili (fototrappole) risultano idonei, tra le altre cose, a scoraggiare e prevenire il fenomeno dell'abbandono di rifiuti sul territorio, con conseguente esigenza di tutela dell'ambiente e della normale civile convivenza;

Considerato che il Garante per la protezione dei dati personali garantisce, in particolare, un livello elevato di tutela di diritti e delle libertà fondamentali rispetto al trattamento dei dati personali, consentendo la possibilità di utilizzare i sistemi di videosorveglianza, purchè ciò non determini un'ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali dell'interessato;

Ritenuto di regolamentare l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza fissi e mobili (fototrappole) gestiti nell'ambito del territorio comunale conformemente a quanto prescritto dal Garante per la protezione dei dati personali e nel rispetto delle misure indicate dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs. 51/2018;

Preso atto dunque che si rende ora necessario adottare un nuovo regolamento in materia di videosorveglianza in linea con le nuove prescrizioni previste dalla normativa europea in sostituzione di quello in vigore approvato con delibera C.C. n. 24 del 30.4.2015;

Vista la proposta di regolamento formata da n. 18 articoli, allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, approvata dalla I Commissione per gli affari istituzionali e l'organizzazione nella riunione del 20.5.2021, che va a sostituire il precedente regolamento in materia;

Ritenuto quindi la bozza di regolamento allegato meritevole di approvazione;

Visto il D.Lgs.18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni; **Atteso** che l'approvazione del regolamento rientra nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art.42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267;

Dato atto che il presente regolamento non necessita il parere di regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata;

DELIBERA

di approvare il Regolamento comunale sulla videosorveglianza, costituito da n. 18 articoli, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante ;

di abrogare il "Regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale" approvato con deliberazione C.C. n. 24/2015;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267.

Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano Tel. 0564-811911

OGGETTO:

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, 24-05-2021

IL RESPONSABILE ESCARDI ANTONELLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano Tel. 0564-811911

OGGETTO:

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile:

PARERE Non Necessario

Monte Argentario, 24-05-2021

IL RESPONSABILE ESCARDI ANTONELLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

COMUNE DI MONTE ARGENTARIO

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

COMUNE DI MONTE ARGENTARIO

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

- Art. 1 Premessa
- Art. 2 Norme di riferimento e principi generali
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza
- Art. 5 Caratteristiche tecniche del sistema di videosorveglianza
- Art. 6 Informativa
- Art. 7 Valutazione di Impatto sulla protezione dei dati
- Art. 8 Titolare e Responsabili del Trattamento dei dati
- Art. 9 Incaricati del Trattamento
- Art. 10 Modalità di Raccolta e di Trattamento dei Dati
- Art. 11 Sicurezza dei dati
- Art. 12 Accesso ai dati
- Art. 13 Diritti dell'interessato
- Art. 14 Mezzi di ricorso, tutela amministrativa e tutela giurisdizionale
- Art. 15 Provvedimenti attuativi
- Art. 16 Pubblicità del Regolamento
- Art. 17 Rinvio dinamico
- Art. 18 Entrata in vigore

Art. 1 – Premessa

Le immagini delle persone, quando rendano possibile l'identificazione del soggetto a cui si riferiscono, costituiscono dati personali. L'attività di videosorveglianza dà luogo pertanto a trattamento di dati personali e incide sul diritto alla riservatezza delle persone fisiche eventualmente presenti nell'area sottoposta a riprese video.

Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dal comune di Monte Argentario nel proprio territorio comunale, venga effettuato nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Art. 2 - Norme di riferimento e principi generali

Questo Regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante gli impianti di videosorveglianza attivati nel territorio comunale dal comune di Monte Argentario.

Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto da:

 Regolamento UE Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 (di seguito RGPD) relativo "alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

- Direttiva UE 2016/680 relativa "alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio";
- DPR n. 15 del 15/01/2018 recante "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia";
- Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di Videosorveglianza dell'8 aprile 2010 (G.U. n. 99 del 29/04/2010);
- Decreto Ministero dell'Interno 05/08/2008 (GU n. 186 del 09.08.2008);
- Legge n. 38/2009 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale nonché in tema di atti persecutori".

La Videosorveglianza in ambito Comunale si fonda sui principi applicabili al trattamento di dati personali di cui all'art. 5, RGDP e, in particolare:

Principio di liceità

Il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è lecito allorquando è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento in ossequio al disposto di cui all'art. 6, Paragrafo 1, lett. e), RGPD. Le attività di videosorveglianza effettuate dal Comune, pertanto, sono consentite senza necessità di consenso da parte degli interessati.

Principio di necessità

In applicazione dei principi di pertinenza, adeguatezza e limitazione dei dati (c.d. minimizzazione dei dati) di cui all'art. 5, Paragrafo 1, lett. c), RGPD, il sistema di videosorveglianza, i sistemi informativi ed i programmi informatici utilizzati, sono configurati per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e identificativi in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità. Inoltre, qualora non sia necessario individuare le persone, i sistemi devono essere configurati, già in origine, in modo da poter impiegare solo i dati anonimi, con riprese di insieme ed il software utilizzato deve preventivamente essere impostato per cancellare periodicamente ed autonomamente i dati registrati.

Principio di proporzionalità

La raccolta e l'uso delle immagini devono essere proporzionali agli scopi perseguiti. In applicazione dei principi di proporzionalità e di necessità, nel procedere alla commisurazione tra la necessità del sistema di videosorveglianza ed il grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento. Nell'uso delle apparecchiature volte a riprendere, per i legittimi interessi indicati, aree esterne ed edifici, il trattamento deve essere effettuato con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere.

Principio di finalità

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

Ai sensi dell'art. 5, Paragrafo 1, lett. b), RGPD, i dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità. E' consentita pertanto la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare e garantire la sicurezza urbana che il DM Interno 05/08/2008 definisce come il "bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale."

Art. 3 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- per «dato personale», qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("interessato"); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale
- per «trattamento», qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- per "banca dati", il complesso organizzato di dati personali, formatosi attraverso le apparecchiature di registrazione e ripresa video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nelle aree interessate dalle riprese
- per «titolare», l'Ente Comune di Monte Argentario, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati personali;
- per «responsabile», la persona fisica legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- per «responsabile esterno», il soggetto esterno di cui il titolare si avvale affidando ad esso determinate attività che restano nella sfera della titolarità del Comune di Monte Argentario e che non comportano decisioni di fondo sulle finalità e sulle modalità di utilizzazione dei dati; rientrano tra questi le Ditte incaricate dall'Amministrazione Comunale di effettuare la realizzazione degli interventi di assistenza, manutenzione ordinaria e straordinaria hardware e software, comprensiva degli interventi necessari su dispositivi e software di archiviazione e di gestione del sistema di videosorveglianza;
- per «autorizzato», la persona fisica che abbia accesso a dati personali e agisca sotto l'autorità del titolare o del responsabile del trattamento;
- per "interessato", la persona fisica identificata o identificabile, che può cioè essere identificata in modo diretto o indiretto;
- per «terzo», la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
- per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- per "diffusione", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

- per "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile
- per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 4 – Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza

Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza attengono esclusivamente allo svolgimento delle funzioni istituzionali proprie dell'Amministrazione comunale; il sistema di videosorveglianza del Comune di Monte Argentario, è principalmente rivolto a garantire la sicurezza urbana.

În particolare, il sistema di videosorveglianza attivato dall'Amministrazione è finalizzato a:

- a) incrementare la sicurezza urbana e la sicurezza pubblica nonché la percezione delle stesse rilevando situazioni di pericolo e consentendo l'intervento degli operatori:
- b) prevenire, accertare e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana" già richiamato; le informazioni potranno essere condivise con altre forze di Polizia competenti a procedere nei casi di commissione di reati;
- c) tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e gli edifici pubblici e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
- d) tutelare l'incolumità e la sicurezza del personale dell'Amministrazione;
- e) controllare le aree considerate a maggiore rischio per la sicurezza, l'incolumità e l'ordine pubblico;
- f) monitorare il traffico e rilevare dati anonimi per l'analisi dei flussi veicolari e per la predisposizione di eventuali piani comunali del traffico;
- g) controllare l'accesso alle Zone a Traffico Limitato di pertinenza dell'Amministrazione;
- h) attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale, con particolare riferimento alla prevenzione degli incendi;
- i) acquisire elementi probatori in fattispecie di violazioni amministrative o penali:
- j) per controllare situazioni di degrado caratterizzate da abbandono di rifiuti su aree pubbliche ed accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose; monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti, modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti;
- k) verificare l'osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali al fine di consentire l'adozione degli opportuni provvedimenti.

L'uso dei dati personali, nell'ambito definito dal presente Regolamento, non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o comunque connesso all'esercizio di pubblici poteri e allo svolgimento di funzioni istituzionali di cui è investito il Comune.

Art. 5 – Caratteristiche tecniche del sistema di videosorveglianza

Il sistema di videosorveglianza del Comune consiste in una parte fissa ed in un a parte mobile. Le caratteristiche tecniche degli impianti sono descritte nella documentazione di progetto e di collaudo in coerenza con quanto dispone l'articolo 25 del RGDP riguardo alla protezione dei dati per impostazione predefinita (privacy by design). La documentazione prima citata è custodita dal Responsabile del Corpo di Polizia Municipale.

5.1 Caratteristiche tecniche del sistema di videosorveglianza fisso.

Il sistema si compone di una serie di telecamere installate nel territorio del Comune, da reti per la trasmissione dei dati dedicate e da una centrale di controllo, comprendente apparati per la registrazione e monitor per la visione delle immagini.

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

La centrale di controllo è collocata in un locale dedicato, ad uso esclusivo nella sede del Comando di Polizia Locale.

Il locale che ospita la centrale di controllo è dotato di porta con serratura efficiente e affidabile, è accessibile esclusivamente da personale dotato di specifica autorizzazione, la procedura per la gestione delle chiavi di accesso è gestita dal Responsabile.

5.2 Caratteristiche tecniche del sistema di videosorveglianza mobile

Il sistema è formato da impianti di ripresa mobili che possono essere installati in luoghi diversi secondo le finalità da perseguire. Le immagini riprese vengono registrate e trasmesse alla centrale di controllo

Art. 6 - Informativa

Gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata; A tal fine il Comune utilizzerà lo stesso modello semplificato di informativa "minima", indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita, predisposto dall'Autorità garante.

La segnaletica deve essere collocata prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti; la stessa deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, andranno installati più cartelli informativi.

L'Amministrazione, nella persona del Responsabile del trattamento dei dati, si obbliga ad informare in modo adeguato, ai sensi dell'articolo 13 del RGPD, gli interessati delle modalità di trattamento dei dati personali con il sistema di videosorveglianza, attraverso una apposita sezione della pagina dedicata al trattamento dei dati personali (Privacy) del sito istituzionale dell' Amministrazione. Nella citata sezione del sito istituzionale oltre al presente regolamento sarà riportata, e tenuta aggiornata, l'ubicazione delle telecamere fisse del sistema di videosorveglianza

Art. 7 - Valutazione di Impatto sulla protezione dei dati

In ossequio al disposto di cui all'art. 35, Paragrafo 3, lett. c), RGPD, qualora il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza comunale dia luogo ad una sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico, l'Ente procederà ad una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali. Parimenti si procederà nei casi in cui, il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza presenti un rischio comunque elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche. In questa fase di prima attuazione della normativa europea, l'Ente, in conformità al disposto di cui all'art. 35, Paragrafi 4 e 5, RGPD, al fine di avere maggiore chiarezza in relazione ai nuovi adempimenti, attenderà la pubblicazione obbligatoria da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali dell'elenco delle tipologie di trattamenti soggetti alla Valutazione di impatto e l'eventuale pubblicazione dell'elenco delle tipologie di trattamenti per le quali non è richiesta una Valutazione di impatto

Art. 8 - Titolare e Responsabili del Trattamento dei dati

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Monte Argentario, al quale compete ogni decisione in ordine alle finalità ed ai mezzi di trattamento dei dati personali, compresi gli strumenti utilizzati e le misure di sicurezza da adottare. Il Responsabile del Corpo di Polizia Municipale è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati attraverso il sistema di videosorveglianza. Il Responsabile del trattamento è tenuto a conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle vigenti disposizioni normative in materia e dal presente Regolamento.

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

Il Responsabile procede al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.

Le competenze proprie del Responsabile del trattamento sono analiticamente disciplinate nel nell'atto giuridico avente forma scritta, con il quale il Titolare provvede alla sua designazione. In particolare:

- il Responsabile del trattamento individuerà e nominerà con specifici atti gli autorizzati del trattamento, nell'ambito delle attività di videosorveglianza, impartendo loro apposite istruzioni organizzative e operative per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati in ossequio alle previsioni di cui all'art. 29, RGPD; detti incaricati saranno opportunamente istruiti e formati da parte del Responsabile del trattamento con riferimento alla tutela del diritto alla riservatezza nonché alle misure tecniche e organizzative da osservarsi per ridurre i rischi di trattamenti non autorizzati o illeciti, di perdita, distruzione o danno accidentale dei dati;
- il Responsabile del trattamento provvede a rendere l'informativa "minima" agli interessati secondo quanto definito al precedente art. 6;
- il responsabile provvede alla redazione e aggiornamento dell'informativa "estesa", ai sensi dell'articolo 13 del RGPD, ed alla sua pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale come disposto dal precedente articolo 6
- il Responsabile del trattamento verifica e controlla che il trattamento dei dati effettuato mediante sistema di videosorveglianza sia realizzato nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del RGPD;
- il Responsabile del trattamento assicura che i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- il Responsabile del trattamento, tenuto conto dello stato dell'arte, della natura, dell'oggetto, del contesto, delle finalità del trattamento e, in particolar modo, del rischio di probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, adotta tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell'articolo 32 del RGPD;
- il Responsabile del trattamento assiste il Titolare al fine di consentire allo stesso di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato
- il Responsabile del trattamento assiste il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di sicurezza di cui all'art. 32, RGPD, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate in grado di assicurare permanentemente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; qualora a ciò non possa provvedere immediatamente e con i mezzi assegnati, è responsabile della formale e tempestiva formulazione della proposta di adozione delle misure necessarie nei confronti dell'Ente;
- il Responsabile del trattamento garantisce l'adozione di adeguate misure di sicurezza in grado di assicurare il tempestivo ripristino della disponibilità dei dati e l'accesso agli stessi in caso di incidente fisico o tecnico; qualora a ciò non possa provvedere immediatamente e con i mezzi assegnati, è responsabile della formale e tempestiva formulazione della proposta di adozione delle misure necessarie nei confronti dell'Ente;
- il Responsabile del trattamento assiste il Titolare nelle eventuali procedure di notifica di violazione dei dati personali al Garante per la protezione dei dati personali e di comunicazione di violazione dei dati personali all'interessato ai sensi degli artt. 33 e 34 del RGPD;
- il Responsabile del trattamento assiste il Titolare nell'effettuazione dell'eventuale Valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 del RGPD e del precedente art. 7 del presente Regolamento e nella successiva eventuale attività di consultazione preventiva del Garante per la protezione dei dati personali in conformità alla previsione di cui all'art. 36 del RGPD;

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

- il Responsabile del trattamento affianca il Titolare, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 30, paragrafo 1, del RGPD, nell'istituzione e aggiornamento del Registro delle attività di trattamento,
- il Responsabile del trattamento garantisce che il Responsabile della Protezione dei Dati designato dal Titolare del trattamento, sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali e si impegna ad assicurargli l'affiancamento necessario per l'esecuzione dei suoi compiti;
- il Responsabile del trattamento mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e per consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto incaricato;
- il Responsabile del trattamento è responsabile della custodia e del controllo dei dati personali di competenza affinché sia ridotto al minimo il rischio di distruzione o perdita dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Il Responsabile del trattamento assicura che gli autorizzati si attengano, nel trattamento dei dati, al perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito e garantisce che vengano compiute, in relazione a tale trattamento, solo le operazioni strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali;
- il Responsabile del trattamento garantisce la tempestiva emanazione, per iscritto, di direttive ed ordini di servizio rivolti al personale individuato quale autorizzato con riferimento ai trattamenti realizzati mediante l'impianto di videosorveglianza dell'Ente, previo consulto del Responsabile della Protezione dei dati, necessari a garantire il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali;
- il Responsabile del trattamento vigila sul rispetto da parte degli autorizzati degli obblighi di corretta e lecita acquisizione dei dati e di utilizzazione degli stessi.
- Il Responsabile interno del trattamento è autorizzato a ricorrere a Responsabili esterni del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate che assicurino la tutela dei diritti dell'interessato, in tutti i casi in cui egli, per la gestione/assistenza del sistema di videosorveglianza, faccia ricorso a soggetti esterni ai quali affidare incarichi, servizi, lavori, forniture o consulenze che comportino un trattamento di dati per conto dell'Ente. In questi casi, il Responsabile interno del trattamento procederà a disciplinare i trattamenti da parte del responsabile esterno mediante contratto ovvero altro atto giuridico che vincoli il Responsabile esterno del trattamento al Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 28, RGPD.

Art. 9 – Autorizzati al Trattamento

Il Responsabile del trattamento dei dati procede ad individuare con proprio atto, le persone fisiche dipendenti dall'Amministrazione autorizzate, nell'ambito del sistema di videosorveglianza, al trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni.

L'individuazione è effettuata per iscritto e con modalità tali da consentire una chiara e puntuale definizione dell'ambito del trattamento consentito a ciascun incaricato. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, gli autorizzati dovranno essere istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento e dovranno conformare la propria condotta al pieno rispetto del medesimo.

Gli autorizzati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Responsabile il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.

In particolare, gli incaricati devono:

• per l'accesso alle banche dati informatiche, utilizzare sempre le proprie credenziali di accesso personali, mantenendole riservate, evitando di operare su terminali altrui e avendo

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

cura di non lasciare aperto il sistema attivo in caso di allontanamento anche temporaneo dal posto di lavoro;

- conservare i supporti informatici contenenti registrazione delle immagini in modo da evitare che detti supporti siano accessibili a persone non autorizzate al trattamento dei dati medesimi;
- mantenere la massima riservatezza sui dati personali dei quali si venga a conoscenza nello svolgimento delle funzioni istituzionali;
- custodire e controllare i dati personali (registrazione delle immagini acquisite dal sistema) affinché siano ridotti i rischi di distruzione o perdita anche accidentale degli stessi, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- evitare di creare banche dati nuove senza autorizzazione espressa del Responsabile del trattamento dei dati;
- mantenere assoluto riserbo sui dati personali di cui vengano a conoscenza in occasione dell'esercizio delle proprie mansioni;
- conservare i dati rispettando le misure di sicurezza predisposte dall'Ente;
- fornire al Responsabile del trattamento dei dati ed al Responsabile della Protezione dei dati, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da questi, tutte le informazioni relative all'attività svolta, al fine di consentire una efficace attività di controllo;
- informare tempestivamente il responsabile di guasti, malfunzionamenti e di qualsiasi anomalia del sistema di videosorveglianza,

Tra i soggetti designati quali autorizzati verranno individuati, con l'atto di nomina, le persone cui è affidata la custodia e la conservazione delle chiavi di accesso alla sala operativa ed agli armadi per la conservazione dei supporti contenenti le immagini registrate.

Art. 10 - Modalità di Raccolta e di Trattamento dei Dati

L'installazione delle telecamere avviene esclusivamente nei luoghi pubblici (strade, piazze, immobili) secondo due modalità:

- a) per le postazioni fisse in conformità all'elenco dei siti di ripresa predisposto dall'Amministrazione Comunale e /o definito dal Responsabile;
- b) per postazioni temporanee, che vengono attivate secondo specifiche necessità (esempio controllo abbandono rifiuti, in occasioni di manifestazioni sportive o simili etc), in conformità con la "Disciplina dell'attività di videosorveglianza realizzata attraverso apparati mobili", definita dal Comune.

L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando solo immagini indispensabili, limitando l'angolo di visuale delle riprese, evitando (quando non strettamente indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone fisiche che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.

I segnali video delle unità di ripresa saranno inviati presso la centrale di controllo ubicata in un locale ad uso esclusivo nell'area del Corpo Polizia Municipale; in questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e/o registrate.

Nelle sole ipotesi in cui l'attività di videosorveglianza sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, ed alla prevenzione e repressione di violazioni connesse con il conferimento/deposito dei rifiuti alla luce delle richiamate disposizioni normative, il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, fatte salve specifiche esigenze di ulteriore conservazione quali richieste investigative dell'autorità o della polizia giudiziaria.

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

In ragione di necessità investigative e su richiesta formale dell'Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria il Responsabile potrà disporre la conservazione delle immagini per un periodo di tempo superiore ai sette giorni.

Il sistema di videoregistrazione impiegato deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati. In caso di cessazione del trattamento, i dati personali sono distrutti.

Art. 11 - Sicurezza dei dati

I dati personali oggetto di trattamento sono conservati ai sensi e per gli effetti del precedente art. 10. I dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza dovranno essere protetti con idonee e preventive misure tecniche e organizzative in grado di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Dette misure, in particolare, assicurano:

- a) la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- b) il ripristino tempestivo della disponibilità e dell'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico:
- c) la sistematica e periodica verifica e valutazione dell'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Ai sensi dell'art. 32, Paragrafo 2, RGPD, nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, l'Amministrazione terrà conto dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati dall'Ente. A questo fine, sono adottate le seguenti specifiche misure tecniche e organizzative che consentano al Titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini e/o controlla i sistemi di ripresa:

- a) in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi privilegi di visibilità e di trattamento delle immagini. Tenendo conto dello stato dell'arte ed in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i soggetti designati quali responsabili e incaricati del trattamento, dovranno essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti a ciascuno, unicamente le operazioni di competenza;
- b) laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, dovrà essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime immagini operazioni di cancellazione o di duplicazione;
- c) per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini, così come già indicato al precedente art. 10, dovranno essere predisposte misure tecniche per la cancellazione, in forma automatica, delle registrazioni, al rigoroso scadere del termine previsto;
- d) nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, si renderà necessario adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti incaricati di procedere a dette operazioni potranno accedere alle immagini oggetto di ripresa solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare le necessarie verifiche tecniche. Dette verifiche avverranno in presenza dei soggetti autorizzati dotati di credenziali di autenticazione ed abilitanti alla visione delle immagini;
- e) gli apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche dovranno essere protetti contro i rischi di accesso abusivo:

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

f) la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza sarà effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless.

Art. 12 – Accesso ai dati

L'accesso ai dati registrati al fine del loro riesame, nel rigoroso arco temporale previsto per la conservazione, è consentito solamente in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

L'accesso alle immagini è consentito esclusivamente:

- a) al Titolare, al Responsabile ed agli autorizzati al trattamento;
- b) alle Forze di Polizia (sulla base di richiesta scritta formulata dal rispettivo comando di appartenenza e acquisita dall'Ente) nonché per finalità di indagine dell'Autorità Giudiziaria (sulla base di formale richiesta proveniente dal Pubblico Ministero e acquisita dall'Ente);
- c) alla società fornitrice dell'impianto ovvero al soggetto incaricato della manutenzione nei limiti strettamente necessari alle specifiche esigenze di funzionamento e manutenzione dell'impianto medesimo ovvero, in casi del tutto eccezionali, all'amministratore informatico del sistema comunale;
- d) per quanto riguarda le immagini acquisite attraverso apparati di ripresa mobili al soggetto esterno che fornisce gli apparati e/o il servizio di ripresa, secondo quanto disposto dalla "Disciplina dell'attività di videosorveglianza realizzata attraverso apparati mobili"
- e) ai soggetti legittimati all'accesso ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e ss. L. 241/90 e, in particolare, nei casi in cui, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 24, comma 7, L. 241/90, l'accesso alle immagini sia necessario per curare o per difendere gli interessi giuridici del richiedente.

Art. 13 - Diritti dell'interessato

In relazione al trattamento di dati personali che lo riguardano, l'interessato, in ossequio alle disposizioni di cui agli artt. 15 e ss., RGPD, su presentazione di apposita istanza, ha diritto di ottenere, senza ritardo e comunque non oltre 30 giorni:

- a) la conferma, dal titolare del trattamento, che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano;
- b) ad essere informato sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati, sugli eventuali destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali potranno essere comunicati, sul periodo di conservazione dei dati personali;
- c) di richiedere la cancellazione qualora sussista uno dei motivi di cui all'art. 17 RGPD, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- d) di opporsi, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ai sensi dell'art. 21, RGPD.

L'istanza per l'esercizio dei diritti dell'interessato è presentata al Responsabile della Protezione dei dati del Comune, ai sensi dell'art. 38, paragrafo 4, RGDP ovvero al Responsabile del trattamento dei dati individuato nel Responsabile dell'Area Polizia Municipale, (i cui dati di contatto sono disponibili sulla home page del sito istituzionale dell'Ente alla Sezione "Privacy").

L'interessato può richiedere il blocco delle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza, a seguito della presentazione di una denuncia/querela per un reato che lo riguarda avanzando specifica domanda al Responsabile, in attesa che la Forza di Polizia/Autorità Giudiziaria procedente richieda le immagini stesse.

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

La domanda di blocco delle immagini deve essere effettuata utilizzando il modulo di cui all'allegato (**) al presente Regolamento, entro 24 ore dall'evento del presunto reato.

A seguito della domanda, corredata dalla copia della denuncia/querela, il Responsabile provvede al blocco delle immagini di cui si tratta per un periodo di 72 ore in attesa delle richiesta di Polizia/Autorità Giudiziaria.

Art. 14 – Mezzi di ricorso, tutela amministrativa e tutela giurisdizionale

Per tutto quanto attiene al diritto di proporre reclamo o segnalazione al Garante, nonché con riferimento ad ogni altro profilo di tutela amministrativa o giurisdizionale, si rinvia integralmente a quanto disposto dagli artt. 77 e ss, RGPD :

Art. 15 – Provvedimenti attuativi

Compete alla Giunta Comunale l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti al presente Regolamento, in particolare la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 16 - Pubblicità del Regolamento

Copia del presente Regolamento sarà pubblicata all'albo pretorio e potrà essere reperita sul sito internet del Comune.

Art. 17 - Rinvio dinamico

Considerata la dinamicità della materia le disposizione del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti di ordine superiore. In tali casi, in attesa di formale modifica del presente regolamento sarà ritenuta applicabile la normativa sopraordinata.

Art. 18 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore dal 1° giorno successivo al decimo di pubblicazione della deliberazione di approvazione.

MODULO RICHIESTA BLOCCO IMMAGINI VIDEOSORVEGLIANZA

Al Responsabile del Settore Corpo Polizia Municipale Comune di Monte Argentario

Il sottoscritto	nato a		
ilresidente in	comune di		
identificato con (doc)	N°		
Rilasciato da	_ diil		
Tel e-mail			
Avendo sporto denuncia/querela per il reato di _			
Come risulta dalla documentazione allegata in co	opia		
CH	HEDE		
Il blocco delle riprese effettuate dal sistema di Videosorveglianza del Comune il giorno alle ore alle ore dalla telecamera/e posta /e in via /piazza			
	_ in attesa che la Autorità giudiziaria o forza di		
Polizia procedente le richieda (max 72 ore all'evento)			
Si specifica che la richiesta riguarda il seguente avvenimento			
Informazioni utili per la ricerca delle immagini Veicolo (modello, colore, targa)			

MODULO RICHIESTA BLOCCO IMMAGINI VIDEOSORVEGLIANZA

Persona/e (statura, abbigliamento)	
Posizione (es. civico, davanti a)	
Data	Firma (per esteso)
Documenti allegati	
	L'adetto alla ricezione
000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000
PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO	
La richiesta è stata assolta in data Corpo della polizia municipale in attesa della richiesta de competente	i dati sono conservati presso la sede del ella Poilizia / Eutorità giudiziaria
Le immagini sono state trasmesse in data Procedente in base alla richiesta Prot	alla Polizia / Autorità giudiziaria
Non essendo pervenuta alcuna richiesta da parte Polizia immagini sono state cancellate in modo definitivo	a / Autorità giudiziaria procedente le
Data	il Responsabile del procedimento

COMUNE DI MODULO accesso immagini videosorveglianza per MONTE ARGENTARIO Avvocati

Scheda di Accesso al Sistema di Videosorveglianza Avvocati [entro 24 ore dall'evento**]

Al Responsabile del Settore Corpo Polizia Municipale Comune di Monte Argentario

Il sottoscritto	Avvocato del foro di	
con studio in Via/P.zza		
identificato con nr	Rilasciata da	
di il_		
Tel/CellI	Email/PEC	
In qualità di difensore di Fiducia/Uffic	io di Indagato nel procedimento penale nrR.G.N.R.	
PM	Pendente avanti il Tribunale di	
, in virtù di Nomina effettuata in data	Come risulta dalla	
documentazione allegata in copia,		
	CHIEDE	
I'ESTRAZIONE della registraz	zione delle immagini riprese il giorno dalle	
ore alle ore	_ dalla telecamera posta in	
e l'ACQUISIZIONE delle stess	se.	
NB: come disposto dalla Delibera di 0	Giunta nr. XXXXX del XXXXXX, le spese per il rilascio di	
copia di singolo filmato, riversato s	su apposito supporto, sono a carico del richiedente ed	
ammontano a XX.XX€		
Si specifica che la richiesta riguarda i	il seguente avvenimento:	
Informazioni utili per la ricerca delle in	mmagini:	
Veicolo (colore, targa, marca):		

COMUNE DI MONTE ARGENTARIO	MODULO accesso immagini videosorveglianza per Avvocati	
Persona/e (statura, abbigliamento):		
Posizione (es. civico,	davanti a)	
Data	Firma (per esteso)	
Documenti allegati:		
[] copia del Verbale	di Nomina del Difensore	
[] copia del Docume	nto d'Identità	
	L'Addetto al Front-Office	
	PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO	
Alla presente richiesta	a è dato esito:	
NEGATIVO, per i seg	uenti motivi:	
POSITIVO: il giorno _	alle ore si consegna copia delle immagini su	[]
CD / [] DVD a		
Si allega alla present	te ricevuta di pagamento dei supporti informatici.	
Firma per ricevuta		
NB: l'uso e l'eventual	le divulgazione a terzi delle immagini o parti di esse dovrà rispettare la	
vigente normativa, in particolare quella relativa alla Privacy e alla Procedura Penale.		
L'Ag./Uff. di Polizia Lo	ocale II Responsabile del Procedimento	

COMUNE DI
MONTE ARGENTARIO

LETTERA DI AUTORIZZAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA

Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016

Egregio Sig./Sig.a:	
PREMESSO	CHE
 con specifico documento; Le sue mansioni comprendono anche il trattamento videosorveglianza comunale; il trattamento dei dati personali è regolato di 	nbito di svolgimento delle mansioni a Lei assegnate o dei dati personali raccolti a mezzo dell'impianto di al Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016, prveglianza del 8 aprile 2010 del Garante per la
Con la presente	
LEI È AUTORI	ZZATO
al trattamento dei dati personali a mezzo dell'impianto modalità:	di videosorveglianza comunale con le seguenti
Visione delle immagini "Live" Visione delle immagini registrate Estrazione delle immagini registrate in	□ SI □ NO □ SI □ NO file video □ SI □ NO
Restano valide le modalità di trattamento definite nell'autor già stata consegnata.	izzazione "generale" al trattamento di dati che Le è
 Le rammentiamo che la visione e/o estrazione delle immagini dovrà avvenella normativa di settore e nel Regolamento Comu nel caso del verificarsi di qualsiasi evento che personali raccolti dal sistema di videosorveglianza, Lei è tenuto ad informare tempestivamente il Responente. 	inale sulla videosorveglianza; possa violare o minacciare la sicurezza dei dat (in termini di disponibilità, riservatezza ed integrità)
Ai fini della documentazione si chiede di firmare cop Responsabile	ia della presente autorizzazione e restituirla al
Data	
firma Responsabile	firma Autorizzato

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- il testo unico degli enti locali definisce puntualmente le regole per l'assunzione di impegni mediante la previsione normativa di cui all'art. 191, in base alla quale gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione di copertura finanziaria del responsabile del servizio economico finanziario;
- nell'ordinamento degli enti locali la disciplina del riconoscimento dei debiti fuori bilancio è affidata all'art 194 d. lgs 18.08.2000 n. 267 (tuel) che individua, con elencazione ritenuta tassativa, le tipologie di debiti che, pur generate al di fuori delle predette regole giuscontabili, possono essere ammesse alla procedura del riconoscimento e così essere regolarizzate in contabilità;
- che il predetto art. 194 del TUEL prevede che:
- 1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive:
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Considerato che:

- il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali;
- che nel caso di specie trattandosi di debito derivante da sentenza provvisoriamente esecutiva il significato del provvedimento del consiglio non è quello di riconoscere la legittimità del debito che si impone all'ente in virtù della forza imperativa del provvedimento giudiziale, tanto che il consiglio non ha alcun margine di valutazione sulla legittimità degli stessi, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso e di verificare la necessità di adottare provvedimenti di riequilibrio finanziario;
- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia;
- il I° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze provvisoriamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dall'emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;
- concordemente a prevalente orientamento della Corte dei Conti, il decreto ingiuntivo esecutivo è ricompreso fra i debiti di cui alla lettera a) del citato art. 194, in quanto l'espressione "sentenze esecutive", è da intendersi, in via di estensione, nel senso di "provvedimenti giudiziari esecutivi da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'Ente locale" (Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Campania n. 384/2011; anche Corte dei Conti sezione dell'Emilia-Romagna, parere n. 242/2013; Corte dei Conti sezione della Toscana, deliberazione n. 132/2010/VSG; Corte dei Conti sezione del Lazio, deliberazione n. 11/c/2006; Corte dei Conti sezioni riunite per la Regione Siciliana, deliberazione 9/2005.) e in effetti il titolo origina da un

provvedimento esecutivo del giudice, reso tale per disposto espresso del giudice oppure, ex lege, per decorso del tempo in mancanza di formale opposizione;

– al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza provvisoriamente esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

Dato atto che con prenotula n. 7 del 19.02.2021 l' Avv. Paolo Bianco ha inoltrato richiesta delle somme liquidate in sentenza n. 257/2021 (Allegato A) emessa dal TAR Toscana pubblicata il 18.02.2021 ed assunta al protocollo generale dell' Ente al n. 7500/2021con la quale la Soc. Villa Aries, ha ottenuto la condanna del Comune di Monte Argentario ponendo a carico dello stesso il pagamento delle spese di lite nel ricorso iscritto al N. 1274/2019 REG. GEN. liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge ammontanti ad € 3.218,24 omnicomprensivi così analiticamente specificati:

onorari di giudizio liquidati	€	2.000,00
spese generali 15%	€	300,00
CAP 4%	€	92,00
IVA 22%	€	526,24
Contributo unificato	€	300,00
TOTALE	€	3.218,24

Considerato che al fine di poter esprimere con maggiore compiutezza i pareri di competenza dei dirigenti e del Revisore Unico si è stabilito con disposizione del Segretario Generale, prot. 5160 del 22/02/2021, che è necessario inserire nelle proposte di delibera di consiglio una relazione del Dirigente competente per materia dell'originario contenzioso, in cui si evidenzi lo svolgimento dei fatti che hanno generato la lite e le motivazioni che sono portate a sostegno delle ragioni d'ufficio e/o del Comune di Monte Argentario ed ogni ulteriore considerazione ritenuta utile per chiarire lo svolgimento dei fatti.

Dato atto che con nota prot. n. 5687 del 25.02.2021 l'Ufficio Contenzioso ha provveduto a richiedere formale relazione al Dirigente dell' Area Tecnica e che la medesima richiesta è stata reiterata in sede di riunione dei dirigenti tenutasi il 04.03.2021.

Dato atto che a detta richiesta non è seguito alcun riscontro, tuttavia in considerazione della necessità di provvedere al riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza in argomento al fine di non intercorrere in ulteriori aggravi per l'Ente, non è possibile rinviare ulteriormente l'approvazione del presente atto.

Considerato che la Suprema Corte di Cassazione Civile ha ripetutamente confermato che riguardo le tariffe forensi, spetta all' avvocato il rimborso delle spese generali, nella misura della percentuale di legge in riferimento agli importi liquidati a titolo di onorari e di diritti procuratori e che trattandosi di credito che consegue per legge, e del quale, sempre per legge, è determinata la misura, la menzione e quantificazione che il giudice ne effettui in sentenza ha mera efficacia dichiarativa e non incide quindi sul diritto del procuratore di chiedere tale rimborso che nella legge già trova titolo e misura (così come debbono essere corrisposti per legge, anche se non ve ne sia espressa menzione nel dispositivo della sentenza, gli ulteriori accessori, quali il rimborso IVA, contributo c.a.p. ecc) che ugualmente la legge impone e quantifica (Cass. 4209/2010; 10997/2007; 8059/2007) e pertanto ne consegue (Cass. 9315/2013; 8512/2011; 23053/2009; 10416/2003)

Per quanto sopra esposto si rende necessario provvedere al riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza allegata (all A) ammontante a complessivi € 3.218,24 sopra indicato, in quanto ciò risponde all'esigenza di evitare ulteriori contenziosi suscettibili di far incrementare la spesa a carico dell'amministrazione comunale con evidente responsabilità dei soggetti cui può essere

addebitata una colpevole inazione;

Dato atto che la vigente normativa prescrive l'obbligatorietà della denuncia alla Magistratura contabile di fatti che diano luogo a responsabilità, ossia al verificarsi di un atto dannoso per la finanza pubblica, secondo previsione dell'art. 20 del D.P.R. 3/1957, applicabile ad amministratori e dipendenti degli Enti locali in forza dell'art. 93 del TUEL e secondo la previsione dell'art. 23 comma 5 della Legge 27/12/2002 n. 289, confermata dall'art. 1 comma 50 della Legge 266/1996. " i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti";

Visto: - il parere obbligatorio Revisore Unico, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs . 267/2000 (TUEL):

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi competenti ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

- che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

Visto il vigente Statuto Comunale:

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

- 1) di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;
- 2) di dare atto che il Revisore Unico ha proceduto a rilasciare apposito parere sulla proposta di delibera, allegato alla presente formandone parte integrante e sostanziale;
- 3) di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 257/2021 emessa dal TAR Toscana (All A) ammontante a complessivi € 3.218,24
- 4) di dare atto che il riconoscimento del debito fuori bilancio avviene fatta salva le verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;
- 5) di dare atto che la copertura finanziaria riferita al sopraccitato debito complessivo di € 3.218,24 graverà sul capitolo 169000 " quota debiti fuori bilancio: art. 194 lett.A) sentenze esecutive" bilancio 2021 2023 piano dei conti 0103.1.110;
- 6) di demandare al Responsabile di Servizio l'adozione di tutti gli atti necessari al fine di procedere alla liquidazione della somma indicata nella sentenza e riconosciuta con il presente atto;
- 7) di inviare il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli organi di controllo
- 8) Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, con separata votazione stante la necessità di assolvere al pagamento entro i termini di legge.

Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano Tel. 0564-811911

OGGETTO:

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL' ART. 194 D.LGS. 267/2000 DERIVANTE DA SENTENZA TAR TOSCANA N. 257/2021

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, 21-05-2021

IL RESPONSABILE ESCARDI ANTONELLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano Tel. 0564-811911

OGGETTO:

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL' ART. 194 D.LGS. 267/2000 DERIVANTE DA SENTENZA TAR TOSCANA N. 257/2021

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, 21-05-2021

IL RESPONSABILE ESCARDI ANTONELLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

Organo di Revisione dei Conti Comune di Monte Argentario

Verbale n. 14 del 21/05/2021

Riferimento proposta di deliberazione di consiglio comunale avente per oggetto: "RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL' ART. 194 D.LGS.267/2000 DERIVANTE DA SENTENZA TAR TOSCANA N. 257/2021".

Il sottoscritto, revisore unico del comune di Monte Argentario, nominato con deliberazione di consiglio comunale n.6 del 30/04/2020.

Vista la proposta di deliberazione di consiglio comunale, avente per oggetto: "RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL' ART. 194 D.LGS.267/2000 DERIVANTE DA SENTENZA TAR TOSCANA N. 257/2021".

Dato atto che la predetta deliberazione origina dalla necessità di riconoscere un debito fuori bilancio, a seguito di richiesta di somme liquidate con sentenza n. 257/2021 emessa dal TAR Toscana, pubblicata il 18.02.2021, ed assunta al protocollo generale dell' Ente al n. 7500/2021con la quale la Soc. Villa Aries, ha ottenuto la condanna del Comune di Monte Argentario ponendo a carico dello stesso il pagamento delle spese di lite nel ricorso iscritto al N. 1274/2019 REG. GEN. liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge ammontanti ad € 3.218,24.

Vista la nota prot. n. 5687 del 25.02.2021con cui l'Ufficio Contenzioso ha provveduto a richiedere formale relazione al Dirigente dell'Area Tecnica in relazione alle cause che hanno generato la lite e che, la medesima richiesta è stata reiterata in sede di riunione dei dirigenti del comune tenutasi il 04.03.2021.

Considerato che a detta richiesta non è seguito alcun riscontro, l'Amministrazione Comunale, in relazione alla necessità di provvedere al riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza in sopra richiamata, al fine di non intercorrere in ulteriori aggravi per l'Ente, ha ritenuto di procedere alla approvazione dell'atto in oggetto.

Premesso che

- L'Organo di Revisione è chiamato ai sensi dell'Articolo 239 Comma 1, Lettera b) n. 6 del D.Lgs. 267 del 2000 come modificato dal Decreto Legge 174/2012, convertito con Legge 213/2012, ad esprimere il parere in materia di proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni.

- Questo organo, preso atto che nel testo della proposta di deliberazione si prevede che la somma complessiva di € 3.218,24, con esigibilità nell'anno 2021, sarà imputata al competente capitolo 169000, del Bilancio di Previsione anno 2021/2023 (cod.bil. 0103.1.110);

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente.

Dato atto che il riconoscimento del Debito Fuori Bilancio sopra citato rispetta i principi contabili e le norme di legge.

Visti i pareri di Regolarità Tecnica e Contabile favorevoli espressi ai sensi dell'Articolo 49, Comma 1 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000, dai responsabili dei servizi interessati;

Esprime

Parere favorevole sulla proposta di cui all'oggetto.

Si ricorda, infine, che:

- ai sensi dell'Articolo 23 Comma 5 della Legge 27 Dicembre 2002 n. 289, le delibere recanti il riconoscimento di debiti fuori bilancio devono essere trasmesse alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti;
- ai sensi dell'Articolo 227 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 le delibere di riconoscimento dei Debiti Fuori Bilancio devono essere allegate al Rendiconto relativo all'anno di riconoscimento e trasmesse alla Sezione Enti Locali della Corte dei Conti.

Il presente parere viene chiuso, previa rilettura e sottoscrizione.

Terranuova Bracciolini, 21/05/2021

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Gabriele Deventi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- il testo unico degli enti locali definisce puntualmente le regole per l'assunzione di impegni mediante la previsione normativa di cui all'art. 191, in base alla quale gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione di copertura finanziaria del responsabile del servizio economico finanziario;
- nell'ordinamento degli enti locali la disciplina del riconoscimento dei debiti fuori bilancio è affidata all'art 194 d. lgs 18.08.2000 n. 267 (tuel) che individua, con elencazione ritenuta tassativa, le tipologie di debiti che, pur generate al di fuori delle predette regole giuscontabili, possono essere ammesse alla procedura del riconoscimento e così essere regolarizzate in contabilità;
- che il predetto art. 194 del TUEL prevede che:
- 1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive:
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Considerato che:

- il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali;
- che nel caso di specie trattandosi di debito derivante da sentenza provvisoriamente esecutiva il significato del provvedimento del consiglio non è quello di riconoscere la legittimità del debito che si impone all'ente in virtù della forza imperativa del provvedimento giudiziale, tanto che il consiglio non ha alcun margine di valutazione sulla legittimità degli stessi, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso e di verificare la necessità di adottare provvedimenti di riequilibrio finanziario;
- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia;
- il I° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze Coprovvisoriamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dall'emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;
- concordemente a prevalente orientamento della Corte dei Conti, il decreto ingiuntivo esecutivo è ricompreso fra i debiti di cui alla lettera a) del citato art. 194, in quanto l'espressione "sentenze esecutive", è da intendersi, in via di estensione, nel senso di "provvedimenti giudiziari esecutivi da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'Ente locale" (Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Campania n. 384/2011; anche Corte dei Conti sezione dell'Emilia-Romagna, parere n. 242/2013; Corte dei Conti sezione della Toscana, deliberazione n. 132/2010/VSG; Corte dei Conti sezione del Lazio, deliberazione n. 11/c/2006; Corte dei Conti sezioni riunite per la Regione Siciliana, deliberazione 9/2005.) e in effetti il titolo origina da un

provvedimento esecutivo del giudice, reso tale per disposto espresso del giudice oppure, ex lege, per decorso del tempo in mancanza di formale opposizione;

– al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza provvisoriamente esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

Dato atto che l' Avv. Ugo Franceschetti ha inoltrato richiesta delle somme liquidate in sentenza n. 1762/2020 (Allegato A) emessa dal TAR Toscana pubblicata il 31.12.2020 ed assunta al protocollo generale dell' Ente al n. 8864/2021con la quale la Soc. Edilrosi, ha ottenuto la condanna del Comune di Monte Argentario ponendo a carico dello stesso il pagamento delle spese di lite nel ricorso iscritto al N. 71/2019 REG. GEN. liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori di legge ammontanti ad € 6.486,48 omnicomprensivi così analiticamente specificati:

onorari di giudizio liquidati	€	4.000,00
spese generali 15%	€	600,00
CAP 4%	€	184,00
IVA 22%	€	1.052,48
Contributo unificato	€	650,00
TOTALE	€	6.486.48

Considerato che al fine di poter esprimere con maggiore compiutezza i pareri di competenza dei dirigenti e del Revisore Unico si è stabilito con disposizione del Segretario Generale, prot. 5160 del 22/02/2021, che è necessario inserire nelle proposte di delibera di consiglio una relazione del Dirigente competente per materia dell'originario contenzioso, in cui si evidenzi lo svolgimento dei fatti che hanno generato la lite e le motivazioni che sono portate a sostegno delle ragioni d'ufficio e/o del Comune di Monte Argentario ed ogni ulteriore considerazione ritenuta utile per chiarire lo svolgimento dei fatti.

Dato atto che con nota prot.5658 del 25.02.2021 l'Ufficio Contenzioso ha provveduto a richiedere formale relazione al Dirigente dell' Area Tecnica la cui nota di riscontro si allega;

Considerato che la Suprema Corte di Cassazione Civile ha ripetutamente confermato che riguardo le tariffe forensi, spetta all' avvocato il rimborso delle spese generali, nella misura della percentuale di legge in riferimento agli importi liquidati a titolo di onorari e di diritti procuratori e che trattandosi di credito che consegue per legge, e del quale, sempre per legge, è determinata la misura, la menzione e quantificazione che il giudice ne effettui in sentenza ha mera efficacia dichiarativa e non incide quindi sul diritto del procuratore di chiedere tale rimborso che nella legge già trova titolo e misura (così come debbono essere corrisposti per legge, anche se non ve ne sia espressa menzione nel dispositivo della sentenza, gli ulteriori accessori, quali il rimborso IVA, contributo c.a.p. ecc) che ugualmente la legge impone e quantifica (Cass. 4209/2010; 10997/2007; 8059/2007) e pertanto ne consegue (Cass. 9315/2013; 8512/2011; 23053/2009; 10416/2003)

Per quanto sopra esposto si rende necessario provvedere al riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza allegata (all A)) ammontante a complessivi € 6.486,48 sopra indicato, stante le condizioni e le circostanze nelle quali lo stesso si è formato, in quanto ciò risponde all'esigenza di evitare ulteriori contenziosi suscettibili di far incrementare la spesa a carico dell'amministrazione comunale con evidente responsabilità dei soggetti cui può essere addebitata una colpevole inazione;

Dato atto che la vigente normativa prescrive l'obbligatorietà della denuncia alla Magistratura contabile di fatti che diano luogo a responsabilità, ossia al verificarsi di un atto dannoso per la finanza pubblica, secondo previsione dell'art. 20 del D.P.R. 3/1957, applicabile ad amministratori e dipendenti degli Enti locali in forza dell'art. 93 del TUEL e secondo la previsione dell'art. 23 comma 5 della Legge 27/12/2002 n. 289, confermata dall'art. 1 comma 50 della Legge 266/1996. "i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001, sono

trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti";

Visto: - il parere obbligatorio Revisore Unico, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi competenti ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

Considerato che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

- 1) di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;
- 2) di dare atto che il Revisore Unico ha proceduto a rilasciare apposito parere sulla proposta di delibera, allegato alla presente formandone parte integrante e sostanziale;
- 3) di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza 1762/2020 emessa dal TAR Toscana (All A) ammontante a complessivi € 6 .486.48
- 4) di dare atto che il riconoscimento del debito fuori bilancio avviene fatta salva le verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;
- 5) di dare atto che la copertura finanziaria riferita al sopraccitato debito complessivo di € **6.486,48** graverà sul capitolo 169000 " quota debiti fuori bilancio: art. 194 lett.A) sentenze esecutive" bilancio 2021 2023 piano dei conti 0103.1.110;
- 6) di demandare al Responsabile di Servizio l'adozione di tutti gli atti necessari al fine di procedere alla liquidazione della somma indicata nella sentenza e riconosciuta con il presente atto;
- 7) di inviare il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli organi di controllo.
- 8) Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, con separata votazione stante la necessità di assolvere al pagamento entro i termini di legge.

Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano Tel. 0564-811911

OGGETTO:

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL' ART. 194 D.LGS. 267/2000 DERIVANTE DA SENTENZA TAR TOSCANA N.1762/2020

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, 20-05-2021

IL RESPONSABILE ESCARDI ANTONELLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano Tel. 0564-811911

OGGETTO:

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL' ART. 194 D.LGS. 267/2000 DERIVANTE DA SENTENZA TAR TOSCANA N.1762/2020

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, 20-05-2021

IL RESPONSABILE ESCARDI ANTONELLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

Organo di Revisione dei Conti

Comune di Monte Argentario

Parere n. 12//2021

Riferimento proposta di deliberazione di consiglio comunale avente per oggetto: "RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL' ART. 194 D.LGS.267/2000 DERIVANTE DA SENTENZA TAR TOSCANA N.1762/2020".

Il sottoscritto, revisore unico del comune di Monte Argentario, nominato con deliberazione di consiglio comunale n.6 del 30/04/2020.

Vista la proposta di deliberazione di consiglio comunale, avente per oggetto: "RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL' ART. 194 D.LGS.267/2000 DERIVANTE DA SENTENZA TAR TOSCANA N.1762/2020".

Dato atto che la predetta deliberazione origina dalla necessità di riconoscere un debito fuori bilancio, a seguito della sentenza n. 1762/2020 emessa dal TAR Toscana, pubblicata il 29.11.2019 e comunicata all'Amministrazione comunale di Monte Argentario pubblicata il 31.12.2020; sentenza acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 8864/2021, con la quale la Soc. Edilrosi, ha ottenuto la condanna del Comune di Monte Argentario con condanna dello stesso al pagamento delle spese di lite nel ricorso iscritto al N. 7112019 REG. GEN. liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori di legge ammontanti, complessivamente, ad € 6.486,48.

Vista la relazione alla proposta di deliberazione con la quale sono state esplicitate, da parte del dirigente competente, le motivazioni che hanno determinato la formazione del debito fuori bilancio;

Premesso che

- L'Organo di Revisione è chiamato ai sensi dell'Articolo 239 Comma 1, Lettera b) n. 6 del D.Lgs. 267 del 2000 come modificato dal Decreto Legge 174/2012, convertito con Legge 213/2012, ad esprimere il parere in materia di proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni.
- Questo organo, preso atto che nel testo della proposta di deliberazione si prevede che la somma complessiva di € 6.297,18, con esigibilità nell'anno 2021, sarà imputata al competente capitolo 169000, del Bilancio di Previsione anno 2021/2023 (cod.bil. 0103.1.110);

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente.

Dato atto che il riconoscimento del Debito Fuori Bilancio sopra citato rispetta i principi contabili e le norme di legge.

Visti i pareri di Regolarità Tecnica e Contabile favorevoli espressi ai sensi dell'Articolo 49, Comma 1 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000, dai responsabili dei servizi interessati;

Esprime

Parere favorevole sulla proposta di cui all'oggetto.

Si ricorda, infine, che:

- ai sensi dell'Articolo 23 Comma 5 della Legge 27 Dicembre 2002 n. 289, le delibere recanti il riconoscimento di debiti fuori bilancio devono essere trasmesse alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti;
- ai sensi dell'Articolo 227 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 le delibere di riconoscimento dei Debiti Fuori Bilancio devono essere allegate al Rendiconto relativo all'anno di riconoscimento e trasmesse alla Sezione Enti Locali della Corte dei Conti.

Il presente parere viene chiuso, previa rilettura e sottoscrizione.

Terranuova Bracciolini, 19/05/2021

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Gabriele Deventi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- il testo unico degli enti locali definisce puntualmente le regole per l'assunzione di impegni mediante la previsione normativa di cui all'art. 191, in base alla quale gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione di copertura finanziaria del responsabile del servizio economico finanziario;
- nell'ordinamento degli enti locali la disciplina del riconoscimento dei debiti fuori bilancio è affidata all'art 194 d. lgs 18.08.2000 n. 267 (tuel) che individua, con elencazione ritenuta tassativa, le tipologie di debiti che, pur generate al di fuori delle predette regole giuscontabili, possono essere ammesse alla procedura del riconoscimento e così essere regolarizzate in contabilità;
- che il predetto art. 194 del TUEL prevede che:
- 1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive:
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Considerato che:

- il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali;
- che nel caso di specie trattandosi di debito derivante da sentenza provvisoriamente esecutiva il significato del provvedimento del consiglio non è quello di riconoscere la legittimità del debito che si impone all'ente in virtù della forza imperativa del provvedimento giudiziale, tanto che il consiglio non ha alcun margine di valutazione sulla legittimità degli stessi, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso e di verificare la necessità di adottare provvedimenti di riequilibrio finanziario;
- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia;
- il I° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze provvisoriamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dall'emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;
- concordemente a prevalente orientamento della Corte dei Conti, il decreto ingiuntivo esecutivo è ricompreso fra i debiti di cui alla lettera a) del citato art. 194, in quanto l'espressione "sentenze esecutive", è da intendersi, in via di estensione, nel senso di "provvedimenti giudiziari esecutivi da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'Ente locale" (Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Campania n. 384/2011; anche Corte dei Conti sezione dell'Emilia-Romagna, parere n. 242/2013; Corte dei Conti sezione della Toscana, deliberazione n. 132/2010/VSG; Corte dei Conti sezione del Lazio, deliberazione n. 11/c/2006; Corte dei Conti sezioni riunite per la Regione Siciliana, deliberazione 9/2005.) e in effetti il titolo origina da un

provvedimento esecutivo del giudice, reso tale per disposto espresso del giudice oppure, ex lege, per decorso del tempo in mancanza di formale opposizione;

– al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza provvisoriamente esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

Dato atto che in data 15.02.2021 (prot. 4569 del 15.02.2021) è stata notificata a questa Amministrazione, la sentenza n. 885/2020 (Allegato A) pubblicata il 15.12.2021 emessa dal Tribunale ordinario di Grosseto con la quale l'attore difeso dagli Avv.ti Galella Tiziana e Bianchini Alessio, ha ottenuto la condanna del Comune di Monte Argentario al pagamento della **somma di € 10.607,57**

Considerato che al fine di poter esprimere con maggiore compiutezza i pareri di competenza dei dirigenti e del Revisore Unico si è stabilito con disposizione del Segretario Generale, prot. 5160 del 22/02/2021, che è necessario inserire nelle proposte di delibera di consiglio una relazione del Dirigente competente per materia dell'originario contenzioso, in cui si evidenzi lo svolgimento dei fatti che hanno generato la lite e le motivazioni che sono portate a sostegno delle ragioni d'ufficio e/o del Comune di Monte Argentario ed ogni ulteriore considerazione ritenuta utile per chiarire lo svolgimento dei fatti.

Dato atto che con nota prot.5660 del 25.02.2021 l'Ufficio Contenzioso ha provveduto a richiedere formale relazione al Dirigente dell' Area Tecnica e che la medesima richiesta è stata reiterata in sede di riunione dei dirigenti tenutasi il 04.03.2021.

Dato atto che a detta richiesta non è seguito riscontro tuttavia in considerazione della necessità di provvedere al riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza del Tribunale di Grosseto n. 885/2020 al fine di non intercorrere in ulteriori aggravi per l'Ente non è possibile rinviare l'approvazione del presente atto.

Per quanto sopra esposto si rende necessario provvedere al riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza allegata (all A)) ammontante a complessivi € 10.607,57 sopra indicato, stante le condizioni e le circostanze nelle quali lo stesso si è formato, in quanto ciò risponde all'esigenza di evitare ulteriori contenziosi suscettibili di far incrementare la spesa a carico dell'amministrazione comunale con evidente responsabilità dei soggetti cui può essere addebitata una colpevole inazione;

Dato atto che la vigente normativa prescrive l'obbligatorietà della denuncia alla Magistratura contabile di fatti che diano luogo a responsabilità, ossia al verificarsi di un atto dannoso per la finanza pubblica, secondo previsione dell'art. 20 del D.P.R. 3/1957, applicabile ad amministratori e dipendenti degli Enti locali in forza dell'art. 93 del TUEL e secondo la previsione dell'art. 23 comma 5 della Legge 27/12/2002 n. 289, confermata dall'art. 1 comma 50 della Legge 266/1996. "i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti";

Visto: - il parere obbligatorio Revisore Unico, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi competenti ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

- che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

- 1) di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;
- 2) di dare atto che il Revisore Unico ha proceduto a rilasciare apposito parere sulla proposta di delibera,

allegato alla presente formandone parte integrante e sostanziale;

- 3) di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza n. n. 885/2020 emessa dal Tribunale Civile di Grosseto (All A) ammontante a complessivi € 10.607,57
- 4) di dare atto che il riconoscimento del debito fuori bilancio avviene fatta salva le verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;
- 5) di dare atto che la copertura finanziaria riferita al sopraccitato debito complessivo di € 10.607,57 graverà sul capitolo 169000 " quota debiti fuori bilancio: art. 194 lett.A) sentenze esecutive" bilancio 2021 2023 piano dei conti 0103.1.110;
- 6) di demandare al Responsabile di Servizio l'adozione di tutti gli atti necessari al fine di procedere alla liquidazione della somma indicata nella sentenza e riconosciuta con il presente atto;
- 7) di inviare il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli organi di controllo.
- 8) Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, con separata votazione stante la necessità di assolvere al pagamento entro i termini di legge.

Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano Tel. 0564-811911

OGGETT O: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL' ART. 194 D.LGS. 267/2000 DERIVANTE DA SENTENZE TRIBUNALE DI GROSSETON.885/2020

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, 24-05-2021

IL RESPONSABILE ESCARDI ANTONELLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano Tel. 0564-811911

OGGETTO:

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL' ART. 194 D.LGS. 267/2000 DERIVANTE DA SENTENZE TRIBUNALE DI GROSSETON.885/2020

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, 24-05-2021

IL RESPONSABILE ESCARDI ANTONELLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

Organo di Revisione dei Conti

Comune di Monte Argentario

Parere n. 15//2021

Riferimento proposta di deliberazione di consiglio comunale avente per oggetto: "RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL' ART. 194 D.LGS.267/2000 DERIVANTE DA SENTENZE TRIBUNALE DI GROSSETON.885/202".

Il sottoscritto, revisore unico del comune di Monte Argentario, nominato con deliberazione di consiglio comunale n.6 del 30/04/2020.

Vista la proposta di deliberazione di consiglio comunale, avente per oggetto: "RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL' ART. 194 D.LGS.267/2000 DERIVANTE DA SENTENZE TRIBUNALE DI GROSSETON.885/202".

Dato atto che la predetta deliberazione origina dalla necessità di riconoscere un debito fuori bilancio, a seguito della sentenza n. 885/2020, pubblicata il 15.12.2021, emessa dal Tribunale ordinario di Grosseto, con la quale il Comune di Monte Argentario è stato condannato al pagamento della somma di € 10.607,57.

Vista la nota prot. prot.5660 del 25.02.2021 con la quale l'Ufficio Contenzioso ha provveduto a richiedere formale relazione al Dirigente dell'Area Tecnica in relazione alle cause che hanno generato la lite e che, la medesima richiesta è stata reiterata in sede di riunione dei dirigenti del comune tenutasi il 04.03.2021.

Considerato che a detta richiesta non è seguito alcun riscontro, l'Amministrazione Comunale, in relazione alla necessità di provvedere al riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza in sopra richiamata n. 885/2020, al fine di non intercorrere in ulteriori aggravi per l'Ente, ha ritenuto di procedere alla approvazione dell'atto in oggetto.

Premesso che

- L'Organo di Revisione è chiamato ai sensi dell'Articolo 239 Comma 1, Lettera b) n. 6 del D.Lgs. 267 del 2000 come modificato dal Decreto Legge 174/2012, convertito con Legge 213/2012, ad esprimere il parere in materia di proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni.



- Questo organo, preso atto che nel testo della proposta di deliberazione si prevede che la somma complessiva di € 10.607,57, sarà imputata al competente capitolo 169000, del Bilancio di Previsione

anno 2021/2023 (cod. bil. 0103.1.11 O);

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente.

Dato atto che il riconoscimento del Debito Fuori Bilancio sopra citato rispetta i principi contabili e le

norme di legge.

Visti i pareri di Regolarità Tecnica e Contabile favorevoli espressi ai sensi dell'Articolo 49, Comma 1

D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000, dai responsabili dei servizi interessati;

Esprime

Parere favorevole sulla proposta di cui all'oggetto.

Si ricorda che:

- ai sensi dell'Articolo 23 Comma 5 della Legge 27 Dicembre 2002 n. 289, le delibere recanti il riconoscimento di debiti fuori bilancio devono essere trasmesse alla Procura Regionale presso la

Corte dei Conti:

- ai sensi dell'Articolo 227 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 le delibere di riconoscimento dei

Debiti Fuori Bilancio devono essere allegate al Rendiconto relativo all'anno di riconoscimento e

trasmesse alla Sezione Enti Locali della Corte dei Conti.

Si precisa, infine, che questo organo, dando atto del ripetersi di fattispecie originanti debiti fuori

bilancio, invita l'Ente alla verifica di eventuali responsabilità ad esse connesse e ad una analisi sulla

possibile adozione di azioni volte a limitarne l'insorgere.

Il presente parere viene chiuso, previa rilettura e sottoscrizione.

Terranuova Bracciolini, 21/05/2021

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Gabriele Deventi

IL RESPONSABILE U.O.A. PROPONE

IL CONSIGLIO

COMUNALE

Deliberazione del Consiglio Comunale

"Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza":

n. 35254/2019; n. 34841/2017

Premesso che:

- il testo unico degli enti locali definisce puntualmente le regole per l'assunzione di impegni mediante la previsione normativa di cui all'art. 191, in base alla quale gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione di copertura finanziaria del responsabile del servizio economico finanziario;
- nell'ordinamento degli enti locali la disciplina del riconoscimento dei debiti fuori bilancio è affidata all'art 194 d. lgs 18.08.2000 n. 267 (tuel) che individua, con elencazione ritenuta tassativa, le tipologie di debiti che, pur generate al di fuori delle predette regole giuscontabili, possono essere ammesse alla procedura del riconoscimento e così essere regolarizzate in contabilità;
- che il predetto art. 194 del TUEL prevede che:
- 1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento

di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Considerato che:

- il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali;
- che nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del consiglio non è quello di riconoscere la legittimità del debito che si impone all'ente in virtù della forza imperativa del provvedimento giudiziale, tanto che il consiglio non ha alcun margine di valutazione sulla legittimità degli stessi, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso e di verificare la necessità di adottare provvedimenti di riequilibrio finanziario;
- Ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia;
- il I° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dall'emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;
- concordemente a prevalente orientamento della Corte dei Conti, il decreto ingiuntivo esecutivo è ricompreso fra i debiti di cui alla lettera a) del citato art. 194, in quanto l'espressione "sentenze esecutive", è da intendersi, in via di estensione, nel senso di "provvedimenti giudiziari esecutivi da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'Ente locale" (Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Campania n. 384/2011; anche Corte dei Conti sezione dell'Emilia-Romagna, parere n. 242/2013; Corte dei Conti sezione della Toscana, deliberazione n. 132/2010/VSG; Corte dei Conti sezione del Lazio, deliberazione n. 11/c/2006; Corte dei Conti sezioni riunite per la Regione Siciliana, deliberazione 9/2005.) e in effetti il titolo origina da un provvedimento esecutivo del giudice, reso tale per disposto espresso del giudice oppure, ex lege, per decorso del tempo in mancanza di formale opposizione;
- al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini

di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;
- ogni ufficio è tenuto a proporre al Consiglio comunale il riconoscimento dei debiti fuori bilancio concernenti le materie di propria competenza, con la redazione di apposita relazione istruttoria, da allegare alla delibera;

Atteso che in data 18/01/2021 Agenzia Riscossione-Equitalia, con PEC n. 1415 ha comunicato a questa Amministrazione di avere liquidato l'importo totale di quanto disposto con Sentenza n. 34841/2017 emessa il 05/12/2017 dal Giudice di Pace di Roma, depositata in cancelleria il giorno 11/12/2017 a favore del procuratore antistatario della sig.ra Di Tardo Ketty, Avv. Davide Binda con studio Legale a Roma in Via Augusto Riboty 23 la quale ha ottenuto la condanna del Comune di Monte Argentario, solidale con Agenzia Riscossione, al pagamento in solido delle spese di giudizio che determina in € 500,00 per compensi ed in € 125.00 per spese, oltre IVA e CAP per un totale di € 854.56. Pertanto la quota parte spettante a questa Amministrazione condannata solidale al pagamento, ammonta ad € 427.28;

Considerato che, nel caso di specie, il Comune provvede al riconoscimento ed al pagamento dell'intera somma e/o della propria quota parte come stabilito in sentenza, per evitare ulteriori aggravi e conseguenze per consapevole inerzia. Contestualmente si dà atto che saranno intraprese azioni nei confronti degli Enti coinvolti, per l'eventuale risarcimento del danno subito ed il recupero delle somme dovute.

Atteso che in data 03/11/2020 Agenzia Riscossione-Equitalia, con PEC n. 29895 ha comunicato a questa Amministrazione di avere liquidato l'importo totale di quanto disposto con Sentenza n. 35254/2019 emessa il 12/12/2019 dal Giudice di Pace di Roma, depositata in cancelleria il giorno 30/12/2019 a favore del procuratore antistatario della sig.ra Bussoletti Monica, Avv. Davide Binda con studio Legale a Roma in Via Augusto Riboty 23 la quale ha ottenuto la condanna del Comune di Monte Argentario solidale con Roma Capitale e Agenzia Riscossione al pagamento delle spese di giudizio che liquida complessivamente in € 1.200,00 di cui € 500,00 per contributo unificato, spese di registrazione sentenza, spese vive oltre oneri di Legge per un totale di € 1.521,38. Pertanto la quota parte spettante a questa Amministrazione condannata solidale al pagamento, ammonta ad 1/3 e quindi ad € 507.12.

Considerato che, nel caso di specie, il Comune provvede al riconoscimento ed al pagamento dell'intera somma e/o della propria quota parte come stabilito in sentenza, per evitare ulteriori aggravi e conseguenze per consapevole inerzia. Contestualmente si dà atto che saranno intraprese azioni nei confronti degli Enti coinvolti, per l'eventuale risarcimento del danno subito ed il recupero delle somme dovute.

Visto: il parere obbligatorio Revisore Unico, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs.

267/2000 (TUEL);

Acquisiti : i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi competenti ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

- che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;
- che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

- 1) di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;
- 2) di dare atto che il Revisore Unico ha proceduto a rilasciare apposito parere sulla proposta di delibera, allegato al presente atto formandone parte integrante e sostanziale;
- 3) di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 34841/2017 riferito alla spese di giudizio da corrispondere ad Agenzia delle Entrate-Riscossione che ha liquidato l'intera somma a favore dell'Avv. Davide Binda; da sentenza n. 35249/2019 riferito alla spese di giudizio da corrispondere ad Agenzia delle Entrate-Riscossione che ha liquidato l'intera somma a favore dell'Avv. Davide Binda; 4) di dare atto che il riconoscimento del debito fuori bilancio avviene fatta salva le verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;
- 5) di dare atto che la copertura finanziaria riferita al sopraccitato debito complessivo di Euro 934,40 graverà sul capitolo 169000 "quota debiti fuori bilancio: art. 194 lett. A) sentenza esecutive" del bilancio 2021/2023 piano dei conti 0103.1.110;
- 6) di demandare al Responsabile di Servizio l'adozione di tutti gli atti necessari al fine di procedere alla liquidazione della somma indicata nella sentenza e riconosciuta con il presente atto;
- 7) di inviare il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli organi di controllo
- 8) di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, con separata votazione stante la necessità di assolvere al pagamento entro i termini di Legge

Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)
Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano
Tel. 0564-811911

OGGETTO:

RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA. ART. 194 DECRETO LGS. N. 267 DEL 18/08/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, 11-05-2021

IL RESPONSABILE
DELLA MONACA
VINCENZO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)
Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano
Tel. 0564-811911

OGGETT O: RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA. ART. 194 DECRETO LGS. N. 267 DEL 18/08/2000

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, 24-05-2021

IL RESPONSABILE ESCARDI ANTONELLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

Organo di Revisione dei Conti

Comune di Monte Argentario

Parere n. 16//2021

Riferimento proposta di deliberazione di consiglio comunale avente per oggetto: "RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA. ART. 194 DECRETO LGS.267 18/08/2000".

Il sottoscritto, revisore unico del comune di Monte Argentario, nominato con deliberazione di consiglio comunale n.6 del 30/04/2020.

Vista la proposta di deliberazione di consiglio comunale, avente per oggetto: "RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA. ART. 194 DECRETO LGS.267 18/08/2000".

Dato atto che la predetta deliberazione origina dalla necessità di riconoscere un debito fuori bilancio, a seguito:

- della sentenza n. 34841/2017, emessa il 05/12/2017 dal Giudice di Pace di Roma, con la quale il Comune di Monte Argentario è stato condannato al pagamento in solido, con Agenzia Riscossione, delle spese di giudizio determinate in € 500,00 per compensi ed in € 125,00 per spese, oltre IVA e CAP per un totale di € 854,56. Pertanto la quota parte a carico dell'Amministrazione condannata solidale al pagamento, ammonta ad € 427,28. In data 18/01/2021 Agenzia Riscossione-Equitalia, con PEC n. 1415 ha comunicato all'Amministrazione di avere liquidato l'importo totale di quanto disposto con la predetta sentenza n. 34841/2017;
- della sentenza n. 35254/2019, emessa 12/12/2019 dal Giudice di Pace di Roma, con la quale il Comune di Monte Argentario è stato condannato al pagamento in solido, con Agenzia Riscossione, delle spese di giudizio determinate in € 1.200,00 di cui € 500,00 per contributo unificato, spese di registrazione sentenza, spese vive oltre oneri di Legge per un totale di € 1.521,38. Pertanto la quota parte spettante a questa Amministrazione condannata solidale al pagamento, ammonta ad 1/3 e quindi ad € 507,12. In data 03/11/2020 Agenzia Riscossione-Equitalia, con PEC n. 29895 ha comunicato all'Amministrazione di avere liquidato l'importo totale di quanto disposto con la predetta sentenza n. 35254/2019;

Dato atto che, in entrambi casi, il Comune provvede al riconoscimento ed al pagamento dell'intera somma e/o della propria quota parte come stabilito in sentenza, per evitare ulteriori aggravi e

conseguenze per consapevole inerzia prevedendo che saranno intraprese azioni nei confronti degli

Enti coinvolti, per l'eventuale risarcimento del danno subito ed il recupero delle somme dovute.

Premesso che

- L'Organo di Revisione è chiamato ai sensi dell'Articolo 239 Comma 1, Lettera b) n. 6 del D.Lgs.

267 del 2000 come modificato dal Decreto Legge 174/2012, convertito con Legge 213/2012, ad

esprimere il parere in materia di proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni.

- Questo organo, preso atto che nel testo della proposta di deliberazione si prevede che la somma

complessiva di € 934,40, sarà imputata al competente capitolo 169000, del Bilancio di Previsione

anno 2021/2023 (cod. bil. 0103.1.110);

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente.

Dato atto che il riconoscimento del Debito Fuori Bilancio sopra citato rispetta i principi contabili e le

norme di legge.

Visti i pareri di Regolarità Tecnica e Contabile favorevoli espressi ai sensi dell'Articolo 49, Comma

1 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000, dai responsabili dei servizi interessati;

Esprime

Parere favorevole sulla proposta di cui all'oggetto.

Si ricorda, infine, che:

- ai sensi dell'Articolo 23 Comma 5 della Legge 27 Dicembre 2002 n. 289, le delibere recanti il

riconoscimento di debiti fuori bilancio devono essere trasmesse alla Procura Regionale presso la

Corte dei Conti;

- ai sensi dell'Articolo 227 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 le delibere di riconoscimento dei Debiti

Fuori Bilancio devono essere allegate al Rendiconto relativo all'anno di riconoscimento e trasmesse

alla Sezione Enti Locali della Corte dei Conti.

Il presente parere viene chiuso, previa rilettura e sottoscrizione.

Terranuova Bracciolini, 24/05/2021

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Gabriele Devent

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la richiesta di iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale della Mozione, ai sensi art. 23 del Regolamento C.C., presentata dai Consiglieri Comunali Priscilla Schiano, Chiara Orsini, Luigi Scotto, Arturo Cerulli, Michele Lubrano assunta al protocollo n. 12763 del 05.05.2021 ed allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale del presente atto.

Visto che il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale all'art. 23 prevede che la stessa venga inserita all'odg del Consiglio Comunale, discussa e posta in votazione.

Sentiti l'illustrazione della stessa e il relativo dibattito.

Con la seguente votazione

DELIBERA

Di approvare / respingere la Mozione (prot. n. 12763 del 05.05.2021) presentata dai Consiglieri Comunali Priscilla Schiano, Chiara Orsini, Luigi Scotto, Arturo Cerulli, Michele Lubrano nel testo di seguito riportato

IL CONSIGLIO COMUNALE CONDANNA LA METODOLOGIA USATA NEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL MONUMENTO AI CADUTI, RITENEDOLA DI FATTO REA DI VILIPENDIO ALLA MEMORIA COMUNE.

CHIEDE SCUSA ALLA CITTADINANZA PER LA PROFANAZIONE DEI LUOGHI DA ESSA CUSTODITI NELLA MEMORIA COLLETTIVA COME VALORI SACRI E IRRINUNCIBILI.

Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)
Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano
Tel. 0564-811911

OGGETTO:

MOZIONE (PROT. 12763 DEL 05.05.20921) PRESENTATA DAI CONSIGLIERI COMUNALI PRISCILLA SCHIANO, ORSINI CHIARA, LUIGI SCOTTO, ARTURO CERULLI, MICHELE LUBRANO SU MONUMENTO AI CADUTI.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, 21-05-2021

IL RESPONSABILE ESCARDI ANTONELLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

	JNE DI MONTE ARG	
ſ		SETT
	0 5 MAG 2021	
1	^	

Al Sindaco Francesco Borghini Al Presidente del Consiglio Comunale

Regolamento del Consiglio Comunale

- 5 MAG. 2021

PREMESSO CHE:

- In data 21/06/1964 fu inaugurato uno spazio dedicato ai Caduti in Guerra all'interno del quale fu collocata la nuova Statua raffigurante il Milite Ignoto, visto che la precedente, inaugurata il 29/10/1922 era stata distrutta dai bombardamenti dell'8/12/1943;
- L'area in oggetto, proposta e progettata da G. Battista Viti, fu ritenuta idonea dall'allora giunta presieduta dal Sindaco Prof. Ettore Zolesi in quanto la stessa era stata nel passato utilizzata come area cimiteriale comunale;
- L'area aveva negli anni via via assunto un carattere di sempre maggior sacralità; Infatti il senso di rispetto era tale che, chiunque, sia ragazzo che adulto, vivesse il recinto della stessa con un sentimento di invalicabilità e di rispetto;

VISTO CHE:

- L'Amministrazione Comunale ha deciso di ricollocare la Statua ed il relativo basamento del Monumento, per poter realizzare la parte "giardino" come spazio dedicato a parco giochi;
- Nel corso dei lavori, le lapidi riportanti i nominativi dei nostri caduti in guerra, nonché le varie targhe commemorative, sono state fatte a pezzi e gettate come semplici calcinacci derivanti dalla demolizione di generici manufatti;

PER QUANTO SOPRA, facendo riferimento all'art. 23 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale del Comune di MONTE ARGENTARIO, approvato con delibera n. 54 del 29.07.2016

 I sottoscritti consiglieri, Priscilla Schiano, Chiara Orsini, Luigi Scotto, Arturo Cerulli e Michele Lubrano, presentano la seguente

MOZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE CONDANNA LA METODOLOGIA USATA NEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL MONUMENTO AI CADUTI, RITENENDOLA DIFATTO REA DI VILIPENDIO ALLA MEMORIA COMUNA.

CHIEDE SCUSA ALLA CITTADINANZA TUTTA PER LA PROFANAZIONE DEI LUOGHI DA ESSA CUSTODITI NELLA MEMORIA COLLETTIVA COME VALORI SACRI E IRRINUNCIABILI.

Monte Argentario, 30/04/2021

P. SCHIANO

C. ORSINI

L. SCOTTO

A. CERULLI

M. LUBRANO

Lungi Scotto

Midd Juhr